2

SAGGIO
CRITICO STORICO
E FILOSOFICO

SUL DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI
E SULLE SUCCESSIVE LEGGI
ISTITUTI
E GOVERNI CIVILI E POLITICI

OPERA POSTUMA

DEL CONSIGLIERE
ALBERTO DE SIMONI
GRA' MEMBRO PENSIONATO DELL' I. R. ISTITUTO
DELLE SCIENZE ED ARTI
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Tomo IV.

MILANO
CO' TIPI DI GIOVANNI PIROTTA
1822.

Digitized by Google

PARTE QUARTA

Dei popoli detti Barbari, che conquistarono gli Stati dell'impero, e specialmente l'Italia; dei successivi governi politici e leggi; e qual riguardo si ebbe da essi al diritto di natura, delle genti e civile romano.

CAPO PRIMO.

Dei principj della morale naturale e civile, e della legislazione de' popoli detti Barbari, che invasero le provincie dell' impero, e de' successivi governi.

§ I.

Quelle nazioni che barbare denominate sono, dal Settentrione sbuccarono a torme come sciami d' api che dai loro alveari si spargono all' intorno a succhiare l'aromatico suco de' fiori e delle erbe, inondarono le provincie e gli Stati dell' impero romano (*gens quædam*, per usare l'espressione, troppo però caustica, dell' imperatore Costantino Porfirogenito (1) *ex infedelibus et inhonoratis Bo-*

(1) Lib. *De administr. imperii*, cap. 12 ad Romanum Porphirogenitum filium suum.

realibus) e stabilirono nuovi dominj, regni e principati. Le loro leggi, dure e crudeli anzi che no, introdotte nel focoso impeto e fasto delle vittorie e conquiste, furono da esse alquanto addolcite e temperate successivamente col confronto delle leggi romane, compilate specialmente nel codice *Teodosiano*, che trovarono osservate presso i popoli conquistati. Ritennero non pertanto le loro leggi in qualche parte almeno il primiero carattere e spirito di durezza e ferocia che fu loro impresso dai Barbari primi loro legislatori.

§ II.

Vi sono alcuni storici e politici scrittori che accusano i Goti, i Vandali, gli Eruli, gli Unni e i Longobardi e gli altri popoli venuti dalla Scandinavia, dalla Svezia, dalla Danimarca e da altri paesi del Nord, di avere come inselvatichita e istupidita l' Italia nella loro originaria barbarie, e così altre nazioni ancora da essi vinte e conquistate. Parve di fatti che l' Europa specialmente, la parte più colta del mondo, ritornare dovesse nella sua primiera antica barbarie, rozzezza e ignoranza, allorchè passarono sotto il dominio de' Goti, de' Vandali, degli Unni, de' Longobardi e di altre barbare nazioni, tanti di lei regni, provincie e Stati. Furono imputate queste nazioni, che non avessero una giusta cognizione del diritto delle genti, vivendo sul principio di ruberie, di bottino, di estorsioni e concussioni, senza alcun riguardo non che al diritto delle genti, ma

al diritto di natura medesimo. Tutto ciò non pertanto dovendosi attribuire ai primi impeti e furori delle vittorie e conquiste, ne' quali lo stesso diritto di natura resta, dirò così, soffocato dalle passioni esaltate e commosse da un certo entusiasmo di gloria e vanità, non può fare il vero originario carattere morale, di parte almeno, degli antidetti popoli e nazioni, dalle quali poi venne successivamente rispettato il diritto delle genti nei trattati di pace e di alleanza, e adottato un diritto civile più ragionevole e più conforme allo spirito del diritto di natura.

§ III.

Conviene quindi riflettere che il nome di Barbari che gli storici danno a tutti i popoli che non ebbero la sorte di trovarsi sotto il cielo della Grecia e dell' Italia, non dovrebbe significare che popoli stranieri all' impero romano, nel qual senso è preso dai migliori storici (1). Sarebbe un errore certamente grande il mettere i popoli venuti dalla Scandinavia e dal Settentrione, del pari con i Greci del secolo di Pericle e coi Romani di quello di Augusto; ma non si devono confondere cogli Ottentoti, con i Petscerai, cogli Esetrimali, ed altre genti veramente selvaggie che non si riconoscono

(1) *Gentili* si dicevano quelli che militavano negli eserciti romani: *Barbari*, erano generalmente detti tutti i popoli che non erano o greci o romani. Veggasi ancora la novella 417, cap. 4 e il § 1, *Proœm. institut.*

per veri uomini, ma di una razza soltanto prossima tra gli animali alla umana generazione e specie. È vero che gli accennati popoli venuti dal Settrentrione e dalla Scandinavia, privi di quei lumi che con una saggia e civile educazione e colla esperienza rischiarano l' intendimento, guasti in parte dalla superstizione, dai falsi giudizj e da una erronea idea della gloria, ritenevano le loro usanze e le loro leggi combinate coi loro bisogni, colle loro maniere di vivere rozze e coerenti alla loro vita austera e disagiata. Ma non si potevano dire assolutamente selvaggi, perchè non erano senza religione, qualunque fosse, senza qualche forma di governo e senza leggi e qualche istituzione civile e politica. Non potevano essere tacciati di Barbari, perchè i loro costumi, i loro sentimenti, il loro amore per la gloria, il loro spirito sociale li difendono da questa taccia. Tacito fa di fatti un elogio ad alcuni di questi popoli per la sommissione e fedeltà ai loro re, e generalmente per la loro morale civile e politica adattata ai loro governi, che tutti erano regj, e li descrive potenti non solo in terra per uomini ed armi, ma anche in mare per le flotte che vi tenevano armate. Se non possono pertanto paragonarsi coi Greci e coi Romani nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, li superavano forse nella morale naturale, giacchè l' ignoranza de' vizj operava più in loro che presso gli altri le più sublimi e speciose nozioni di virtù e politezza, trovandosi essi in quella

semplicità che fu propria de' primi secoli della natura sociale.

§ IV.

Gli antichi storici de' popoli settentrionali hanno osservato che i medesimi, oltre la loro religione (che era fondata sul domma inconcusso dell'immortalità dell'anima, e di una vita futura o di premio o di pena), la forma di governo semplice, stabile e rispettato e le loro leggi, ritenevano ancora tutte quelle altre civili istituzioni ed arti che distinguono e fanno il carattere delle nazioni incivilite. Praticavano essi la caccia, la pesca, la pastorizia, l' agricoltura, la metallurgia, e per conseguenza anche il commercio. Una delle principali occupazioni almeno di quelli che abitavano più vicino al mare, doveva essere la navigazione, la quale però in un paese povero e scarso di terreni, e popolato di uomini agguerriti e robusti, doveva ben presto degenerare in pirateria a danno delle nazioni più doviziose e limitrofe al mare. Da questi discesero quei famosi Normanni, o uomini del Nord, che ebbero difatti una eguale e stessa origine con i Goti ed i Longobardi, essendo tutti usciti questi popoli dalla Scandinavia. Costoro infestando le coste meridionali dell' Europa colle loro piraterie, invasero poi specialmente l' Italia, e si impadronirono della Sicilia e delle provincie che formano il regno di Napoli, dopo essersi formato uno stabilimento nelle Gallie in una provincia detta da essi Normandia. Sidonio Apollinare, vescovo di Chermont,

che morì l'anno 488, fa di questi popoli nella sua lettera a Navarrazio (1) una relazione obbrobriosa, e forse esagerata; ma conviene riflettere, che comunque fossero da principio, successivamente alle loro conquiste e stabilimenti, massime nell' Italia, e specialmente nel regno di Napoli e di Sicilia, divennero questi popoli una nazione colta, morigerata e pienamente civilizzata.

§ V.

Non pensarono quei popoli detti Barbari di imporre le loro leggi ai popoli conquistati, nè venivano questi addetti ad un certo territorio, ritenendo quel carattere personale che trassero dai costumi degli originarj loro paesi onde derivavano, cosicchè ognuno era giudicato personalmente dalle leggi della originaria sua nazione, benchè promiscuamente venisse abitato lo stesso paese e territorio con altri originarj di diversa nazione. Il Franco quindi, per esempio, era giudicato dalle leggi de' Franchi; l' Alemanno da quelle degli Alemanni; il Goto dalle sue leggi nazionali, e il Romano dalle leggi romane, che furono ritenute in vigore per i popoli conquistati. Non vi era adunque in que' tempi alcuna conformità e uniformità di legislazione nel governo de' popoli, anzi era in arbitrio di ognuno il dichiararsi sotto qual legge intendeva vivere, come rilevasi particolarmente

(1) Dell' edizione di Parigi del 1598, alla pag. 185.

da una costituzione di Lotario Primo, che abbiamo fra le leggi longobarde (1).

§ VI.

Sotto l' impero d' Onorio, che da Milano aveva male a proposito trasferita la sua residenza in Ravenna, avvenne la prima invasione de' Goti nelle provincie dell' impero romano (essendosi in seguito distribuiti col nome di Westrogoti i Goti Occidentali, e di Ostrogoti gli Orientali) sotto il loro re Alarico, cui successe Ataulfo, da cui fu saccheggiata e depredata Roma, al quale poi, per farselo amico, Onorio diede per moglie la sua sorella Galla Placidia. A Vallia dopo Reigerico, successore di Ataulfo nel trono dei Goti Occidentali, l' imperatore Onorio, per distorlo da ulteriori conquiste a danno dell' impero, assegnò in dominio o per regno l' Aquitania con molte altre città nella provincia di Narbona, per cui il re dei Westrogoti stabilì la sua sede in Tolosa. Avendo Ataulfo con suo editto ordinato che le leggi romane insieme alle costumanze e consuetudini de' Goti si osservassero, il diritto romano specialmente compilato nel codice *Teodosiano* e nelle sue novelle costituzioni, si mantenne fra i Goti, senza che si avesse cognizione del corpo del diritto romano fatto compilare da Giustiniano.

§ VII.

I Westrogoti veramente per le continue guerre ch' ebbero con i Romani, nutrivano

(1) Lib. II, tit. 57.

avversione e odio alle leggi romane, e Ataulfo, loro re, succeduto nel regno de' Westrogoti ad Alarico Primo, come si è già accennato, per la ferocia del suo animo e pel suo carattere barbaro meditava già di sterminarle e bandirle tutte. Ma le continue persuasioni di Placidia sua moglie, sorella dell' imperatore Onorio, cotanto da lui amata, lo disuasero e gli fecero mutar pensiero, e invece con il mentovato editto comandò a' sudditi, come si è già detto, che le leggi romane insieme con i costumi de' Goti osservassero (1), e presso il Goldasto tra le costituzioni imperiali nel tomo terzo si legge questo editto.

§ VIII.

La sede de' re de' Visigoti passò indi a Toledo nella Spagna, dove si formò un nuovo codice di leggi da quei re per contrapporlo a quello di Giustiniano, dopo che si ebbe cognizione di questo; ma non furono però proscritte le leggi romane, e in supplemento all' accennato codice era anzi prescritta la loro osservanza. Il re Clindesindo, successore nel trono de' Visigoti, che cominciò a regnare nel 642, con suo editto interdisse l' uso delle leggi romane, che egli volle affatto sbandite dal suo regno; ma le leggi che questo principe pretese sostituire alle romane, come quelle dei due re Recessuindo

(1) Artur. Duck, *De usu et auctor. jur. civil.*, lib. II, cap. 6.

ed Egiga, Visigoti parimenti, erano puerili, vuote di sentimento, frivole nella sostanza e gigantesche nella espressione, come ha osservato il Montesquieu (1). Fu però dal re Recessuinde, con togliere la proibizione dei matrimoni tra' Goti ed i Romani, stabilito il diritto di epigamia tra essi, che da' suoi antecessori nel trono de' Visigoti era stata proscritta.

§ IX.

Nel codice de' Visigoti v' ebbe non pertanto qualche parte il codice Teodosiano insieme con quello ancora di Giustiniano. Anzi il re Alarico (cui il Bodino (2) con un anacronismo non iscusabile attribuisce la legge che puniva di pena capitale chi avesse preferite le leggi romane alle sue) ordinò che il codice Teodosiano, distintamente da quello di Giustiniano, fosse osservato dai Romani abitanti ne' suoi Stati. Il codice de' Visigoti, la cui compilazione fatta per ordine di Alarico è attribuita dal Cujaccio ad Anniano cancelliere del medesimo Alarico, fu ricevuto anche da altre nazioni e si conservò niente meno nella Spagna sotto i Saraceni poichè la conquistarono; ma questi debellati ed espulsi dalla Spagna, Alfonso Nono o Decimo proscrisse questo codice, introducendo e stabilendo nella Spagna il solo diritto romano.

---

(1) *Esprit des lois.*, liv. XXVIII, chap. 1.
(2) *De Republ.*, lib. I, pag. 101.

§ X.

Comunque i popoli del Settentrione e della Scandinavia, che inondarono sotto diversi nomi l' Europa e l'impero, avessero una morale più propria a formare guerrieri intrepidi e valorosi, che ad investirli ed animarli di un vero spirito di civile umanità, e seco avessero tratto un certo carattere di ferocia e di militare audacia e rozzezza, cosicchè fieri delle loro forze e delle loro felici imprese disprezzavano tutte le cognizioni le quali non servissero a indurare i loro corpi alla fatica e alla fierezza ne' loro combattimenti, successivamente però nelle varie provincie e Stati dell' Europa più colta e civilizzata, dirozzandosi, riconobbero e rispettarono quelle verità primitive che fanno il fondamento de' nostri doveri stabiliti dalla natura medesima, e appoggiati alla originaria costituzione di tutti gli uomini. In mezzo di fatti alla stessa loro ignoranza e ad una certa originaria morale stupidità mostrarono non pertanto di quando in quando di conoscere e seguire quei sentimenti profondi di giustizia, di rettitudine e di umanità che nascono con noi stessi e insinuati ci vengono dallo spirito del diritto di natura.

§ XI.

Quindi le leggi de' Visigoti, Ostrogoti, Salj, Alemanni, Ripuari, Sassoni, Angli, Frisi, Longobardi, e di altri popoli usciti dal Nord, da essi stabilite nei diversi paesi conquistati, nei quali i primi abitanti, mal governati e mal difesi, cedettero al loro co-

raggio, portavano qualche impronto più o meno tratto da quella legge sovrana che abbraccia tutto il mondo. È vero però che queste leggi risentivano insieme dello spirito duro e feroce delle rispettive nazioni, e che la superstizione era in gran parte il fondamento di esse. Ma come si poteva pretendere da' legislatori nudriti e invecchiati sotto le armi, che sviluppassero e spiegassero i principj della morale civile e politica con quella avvedutezza e con quella estensione di cognizioni e di dottrina che non possono spiegare se non quelli che con uno studio e riflessione sostenuta e diretta dalle scienze e dalla vera filosofia naturale, civile e politica hanno coltivato il loro spirito?

§ XII.

Ebbero questi popoli per ispeciale scopo nelle loro leggi di coltivare e mantenere ne' sudditi la disciplina militare e quello spirito bellicoso, fiero e ritroso a cui dovevano particolarmente la loro grandezza e la loro fortuna. Da ciò ne venne che quei legislatori ben poco istruiti nella scelta de' loro principj e nello sviluppo delle verità primitive che dovevano servire di fondamento alle loro leggi, hanno ritenuto gli aviti e inveterati pregiudizj fortificati dalla educazione, e generalmente adottati dai loro popoli, e le abitudini viziose de' loro antenati come cose consacrate da una prescrizione immemorabile. Ella è quindi costante massima, che comunque la morale della natura sia sempre uniforme in tutti i

tempi, in ogni luogo e presso tutte le nazioni, l'uomo non pertanto può averla confusa ed alterata con errori e con imposture, senza poterla però in sè stessa cangiare.

§ XIII.

Per lo che non è cosa agevole il seguire le traccie e i principj delle leggi naturali, quanto alla loro notorietà e coltura ne' tempi barbari che succedettero alla distruzione e totale decadimento dell' impero romano, ne' quali l' ignoranza, i pregiudizj morali e civili e la superstizione fecero rapidi progressi, e opposero invece grandi ostacoli ai progressi delle lettere, delle scienze e delle verità morali e politiche. In que' tenebrosi tempi non era agevole il distinguere il vero dal falso, nè la voce della ragione era così facilmente distinta, poichè per lo più gli uomini si facevano un pregio di avere rinunciato non solamente alla riflessione e al buon senso, ma eziandio al senso comune medesimo, tutte le cognizioni utili essendo erette in misteri, e facendosi delitto l' esaminare, e maggior delitto il comunicare ad altri le verità che si venivano scoprendo.

§ XIV.

Non pertanto non si deve negare che in mezzo alle dense tenebre di que' tempi non fossero sortiti alcuni uomini illuminati e istrutti anche nelle scienze e nelle lettere, conservate dai monaci Benedettini specialmente, e sottratte da essi al comune volgare disprezzo. Vi furono alcuni genj letterarj e filosofi che a traverso l' oscurità me-

desima di quelle tenebre fecero balenare alcuni di quei lampi della verità e dei veri principj del diritto di natura, de' quali la luce è così viva e folgorante, che i suoi raggi, benchè offuscati di tempo in tempo, giungono a penetrare le dense nubi dell' ignoranza. Ma i tempi non erano opportuni per pubblicare e comunicare apertamente le verità che si scoprivano, e perchè le meditazioni di alcuni genj sublimi e filosofi potessero liberamente scuotere l' ignoranza e smascherare l' impostura e la superstizione. La persecuzione e il fanatismo li rendevano troppo odiosi e screditati presso il volgo, perchè la ragione stessa naturale de' popoli potesse da essi essere rischiarita e illuminata. Non era anche giunto al suo meriggio il tempo in cui la filosofia e le lettere venissero in ajuto della morale.

§ XV.

Nell' ultima decadenza dell' impero romano nell' Occidente, verso la fine del secolo quinto, cioè nel 476, Odoacre (della cui origine e nazione disputano gli storici, asserendo alcuni che era tartaro di nazione, ed altri di stirpe gotica, ma allevato in Italia fra le guardie del corpo dell' imperatore), fattosi capo di un miscuglio di popoli sortiti dal mare Baltico e dalle paludose sponde del Danubio (che furono Eruli, Turcilengi, Rugi, Sciti, Alani, cioè una ciurma sterminata di varie nazioni tutte ansanti a far bottino delle spoglie dell' Italia), si impadronì, superando le alpi Cozie, dell' Etruria e dell' Emilia, e, prose-

guendo le sue conquiste, pervenne a Pavia, dove, da' suoi soldati, e a suo solo arbitrio, si fece proclamare re d' Italia, nome fino allora ignoto all' Italia e nell' impero; il suo regno fu però, per quel tempo, militare più che civile e politico. Dopo avere egli sconfitto e ucciso Oreste, generale all' impero, col suo figlio Augustolo, intruso da esso nel trono imperiale, e in cui fu estinto affatto il nome e la dignità dell' impero d' Occidente, come abbiamo da Giornande (1) e dagli altri storici presso il Muratori ne' suoi Annali, occupò Odoacre Roma, e dentro di essa fece il suo trionfale ingresso. Distribuì fra' suoi soldati le terre conquistate; dalla qual cosa alcuni hanno erroneamente opinato che avesse il suo primo principio il sistema del regime feudale, cioè un' aristocrazia militare.

§ XVI.

Odoacre per oggetti politici rese e prestò omaggio al nome e impero romano, con attribuirsi il titolo di patrizio romano, titolo un tempo assai specioso e imponente, perchè tanta influenza aveva nel governo di Roma. Questo titolo fu quindi dissimulato in Odoacre dall' imperatore dell' Oriente Zenone, per rispetto del quale e per altri oggetti e fini politici diretti a promovere i suoi disegni e imprese, non volle Odoacre quello d' imperatore d' Occidente. Egli ritenne, benchè col successivo titolo regio (poichè

(1) *De rebus geticis et de regn. success.*

fu riconosciuto re d' Italia dopo essersi egli impadronito di Milano e di Pavia), le leggi romane senza punto alterarle e moderarle con alcun suo codice particolare. Col titolo di patrizio, dignità eminente nell' impero d' Oriente, che veniva conferita dall' imperatore con solenni riti e formalità, credeva Odoacre di consolidare il suo regno, di cui fissò la residenza in Ravenna. Non prendevasi allora alcun pensiere Zenone dell' Italia, perchè in quel tempo era ritornato sul trono dell' impero d' Oriente, d' onde era stato dalla congiura di Basilisco discacciato, ed aveva egli assai che fare per sè stesso sopra un trono ancor vacillante per le scosse della passata cospirazione. Procopio (1) chiama Odoacre tiranno perchè pretende che abbia reso schiavo il senato di Roma e tutta la parte occidentale della repubblica. Altri storici invece lo rappresentano come un principe dotato di valore e di senno, che rispettò i doveri dell' umanità, del principato e della civile società, per cui non potevasi meritare il titolo di tiranno.

§ XVII.

Nella distribuzione delle terre conquistate assegnò Odoacre, e diede in dominio ai barbari che lo avevano seguito, il terzo delle terre d' Italia. Si acquistò con questa sua prepotenza ed ingiustizia l' odio dei legittimi padroni e possessori delle dette terre. Trovan-

(1) *De bello goth.*, lib. I, cap. 1.

dosi però in gran parte incolti ed oziosi i terreni d'Italia per negligenza e trascuratezza degli stessi possessori, si credette da taluni essere stato utile e necessario provedimento quello di Odoacre, di dividere i terreni in parte tra i nuovi popoli entrati in Italia, perchè questi supplissero alla negligenza e trascuraggine dei primi abitanti possessori, con mettere e ridurre i terreni a coltura, e far così risorgere anche la popolazione troppo diminuita dalle guerre e ostili invasioni. Si formò così una specie di aristocrazia che si acquistò il terzo di tutte le terre d'Italia in pregiudizio dell'antico popolo italiano, che fu sempre oppresso dalle nazioni barbare.

§ XVIII.

Conobbe l'accorto Odoacre l'importanza in quel tempo della piazza e porto di Ravenna, trascurato dalla debolezza e imbecillità degli imperatori. Non era egli senza talenti politici: se sembrò da principio crudele, non lo fu che nelle conseguenze del focoso impeto della conquista. Non perseguitò egli le sette religiose, lasciò ai culti tutti religiosi un'intiera libertà, cosicchè il cattolicismo risplendette sotto il suo governo, e usò una somma dolcezza successivamente verso i suoi sudditi, che non mai schiavi li rese, e col senato romano, falso essendo ciò che in contrario asserisce Procopio, il quale a torto chiama Odoacre tiranno. Fu egli il primo che conobbe i sublimi talenti e meriti di Aurelio Cassiodoro, ritenendolo in Italia e sol-

levando questo uomo virtuoso e insigne alle più cospicue cariche del governo, che fu poi sempre più distinto con onori e con sublimi cariche da Teodorico re de' Goti, come si vedrà nel seguente capo.

§ XIX.

Non ebbe l' Italia tempi più miserabili e calamitosi di quelli che corsero dall' impero di Valentiniano Terzo insino al regno di Teodorico re de' Goti e poi d' Italia, considerando di quanti danni, sconcerti e rivoluzioni debba essere cagione agli stati, ai regni e alle repubbliche il variar sì spesso di principe e di governo. Quindi è che si può facilmente immaginare quanto l' Italia specialmente dovette patire dai disordini, dalle confusioni e sconvolgimenti, e dall' avvilimento delle leggi e della giustizia di que' tempi.

CAPO SECONDO.

Di Teodorico re de' Goti e poi dell' Italia, delle sue leggi e de' successori nell' impero.

§ I.

Mal soffrendo l' imperatore Zenone, poichè si trovò rassodato sul trono dell' impero, che l' Italia fosse conquistata e dominata da Odoacre, si rivolse a Teodorico Amalo re degli Ostrogoti, che egli aveva non solamente adottato per suo figlio e creato console ordinario, ma colmato inoltre di ricchissimi doni, concesso avendogli eziandio tutto ciò che domandava, e con fede greca lo eccitò e mosse

a discacciare Odoacre e distruggere quel suo precario regno, in cui si mantenne però da più di 17 anni. *Zeno imperator*, scrive Procopio (1), *ignarus rebus uti ut dabant tempora, Theodorico hortatus est, ut in Italiam iret, Odoacreque devicto, sibi ipsi ac Gothis pararet occidentis regnum.* Anastasio, successore di Zenone, mantenne poi con Teodorico una ferma e sincera amicizia e leale corrispondenza, riconoscendolo legittimo re d'Italia, come si ha da Cassiodoro, esortandolo che amasse il senato, abbracciasse le leggi romane e procurasse mantenere sotto il suo regno l'Italia tutta in una tranquilla e sicura pace, di che Teodorico l'accertò, come dalle sue epistole dirizzate ad Anastasio, appresso del medesimo Cassiodoro si deduce (2). Penetrò dunque Teodorico in Italia per la Venezia, disfece ed estinse Odoacre, dopo 17 anni del suo regno, s'impadronì di Milano e di Ravenna, ed ebbe da Zenone medesimo, dopo averlo rivestito della dignità di patrizio, l'investitura del regno d'Italia per sè e suoi discendenti, come stato proprio ed ereditario, con un solenne diploma spedito da Costantinopoli: formalità che dava alla conquista di Teodorico un sempre più specioso titolo di diritto su questo regno. Lasciò Teodorico il titolo di re de' Goti, e assunse solennemente quello

(1) Lib. I. *Histor. gothica*, cap. 1 — Veggasi anche il Panegirico di Ennodio presso Cassiodoro, e Giornande cap. 48.

(2) *Variar.* lib. I, epist. 1.

più nobile e dignitoso di re d' Italia, e da esso ebbe il vero e legittimo principio il regno d' Italia, essendo concorsi con giubilo i popoli ad acclamarlo loro re, già prevenuti delle esimie sue virtù civili e politiche. Se fu mai principe e sovrano in favor del quale nell' acquisto di un regno e stato sovrano concorressero tanti così giusti e legittimi titoli, certamente dovrà riputarsi Teodorico, rispetto al regno d' Italia, vero e legittimo re e sovrano, come viene celebrato da Ennodio vescovo di Pavia nel suo panegirico presso Cassiodoro, da Procopio stesso, benchè greco, nella sua storia e nella orazione che mette in bocca agli ambasciatori Goti spediti a Belisario (1), da Agatia, da Giornande e da altri.

§ II.

Nominato Teodosio re d' Italia (non essendogli piaciuto di assumere il titolo d' imperatore, benchè in realtà fosse tenuto per tale da tutti i suoi popoli, aderendovi lo stesso imperatore d' Oriente Zenone, e sostenesse tutto quel decoro e quella maestà che ad un imperatore conveniva, al dire di Procopio e di Cassiodoro), estese il suo regno fino alle ultime Alpi Retiche, ritenendo dentro i suoi confini quel bel tratto di paese che si chiamò poi Valtellina, munendolo di molte fortezze, distribuite come in feudi, o sia militari beneficj a diversi baroni (vestigia delle quali

(1) *De bello gothico*, lib. II, cap. 6.

fortezze tuttavia esistono) perchè fosse questo paese un baluardo dell'Italia, *munimina Italiæ et claustra provinciæ . . . contra feras et agrestissimas gentes*, dandogli anche un duca, il quale non solamente presiedesse alle cose militari, ma ampia giurisdizione esercitasse sopra que' popoli, come si trae da Cassiodoro (1). Trionfò quindi in Roma Teodorico con tutta la pompa e magnificenza degli antichi imperatori, divertì il popolo con pubblici giuochi e spettacoli, e diffuse le sue liberalità sopra i Romani, de' quali procurò la sussistenza ed abbondanza con tutta la maggior sollecitudine, regnando esso all'usanza de' Romani e imitando la grandezza e lo splendore dei Romani Augusti. Principe giusto e clemente, economo insieme e magnifico, di un animo elevato, di una mente vasta, di un cuore ben fatto, saggio e grande in ogni genere di talenti, seppe l'arte difficile di combinare l'interesse del sovrano e dello Stato con quello de' sudditi, di provvedere ai bisogni dell'erario senza aggravio de' medesimi (2).

§ III.

Gli imperatori d'Oriente non pensavano oramai più alle provvidenze necessarie alla difesa e sicurezza del popolo romano, abbandonato a sè stesso e ad un governo in-

---

(1) *Variar.*, lib. VII, epist. 4.
(2) Cassiodor., *Variar.*, lib. IV, epist. 38, et lib V, epist. 14 et 15.

certo e precario. Ognun vede da tutto ciò che i Romani erano in diritto legittimo di darsi a un nuovo sovrano che la Divina Provvidenza gli avesse presentato, perchè eglino lo ricevessero, l'acclamassero e lo portassero sul trono. Giustiniano medesimo che discacciò i Goti dall'Italia, reputò non pertanto giusto e legittimo il regno di Teodorico e de' suoi successori, poichè conquistata l'Italia per opera di Belisario e Narsete, non volle abolire i loro titoli, concessioni e privilegi (1).

§ IV.

È cosa ordinaria presso gli scrittori, particolarmente più recenti e moderni, il nominare i capi e condottieri de' popoli che invasero e smembrarono l'impero romano, come conquistatori feroci, stranieri ad ogni sentimento di umanità, privi di lumi e mancanti di ragione politica e civile. Ma gli storici più giudiziosi hanno dovuto concedere che Teodorico diede non equivoche prove e argomenti di un principe saggio, dotato di lumi necessarj ad un retto governo nella ragione civile e politica, come lo abbiamo poc' anzi descritto, benchè non sieno mancati scrittori che impegnati ad esaltare la santità di Severino Boezio come di un martire, pretendono di rappresentare Teodorico col carattere di tiranno, che lo

(1) *Pragmat. Sanctio Justin.*, *post novell.*, cap. 1 et 2.

condannò alla morte (1), ma ciò seguì verso il fine della sua vita, come si vedrà in appresso. Conservò egli tutti quei magistrati dell' impero politici e municipali, che le città italiche sino dal dominio de' Romani Augusti ritenevano. Adottò ancora gli usi e costumanze de' popoli sottomessi, e si diede ogni sollecitudine di riparare tutti i mali che la sua militare irruzione e invasione potesse avere cagionati. Non recò molestia alcuna alla religione nè alla chiesa romana, la quale anzi favorì e di essa si rese benemerito come lo confessa lo stesso Baromio ne' suoi annali (2), e collocò tutta la sua confidenza nelle virtù del celebre Cassiodoro, a cui conferì tutti quei titoli più luminosi, dei quali l' imperatore romano fregiava e distingueva i suoi più grandi e benemeriti personaggi. Esso fu infatti un modello e un esemplare de' più savj, illuminati e fedeli ministri per servire il loro sovrano e amare insieme la loro patria. In somma fu tanto il credito, la stima, il rispetto e l' amore che Teodorico riscosse universalmente, che, come scrive lo storico greco Giornande, *non fuit in parte occidua gens quæ Theodorico, dum viveret, aut amicitia, aut subjectione non deserviret* (3).

---

(1) Bollandisti, maji ad diem 27. — Ferrari, *Catalog.* § *Ital.*, ad diem 23 octobr. — Giulio Marziale Rota, in *Vita Severin. Boetii.*

(2) Ad annum 494, n.° 56.

(3) Giornande, *De rebus geticis.*

§ V.

Era Teodorico veramente illetterato, e ignorava le scienze (cosicchè non sapendo nè meno scrivere il proprio nome, usava una lamina d'oro, che aveva intagliate le lettere del suo nome, con cui sottoscriveva le lettere e gli altri atti), ma era dotato però di un finissimo sentimento, di una egregia indole, e dalla natura fornito di singolari lumi e illustrazioni di mente. Sapeva pensare e governare con coraggio e fermezza, colla giustizia e colla virtù politica e civile, e scegliere per suoi ministri i personaggi più savj, dotti e religiosi, siccome un esempio lo abbiamo nella persona di Cassiodoro, che seppe servire al principe e al bene del suddito. Non si devono eguagliare i Goti con gli antichi Romani; non pertanto si può dire che Teodorico, re de' Goti e d'Italia, superò ben molti de' romani imperatori nella gloria, nella fortezza, nel buon governo e nella civiltà de' costumi; anzi riputò Cassiodoro che stasse meglio a Teodorico il nome d'imperatore, che a qualunque altro imperatore romano. Non volle Teodorico ritenere certi nomi di dignità e di magistrati affatto vani e senza soggetto, come ha osservato il Grozio (1), i quali non servono che ad adulare la superbia, l'ambizione e l'arroganza d'alcune persone che riescono di inutile e gravoso peso al governo: *Grata*

(1) *Prolegom. ad Histor. Gothor.*

sunt omnino, scrive Cassiodoro (1), *quæ designant protinus actiones, quando tota ambiguitas audiendi tollitur, ubi in vocabulo concluditur quid geratur.*

§ VI.

Se fu Teodorico un grande guerriero, fu insieme un profondo uomo di Stato, che protesse e promosse il commercio e le arti onde meritarsi l' amore parziale de' suoi sudditi, e rispetto e stima degl' imperatori d' Oriente, che sempre lo riconobbero per legittimo re e sovrano dell' Italia. Ordinò opere magnifiche, fece eseguire utili stabilimenti, riparare gli antichi monumenti e abbellire le città di Ravenna, Pavia e Verona, dove alternativamente soggiornava, ma più specialmente in Ravenna, con dispiacere de' Romani che volevano in Roma piuttosto che altrove collocata avesse la sua sede, benchè del suo affetto verso Roma abbia lasciati manifestissimi documenti. Non perseguitò punto le nuove sette e opinioni religiose, lasciando di esse il giudizio a Dio, e volle che i suoi sudditi ritenessero quella religione che avevano succhiata col latte, abborrendo le novità, come quelle che sogliono essere sempre mai agli Stati politici perniciosissime; permise quindi a' Giudei il ristabilimento della loro sinagoga in Roma. Si meritò pertanto giustamente la statua che il senato

(1) *Variar.*, lib. 6, cap. 7. — Veggasi anche il libro settimo di Cassiodoro intorno la scelta de' magistrati che faceva Teodorico; ed il Grozio, al luogo cit.

romano gli fece erigere per avere spiegato un governo non da straniero e conquistatore, ma come di un capo della repubblica, su l'esempio di Augusto, nel dar principio alla sua monarchia. Dimostrò particolarmente Teodorico assai stima e riguardo verso le persone per quei tempi letterate e scienziate; ma aveva però proibito a' suoi Goti lo studio e l'applicazione alle lettere e scienze, e ciò pel fine politico di tenerli occupati negli esercizj soltanto militari, potendo la dolcezza degli studj letterarj ammollire il loro valore e indebolire lo spirito militare. Ma questo fu un suo pregiudizio ed errore.

§ VII.

Governò il suo regno Teodorico con le leggi romane, come abbiamo da Cassiodoro (1), e riferisce eruditamente il Gottofredo ne' suoi prolegomeni al codice Teodosiano: *Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri*, ed espressamente *delectamur jure romano vivere*, così si esprime Teodorico presso il detto Cassiodoro. Si dichiarò quindi di voler seguire l'esempio di Trajano: *Trajani nostri, clarum sœculis, reparamus exemplum*, come abbiamo dal medesimo Cassiodoro. Aveva Teodorico trovate già dominanti nell'Italia le leggi romane comprese specialmente nel codice Teodosiano, delle quali nulla volle cangiare e correggere nel governo dell'Italia. Ritenne pertanto la stessa

(1) *Variar.*, lib. I, epist. 27, et lib. III, epist. 43.

forma di governo, la medesima distribuzione delle provincie, de' magistrati e delle dignità, e professò rispetto e riverenza al senato romano, come ne fanno fede le epistole che leggiamo presso Cassiodoro. Fu sempre il pensiero e la massima di questo saggio principe di mantenere il regno d'Italia con quelle stesse leggi e col medesimo spirito e unione come era stato da prima governato, e così Teodorico si dichiarò con Anastasio imperatore d'Oriente: *Quia pati vos non credimus inter utrasque respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis principibus fuisse declaratur, aliquid discordiæ permanere, quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjungi, verum etiam decet mutuis viribus adjuvari, romani regni unum velle, una semper opinio sit* (1). In un suo particolare editto, che si legge fra le stesse epistole di Cassiodoro, non diede egli che ai soli suoi Goti un piccolo numero di saggie leggi convenienti al loro nazionale carattere e costume, ma quanto agli affari d'importanza e di rilievo, come le successioni, i testamenti solenni, le adozioni, i contratti, i delitti e le pene, in somma in tutto ciò che riguardar potesse il diritto politico e privato, volle che le leggi romane servire dovessero

(1) Cassiodor., lib. I, *Variar.*, epist. 1.ª Ebbe Teodorico quindi un sommo rispetto per il senato romano, come rappresentante la repubblica romana, molte lettere esistendo presso Cassiodoro, dalle quali un tal riguardo e rispetto risulta.

di regola generale nelle cause medesime fra un Goto ed un Romano.

§ VIII.

Abbiamo pertanto ne' primi cinque libri di Cassiodoro, composti delle epistole ed editti di Teodorico, che questo saggio sovrano inculcava a' giudici e magistrati la esatta osservanza delle leggi romane, e vi si allegano molte costituzioni del codice Teodosiano e varie novelle del medesimo Teodosio, di Valentiniano e di Majoriano, come abbiamo dai citati prolegomeni al codice Teodosiano del Gottofredo. Mantenne Teodorico in fatti l' accademia, o sia ateneo di Roma, perchè vi si mandassero i giovani ad apprendere le scienze e la giurisprudenza, d' onde non potessero essere richiamati se non compiuti i loro studj, chiamando egli Roma *illa eloquentiæ fecunda mater*, *illa virtutum omnium latissimum templum*, con altri elogi ancora (1).

§ IX.

Nelle cause particolari de' Goti tra essi ritenendo quel diritto di *Autodicia*, di essere giudicati dalle proprie leggi, si decideva da' giudici a ciò specialmente delegati in ciascuna città, conformemente agli speciali editti di Teodorico, che non discordavano per altro molto dalle leggi romane, benchè contenessero alcune disposizioni che

(1) Cassiodor., *Variar.*, lib. I, epist. 39; lib. IV, epist. 6; et lib. IX, epist. 21.

avevano singolare relazione alla maniera di vivere de' Goti, asserendo lo stesso Teodorico, secondo che si ha da Cassiodoro, che i suoi editti *ex novellis legibus, ac veteris juris sanctimonia pro aliqua parte* aveva esso compilati. Ogni volta però che un Romano (sotto il qual nome erano intesi tutti gli antichi abitanti d' Italia) era interessato nella causa o come attore, o come reo con un Goto, questa doveva essere trattata secondo il diritto romano, avanti magistrati romani: *Si quod negotium*, abbiamo da Cassiodoro (1), *cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno voto volumus vindicare*, così riferisce Teodorico ad un tal Gennaro, preside della provincia del Sannio, come si legge presso Cassiodoro. Questo diritto romano si riduceva principalmente al codice Teodosiano e alle costituzioni novelle degli imperatori Teodosio, Valentiniano, Marciano, Severo e Antemio che regnavano in Oriente. Il codice di Giustiniano e le sue novelle non furono ricevute in Italia finchè in essa si mantenne il dominio de' Goti. Veramente l' impero di Giustiniano non cominciò che verso la fine del regno de' Goti, e in conseguenza non potevano il codice e le novelle di Giustiniano esser note ai medesimi, nè quindi essere adottate nel loro governo.

---

(1) *Variar.*, lib. II, epist. 13.

§ X.

Teodorico, come rilevasi da quanto di lui abbiamo da Cassiodoro, seguiva nella politica e nella legislazione tali principj e massime, che farebbero onore ai secoli i più illuminati, i più istrutti e i più colti nella scienza civile e politica, poichè, come scrive Ennodio nel suo panegirico, *eum educaverat in gremio civilitatis Græcia.* Cassiodoro (1) in fatti ci dice che abbia egli abolito l' empio e barbaro uso de' duelli e delle pugne giudiziarie (che già erano state severamente proibite fin da Faramondo I, re di Francia (2), da cui forse Teodorico ne trasse l' esempio), e che co' suoi editti diretti a' Romani, loro prescrivesse e inculcasse di sottomettersi alla giustizia che fa la felicità dell' universo, di obbedire quindi alle leggi, senza le quali non può sussistere uno Stato nè la civile società, e di rispettare e onorare i magistrati. « Le pubbliche leggi, esprimeva ne' suoi « editti, sono la consolazione della vita « umana, il soccorso de' deboli, il freno « de' potenti e il fondamento della pub- « blica e privata sicurezza e felicità ». Ad un suo Goto pertanto, fatto da esso giudice in qualche provincia, scrisse Teodorico: *Æquitati fave: eminentiam animi virtute defende ut inter nationum consuetudinem perversam Gothorum possis demonstrare justitiam* (3).

---

(1) *Variar.*, lib. III, epist. 23 et 24.
(2) *Le Socrate moderne*, discuss. VI.
(3) Procopius, *Histor. gothica.*

Ebbe pertanto Teodorico per massima quella che abbiamo in Cicerone nella sua orazione per Cluenzio, che *est sapientis judicis meminisse hominem, cogitare tantum sibi permissum quantum commissum et creditum sit, et non solum sibi potestatem datam, verum etiam fidem habitam esse. Meminisse et semper non quid ipse velit, sed quid lex et religio cogat, cogitare.* Non senza ragione adunque poterono i Goti appresso Belisario vantarsi di queste loro massime e principj di morale e di politica (1). Ed in vero la fede de' trattati che ai principi procura la stima e la confidenza de' popoli e delle nazioni, che è uno de'fondamenti più reali dello stabilimento e sicurezza degli Stati (che trascurata e violata da' Cartaginesi, portò la rovina e distruzione di Cartagine, e che religiosamente osservata, portò invece Roma ad un sublime grado di potenza), fu un oggetto particolare di Teodorico e della nazione de' Goti per rispettarla e osservarla.

§ XI.

Promulgò successivamente Teodorico anche un suo codice particolare di leggi sagge e prudenti, quanto il suo secolo e le circostanze politiche, nelle quali trovavasi, potessero permettere, come abbiamo da Cassiodoro e da altri storici, ma senza proscrivere le leggi romane, anzi ritenendo nelle proprie leggi lo spirito di quelle e la loro economia civile. Non sarebbe stato difatti

(1) Idem, ibidem.

prudente consiglio che Teodorico, contro la fede data nel principio del suo regno, togliesse agli Italiani (che tutti in confronto dei Goti si dicevano Romani) quelle leggi e abolisse affatto quella forma di governo a cui erano da lungo tempo assuefatti, e che Odoacre stesso seppe rispettare. Quindi è che il Grozio ne' suoi prolegomeni alla storia gotica potè dire con ragione: *Planeque siquis cultissimi, clementissimique imperii, formam conspicere voluerit, ei ego legendas censeam regum Ostrogotorum* (specialmente di Teodorico) *epistolas, quas Cassiodorus collectas edidit.*

§ XII.

Abbiamo da Cassiodoro (1) che Teodorico adottar volle il re degli Eruli, popoli bellicosi, per farselo amico e alleato, e il rito quindi di questa adozione consistette nel mandargli alcuni scudi, spade e cavalli per suo uso; rito conveniente allo spirito de' popoli generosi del Nord. Si collegò inoltre Teodorico in alleanza colla famiglia di Clodoveo re di gran parte delle Gallie, a cui consigliò, dopo la vittoria da esso riportata sopra gli Alemanni, che *bellum moderate peragat*, ed ebbe tutto lo zelo e l' impegno di pacificare Clodoveo con i re degli Eruli, de' Toringi ed altri, come abbiamo presso Cassiodoro. Mantenne trattati di amicizia e

(1) *Variar.*, lib. IV, epist. 2. — Gregorio di Tours, lib. II.

confederazione anche cogli altri capi della nazione de' Galli e con altri popoli, sempre intento a promovere la pace universale, siccome risulta dalle epistole scritte da esso a Clodoveo medesimo, ad Alarico re de' Visigoti, a Gundebaldo re della Borgogna, ai surriferiti re degli Eruli, de' Toringi e ad altri, come si può osservare presso il lodato Cassiodoro.

§ XIII.

Si eclissò per verità alquanto la gloria e lo splendore del regno di Teodorico per la morte a cui condannò il celebre filosofo Severino Boezio e Simmaco, senatori di sommo credito e riputazione. *Id illi injuriæ*, dice Procopio (parlando della condanna di Boezio e Simmaco) *in subditos primum, ac postremum fuit, quod non adhibita ut solebat inquisitione, de viris tantis statuerat.* Intorno la qual condanna si sono sparsi favolosi racconti e si è preteso che imputati fossero Boezio e Simmaco di cospirazione contro il governo di Teodorico, e di avere macchinato di restituire Roma nell' antica sua libertà. Non vi ebbe però parte la religione, come osservò Grozio nella sua storia gotica: *Actum ibi non de religione quæ Boetio satis platonica fuit, sed de imperii statu*, come lo stesso Baronio, annalista ecclesiastico, conviene all'anno 525 ne' suoi annali; benchè alcuni abbiano preteso che l'odio alla loro religione cattolica abbia avuto parte alla condanna di Simmaco e Boezio; la qual cosa ripugna allo spirito di Teodorico, il quale, al dire di Cassiodoro,

si era espresso col senato romano con queste notabili parole: *Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus* (1). Anzi abbiamo che per la sua pietà e culto verso Dio fu sommamente encomiato da Ennodio, cattolico, vescovo di Pavia, comunque Teodorico professasse l' arianismo, i cui errori però, se crediamo a qualche scrittore, si sono da lui abbracciati in sua vecchiezza soltanto, quando la mente dell' uomo comincia a vacillare.

§ XIV.

Lascio agli storici e critici il disputare più diffusamente sul fatto della morte di Severino Boezio e di Simmaco, e intorno i motivi della loro condanna e barbara morte; ma è però vero che alcune crudeltà praticate da Teodorico negli ultimi anni dell' età sua senile oscurarono non poco la sua gloria e il suo nome, nè Cassiodoro ha trovato argomento di difenderlo e fargli un' apologia. Procopio però narra che Teodorico negli estremi della sua vita confessò *in Simmacum et Boetium quod peccaverat*, e che *pœ-*

---

(1) L' Eineccio riprende Gottofredo Arnoldo, in *Histor. eccles. et hæret.*, per avere asserito che Severino Boezio non fosse cristiano pel suo libro *De consolatione ex philosophia*, quasi che non sia cristiano chi ricorre ne' suoi travagli alla retta ragione e alla filosofia, e con essa si consiglia. Nella retta ragione e filosofia concorre anche la religione. Ma le opere teologiche di Severino Boezio, che riferisce nella sua *Biblioteca latina* il Fabricio, e nella sua *Storia letteraria del secolo sesto* Guglielmo Cave, lo dichiarano manifestamente cristiano.

nitentiæ et doloris magnitudine non multo post obiit. Un principe a cui invecchiando vacilli la testa, diventa facilmente crudele e fiero ne' suoi ipocondriaci periodi: di ciò la storia ci ha lasciati funesti esempi. Tiberio e la regina Elisabetta d' Inghilterra, oltre altri, possono essere di esempio. Negli ultimi anni massimamente è la sola vera religione che possa essere di conforto, e sollevare e ravvivare lo spirito, come lo provò Luigi XIV singolarmente, e avanti di lui l' imperatore Carlo V e suo figlio Filippo II re di Spagna. Giornande nulla più asserisce se non che Teodorico, *postquam ad senium pervenisset, et se in brevi ab hac luce egressurum cognosceret*, convocati avanti di lui i primi signori del regno, a questi nominò per suo successore Atalarico, figlio di Amalasunta sua figlia, sotto la tutela di sua madre, e raccomandò loro la fedeltà che dovevano professare al loro re, e l' amore insieme e la riverenza verso il senato e popolo romano. Incaricò specialmente ancora i suoi Goti magnati di mantenere amico e propizio al loro regno l' imperatore d' Oriente, e di conservare sempre con lui una ferma e stabile pace e confederazione; ma l' imperatore di Oriente corrispose con fede greca, come si vedrà nel susseguente capo.

CAPO TERZO.

De' successori di Teodorico.

§ I.

Amalasunta adunque, morto Teodorico suo padre, assunse il governo del regno col titolo e carattere di tutrice reggente per la pupillare età di suo figlio Atalarico, a cui la regia corona, come nominato da Teodorico suo avo, secondo che si è già accennato, apparteneva (1). Dietro i principj e le massime paterne regnò Amalasunta, avendo Cassiodoro per ministro e consigliere, col corteggio di tutte le virtù morali, civili e politiche delle quali era fregiata, e colle quali eguagliò la saggezza e prudenza de' più savj re nel governo del regno. Mantenne la stessa civile forma e istituto di governo che Teodorico suo padre aveva stabilito, e conservò in tempi assai difficili e critici la dignità della corona d' Italia. Ritenne le primiere leggi, gli stessi magistrati, la stessa disposizione delle provincie e la medesima civile e politica amministrazione. Finchè ebbe essa, come tutrice del figlio, la reggenza del regno, vi mantenne la pace, la giustizia, e vi fece pubblicare alcune savie leggi e particolarmente quella con cui fu ordinato il

(1) Sotto il governo di Amalasunta successe all' impero Giustiniano, fatale al regno de' Goti.

pagamento degli stipendi stati sospesi ai professori di eloquenza e di giurisprudenza (1) per promuovere la cultura dell' umano intelletto ad onta delle tenebre dell' ignoranza nelle quali erano immersi i Goti.

§ II.

Si studiò la savia e prudente Amalasunta di allevare il figlio secondo il costume romano con farlo istruire nelle scienze e nelle lettere e in quelle virtù che formare devono un principe saggio e illuminato nel suo governo. Scrisse essa a nome del figlio a Giustino I, imperatore d' Oriente, succeduto ad Anastasio, calde ed officiose lettere per conservare tra essi quella concordia e pace di cui Teodorico l' aveva incaricata. Altre lettere scrisse Amalasunta col nome del figlio al senato e al popolo romano, piene di sentimenti di affetto e di stima, che leggonsi tutte presso Cassiodoro (2). I Goti, non ancora inciviliti e dirozzati affatto, tumultuando volevano il loro re Atalarico nudrito soltanto ed educato fra le armi, e però fu Atalarico sottratto violentemente alla assistenza e cura materna, per cui essendosi egli abbandonato alle dissolutezze, al libertinaggio e all' intemperanza, venne ben presto nell'ottavo anno del suo regno a morte e restò la corona a disposizione di Amalasunta. Se le donne sono accusate di debo-

(1) Cassiodor. *Variar.*, lib. VIII, epist. 21.
(2) *Variar.*, idem, lib. VIII, epist. 1, 2 et 3.

lezza e frivolità, hanno però naturalmente un carattere dolce, moderato, magnanimo e inclinato a una generosa compassione; quindi collocate sul trono sanno essere superiori alla donnesca debolezza e frivolità, e possono formare un buon governo meglio che certe virtù virili, dure e feroci, come ci diede l'esempio Amalasunta, e in questi ultimi tempi l'austriaca imperatrice Maria Teresa, di sempre dolce e perpetua memoria, e Catterina ancora, imperatrice delle Russie, senza cercarlo nel viaggio della Guinea dello Smith.

§ III.

Morto il figlio, credette Amalasunta di associarsi al trono del regno d'Italia Teodato figliuolo di Amalfrida sorella del gran Teodorico, scelto per suo secondo marito, col patto espresso e firmato col giuramento, che dovesse essere Teodato contento del titolo di re e dell'onore del diadema, e a lei lasciasse l'esercizio libero della sovranità. Fu Teodato un principe, il quale benchè erudito nella filosofia Platonica, e nelle scienze civili ed ecclesiastiche da esso apprese nella solitudine della Toscana, dove erasi ritirato, come abbiamo da Cassiodoro, disonorò il trono di Teodorico, essendo affatto inetto nelle cose militari, timido, pigro, avaro, senza onore e senza probità, perfido e maligno, come lo descrive Procopio. Per tre anni provò l'Italia nel regno di Teodato un governo qual si poteva promettere da un re malvagio. Profugo egli vilmente di città in

città, all' appressarsi di Belisario, generale di Giustiniano, spedito a riacquistare l'Italia all'impero, fu così vile e barbaro da sacrificare con somma ingratitudine e scelleratezza la moglie Amalasunta alle gelosie dell' imperatrice Teodora che, invidiava quelle virtù nelle donne, che essa non possedeva, con averla, dopo la prigionia in un' isola posta nel mezzo del lago di Bolsena, fatta barbaramente strozzare in un bagno (1), la cui morte però volle Giustiniano vendicare in Teodato medesimo che, colto nella sua fuga, fu ucciso.

§ IV.

Vitige, gran capitano e principe di molto valore e prudenza, come ci rendono testimonianza le sue orazioni ed epistole che si leggono presso Cassiodoro ed il Goldasto, dopo essere stato scacciato e deposto dal trono, e quindi ucciso Teodato, fu proclamato dai Goti nel loro campo per loro re (2). Difese egli il suo regno da gran capitano, da politico e da sovrano, e si impadronì di Milano che barbaramente però distrusse e atterrò affatto, avendo fatto massacrare una gran parte de' suoi abitanti, per cui la sua memoria venne in gran parte ecclissata. Ricevette dal pontefice romano Silvestro, dal senato e dal popolo romano un nuovo giuramento di obbedienza e subordi-

(1) Giornandes, *De rebus gothicis.*

(2) Procopius, lib. I, cap. 6, 7 et 11. — Script. *Rer. ital.*, tom. 1, pag. 107.

nazione, al quale fu contravvenuto ben presto coll' introdurre in Roma Belisario. Fu poi ben tosto assediata Roma dall' intrepido Vitige, il quale dopo un anno di assedio dovette poi cedere finalmente, più che al valore, alla fortuna e alla forza de' generali di Giustiniano, e sconfitto, fu fatto prigioniere colla moglie da Belisario, dopo avere invano procurata l' assistenza de' Longobardi, già suoi alleati, che non vollero rompere la corrispondenza che avevano con Giustiniano, avendo per esperienza provato che *ambiguus auxiliorum animus* (1), *militia sine affectu.*

§ V.

A Belisario fu quindi offerta da' Romani la corona del regno d' Italia, ma non si sa se per fedeltà al suo sovrano, o perchè non si vedesse in istato di sostenerla e difenderla, come è più probabile, seppe ricusarla. Divenuto non pertanto oggetto di politica gelosia Belisario presso Giustiniano, fu richiamato dal proseguire l' impresa d' Italia. Belisario doveva avere dei gran meriti presso Giustiniano, poichè lo difese, e salvògli la vita stessa, allorchè in mezzo ai giuochi del circo fu egli in pericolo di essere massacrato dalle ridicole fazioni dei Verdi e dei Turchini; ma fu Belisario compensato con somma ingratitudine. I grandi talenti, le imprese dovute al valor militare e le virtù

(1) Tacit., *Histor.*, lib. IV.

stesse ed i meriti singolari civili e politici di alcuno sono stati spesse volte fomenti delle gelosie de' deboli sovrani e argomenti dei loro adulatori per sagrificarli, come abbiamo più esempi nella storia de' principi deboli e imbecilli, e in Belisario medesimo.

§ VI.

Dopo l' efimero regno di Ildebaldo e di Erarico, che venuti in sospetto e in odio ai Goti medesimi, furono da questi trucidati, Totila, nipote d'Ildebaldo per parte di fratello, succedette al trono de' Goti. Da alcuni moderni storici esso viene rappresentato erroneamente come un flagello desolatore della specie umana, quando all'incontro fu un principe di singolare virtù, di molta umanità ed estremo valore (1). Ma gli storici non sono sempre giudici imparziali e ragionevoli, e spesso si attaccano a partiti particolari. Combattè Totila generosamente per la giustizia dei diritti della sua nazione, e sostenne per qualche tempo con eroico coraggio la causa or mai disperata de' Goti. La sua giustizia, la sua clemenza e la sua umanità nel governo furono assai commendate dagli scrittori di que' tempi, sebbene le critiche circostanze politiche nelle quali ritrovossi Totila, esigendo una somma vigilanza e anche rigore per sostenere ne' vacillanti popoli la regia potestà e il proprio regno, l' abbiano qualche volta fatto comparire crudele e severo, non ostante che

(1) Grotius, *Prolegom. ad histor. gothic.*

altronde fosse di un carattere giusto e clemente. Nei delitti che interessano la sicurezza e tranquillità civile e politica dello Stato, la clemenza spesso riesce un' imprudenza politica, e la giustizia rigorosamente eseguita non può condannarsi di crudeltà.

§ VII.

Col suo valore, colla sua attività e colla sua prudenza seppe Totila ristorare di maniera il regno de' Goti, che quasi avealo ridotto allo stato medesimo in cui lo lasciò Teodorico. Ancorchè Goto, riguardò i Romani con occhio paterno, come scrive Paolo Warnefrido, detto il Diacono, e benchè due volte abbia dovuto assediare e riacquistare la città di Roma, niente mutò delle sue leggi e de' suoi istituti, ritenendo in essa la medesima economica e politica amministrazione e forma delle provincie e del governo secondo il sistema di Teodorico. Portò la guerra in Sicilia, spedì trecento bastimenti sulla costa della Grecia, attaccò la Dalmazia, e fece uno sbarco coraggioso nelle isole Jonie. Per lo spazio soltanto di soli dieci anni che regnò Totila, molti monumenti lasciò del suo valore, della sua bontà e di molte altre virtù delle quali era ornato, per cui gli scrittori medesimi lasciarono di esso illustri e splendide memorie. Presso il Goldasto abbiamo varie orazioni dette da Totila a' suoi soldati, colle quali raccomandava loro la giustizia, la moderazione e le altre virtù morali e sociali, come leggiamo presso Procopio. Fra le altre eccellenti massime morali e politiche di Totila

riferite da Procopio, si ha che è impossibile che quelli i quali usano violenza e ingiustizia possano acquistare gloria nei combattimenti, poichè la fortuna della guerra corrisponde alla dirittura morale della vita di ciascuno.

§ VIII.

Disfatto ed estinto Totila nella sanguinosa battaglia datagli da Narsete, succeduto a Belisario nel comando delle armate di Giustiniano in Italia, in cui si difese lungamente, e tenne ambigua la vittoria; perito poscia anche Teja, succeduto a Totila nel regno, nelle successive azioni seguite, il trono dei principi Goti in Italia fu affatto abbattuto, e con esso furono proscritte ed annullate tutte le saggie leggi ed istituti civili e politici di Teodorico e degli altri re Goti dall'ambizione di Giustiniano, che volle repristinato intieramente il solo diritto romano fatto da esso compilare colla aggiunta delle sue particolari costituzioni.

§ IX.

Così terminò affatto, dopo 64 anni, la dominazione de' Goti in Italia, gente illustre e bellicosa, che tra gli strepiti guerreschi non abbandonò mai gli esercizj della giustizia, della temperanza, della fede e di altre insigni virtù, cosicchè Salviano ebbe a scrivere che era da desiderarsi negli stessi Romani la virtù, la giustizia e temperanza de' Goti, benchè da essi riguardati come barbari. Il loro governo si mantenne sì ben temperato, che la libertà civile del popolo,

le prerogative della nobiltà e del clero e la potestà dei re si trovavano in un pieno concerto e bilanciate di modo che non vi poteva essere emulazione tra esse.

§ X.

Per qualche tempo l' Italia, sotto il dominio di Giustiniano, che la riguardava però con fasto greco come una semplice provincia dell' impero, ritenne in osservanza il diritto e le leggi romane che Giustiniano aveva raccolte nel suo codice, ne' suoi digesti e nelle sue novelle. Anzi Giustiniano volle promulgare inoltre una prammatica, che si legge dopo le novelle, nella quale ai disordini fino allora accaduti in Italia e nelle altre parti dell' impero occidentale, credeva di porre rimedio e riparo. Fu questa indirizzata ad Antioco prefetto dell' Italia, e data in Costantinopoli nel trigesimo settimo anno del suo impero, che vuol dire negli ultimi anni della vita di Giustiniano, quando questo vacillava alquanto nella mente, e aveva oscurata la sua fama coll' eresia Eutichiana che volle abbracciare. In questa prammatica confermando tutti gli atti e le donazioni fatte da Atalarico e Amalasunta sua madre, e da Teodato stesso nel regno de' Goti, all' incontro abolisce e abbomina tutti gli atti e le donazioni fatte da Totila, riputandolo a torto un tiranno, cosicchè nelle prescrizioni stesse di 30 e 40 anni non si debba computare il tempo in cui regnò Totila in Italia; il che fu una ingiusta e vile animosità contro la memoria di Totila, legittimo e prode re de' Goti.

Richiamò insieme l'osservanza di tutte le sue leggi per tutta l'Italia, colle costituzioni novelle di poi da esso promulgate.

§ XI.

Dopo la morte di Giustiniano l'Italia ricadde in preda di que' popoli medesimi, coll'ajuto de' quali Narsete riacquistò l'Italia all'impero. Questi furono i Longobardi, conosciuti fino a' loro tempi da Cornelio Tacito, da Strabone e da Tolomeo, detti anche da prima Gepidi, come osserva il Salmasio presso il Grozio ne' prolegomeni alla sua storia gotica. Invitati costoro, come asserisce Paolo Diacono nella sua *Storia de' Longobardi* (1), dallo stesso Narsete ad occupare l'Italia in vendetta delle onte che aveva ricevute dalla corte di Costantinopoli, e specialmente dall'imperatrice Sofia, che regnava allora coll'imbecille suo marito Giustino II, stabilirono il loro regno e le loro leggi in Italia con un nuovo ordine e maniera nel governo. Ma non ebbero certamente bisogno dell'accennato invito i Longobardi, che già erano allettati dal bello e fertile clima d'Italia, allorchè vi militarono sotto Narsete, per distruggere il regno de' Goti.

§ XII.

Giustino Secondo, figlio di una sorella di Giustiniano, succedette nell'impero allo zio, ma fu troppo diverso da esso. Per la sua stupidezza e imbecillità, abbandonatosi egli

(1) Lib. I, cap. 5.

mollemente al governo di Sofia sua moglie, donna orgogliosa e ambiziosa, fu richiamato dall' Italia Narsete, che poi invece si portò da ribelle a trattare con Alboino re de' Longobardi per la conquista dell' Italia medesima (1). Fu invece di Narsete (che finì i suoi giorni in Roma giunto all' ultima vecchiezza nel 567) spedito in Italia, come esarca, Longino con assoluto potere e imperio, che pretese stabilirvi una nuova forma di governo (2), per cui agevolò imprudentemente l' impresa de' Longobardi nello stabilimento loro in Italia, non essendo stato fornito dall' imbecille Giustino delle truppe necessarie per difenderla. Volle egli abolire nelle provincie i consolari, i correttori ed i presidi, contro il sistema civile e politico tenuto dai Romani e ritenuto dai Goti medesimi, e istituì duchi in tutte le città e terre di qualche momento, e la città stessa di Roma come semplice città provinciale la ridusse sotto il governo d' un duca subordinato all' esarca, che risiedere doveva in Ravenna. Non durò guari pertanto in Italia l' impero de' Greci, che colla divisione arbitraria delle provincie in tante parti e ducati con più celerità e facilità si diede occasione a' Longobardi di occuparla e conquistarla.

---

(1) Paulus Diaconus, lib. I, cap. 5, et apud Muratorium, tom. I, parte 1.ª *Rer. italic.*

(2) Sigonius, *De regno Italiæ*, lib. I.

CAPO QUARTO.

De' Longobardi, del loro regno e delle loro leggi ed istituti civili e politici.

I.

Alboino, alla testa della sua nazione germanica, derivante dalla Scandinavia, detta da Gornande *Vagina gentium*, che in origine era quella stessa de' Goti, de' Vandali e de' Gepidi (1) (de' quali ne parlarono Tacito, e prima di esso Vellejo Patercolo, Strabone e poi Svetonio, ed altri antichi scrittori), conducendo le famiglie intiere con le donne e figli ed altre genti settentrionali, invase e occupò primieramente Aquileja con molte terre della provincia di Venezia, e specialmente il Friuli, che ridusse in forma di ducato a favore di Gisulfo suo nipote, provincia che apparteneva già all' impero d' Oriente. Passò successivamente e si impadronì di Brescia, Bergamo, Lodi, Como colle sue adiacenti valli e pertinenze, e poscia di Milano, dove si fece dichiarare e volle essere riconosciuto re d' Italia, dopo

(1) Constantin. Porphyrog., *De administrando imperio*, cap. 25. — Paul. Diacon., lib. II, cap. 26. — Muratori, *Antiquit. Ital.*, dissert. I. Si chiamarono Longobardi non già dalla lunga barba, nè dalla specie delle loro armi, ma da *Langhaud*, paese settentrionale d' onde quei popoli erano derivati, come abbiamo da più eruditi scrittori.

avere conquistata la città di Pavia ancora, con cui vie più si assicurò il regno d'Italia. Da questo atto solenne, che si dice seguito in Milano, si vuole che abbia principio il diritto della città di Milano, che i re d'Italia dovessero in essa essere incoronati; diritto che ultimamente pretese osservare anche Napoleone, il quale affettò di ricevere la corona del regno d' Italia nella cattedrale di Milano per mano dell' arcivescovo nel 1805. I riti, per altro, e le cerimonie che si praticarono da' Longobardi nella creazione e acclamazione de' loro re, non si riducevano alla sola incoronazione, ma inalzavano l'eletto re sopra uno scudo in mezzo all' esercito, e con acclamazioni gridandolo e salutandolo re, con dargli anche in mano l'asta in segno della reale dignità, come fu eseguito in Milano con Alboino.

§ II.

Proseguì rapidamente Alboino le sue conquiste sopra l'Emilia, la Toscana e l'Umbria ed altre provincie e città, cosicchè nello spazio di meno di quattro anni, altri dicono di sei anni, che visse in Italia, soggiogò ed ebbe in suo dominio tutte le provincie che erano sottomesse al re de' Goti, eccettuata Roma e Ravenna che rimasero in potere degl' imperatori d' Oriente e sotto il governo de' loro esarchi, sinchè anche questa parte dell' Italia dopo vari anni fu dai rei de' Longobardi incorporata al suo regno. Aveva già Longino nel suo esarcato abolita la dignità senatora in Roma (che

poi ne' successivi tempi venne restituita, e fu un oggetto politico, più che di solo onore), cangiata, come abbiamo già accennato, la forma di governo, stabiliti i duchi e capi delle provincie, e ridotta Roma allo stato di semplice ducato. Alboino nulla volle innovare, e ritenne lo stesso sistema, e stabilì egli pure nuovi duchi nelle provincie e nelle principali città ch' egli avea conquistate, con rifornire di più e popolare molte terre, rese quasi disabitate, con le genti ch'egli condusse, Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Svevi e Norici, che lasciarono il loro nome ad alcune di queste terre, come ha osservato il Muratori ne' suoi *Annali.*

§ III.

Più crudele e tirannico del governo di Alboino (che, avvelenato, dovette morire vittima del figliale amore di sua moglie verso il di lei padre da Alboino ucciso) fu quello del suo successore Clefo, principe guerriero, emulo di Alboino, il quale ampliò assai le frontiere de' suoi Stati, ma che, come scrive Paolo Diacono (1), *multos Romanorum viros potentes, alios gladio extinxit, alios ex Italia exturbavit, et quum annum unum, et sex menses cum Messana sua conjuge regnum obtinuisset a puero de suo obsequio, gladio jugulatus est* Obbligò questo fatto, come abbiamo dal Sigonio, i Longobardi a cangiare la forma del loro governo nell' aristocrazia di quei tren-

(1) *De gest. Longobard.*, lib. II, cap. 32 e seg

tasei duchi, che da prima eletti dal re, in tutto erano subordinati al medesimo, e dipendenti da' suoi cenni, come suoi ministri e governatori delle città e provincie del regno. Questi, oltre la politica diretta influenza che dovevano avere nelle generali assemblee della nazione e nel di lei governo, regolavano ancora parzialmente gli affari civili, giudiziarj e politici del proprio ducale distretto e città, poichè *unusquisque dux suam civitatem obtinebat* (1), e tutti erano dello stesso grado e della stessa autorità nelle rispettive loro città, insidiandosi però a vicenda per usurparsi l' un l' altro parte dei rispettivi distretti che dominavano.

§ IV.

Fu il governo decennale dei trentasei duchi fra i Longobardi a un dipresso come quello dei decemviri fra i Romani, governo sostenuto e diretto da una tirannica prepotenza di alcuni pochi tra essi, in cui i fini politici tendevano tutti allo scopo di assicurare per ogni verso la propria tirannide e dispotismo. Questo è lo scopo a cui hanno sempre cospirato nelle repubbliche quelli i quali essendo in loro stato dai maneggi e dai raggiri dei fazionarj e demagoghi, per un dato tempo, concentrato il governo, spiegano un affettato zelo di sistemare e assicurare in apparenza più stabilmente la pubblica libertà; ma coll' oggetto di rendersi essi sempre più neces-

(1) Paul. Diacon., ibid.

sarj, e di rassodare così progressivamente e insensibilmente sempre più in sè stessi il dominio e il governo. *Lex sola*, dice il Gravina (1), *distinguit respublicas a tirannide, quæ non modo in dominatione unius, sed in imperio paucorum et universæ plebis deprehenditur, quando pro legibus imperant hominum voluntates.*

§ V.

Stanchi finalmente i Longobardi della anarchia tirannica de' loro duchi, descrittaci da Paolo Diacono e dal Baronio, dietro le lettere di S. Gregorio papa, non che delle discordie che necessariamente tra i duchi medesimi insorgevano e dividevano il regno, e informati inoltre che l'imperatore Maurizio meditava con Ghildeberto re de' Franchi di portar la guerra di là dell' Alpi contro di essi, che divisi e disuniti, era assai agevole l'opprimere e distruggere, ritornarono al gran principio della concentrazione de' poteri e della sovrana potestà, e divennero quindi all' elezione, nella persona di Autari figlio dello stesso Clefo, di un nuovo re. *At vero Longobardi*, così scrive Paolo Diacono (2), *quum per annos decem sub potestate ducum fuissent, tandem communi consilio Autharim Clephonis filium, regem sibi statuerunt.* Fu questi un principe ben savio e prudente, e ben diverso dal padre suo Clefo, che pensò tosto

(1) *De legibus*, cap. 16.
(2) Lib. III, cap. 16.

ai mezzi i più opportuni onde dare al suo regno un più decoroso e imponente aspetto, ed una più stabile e ferma forma di governo, secondo che le circostanze politiche del regno medesimo potevano permettere o esigere. A questo oggetto fece egli saviamente una pace triennale con Smaragdo esarca di Ravenna, come abbiamo dal riferito Paolo Diacono (1).

§ VI.

Ebbe Autari per moglie la piissima Teodolinda, figlia di Garibaldo re degli antichi Bavari, detti *Boi*, alla religione e consigli della quale si dice che si debba la conversione di Autari (benchè alcuni contraddicono, e riferiscono con più ragione questa conversione ad Agilulfo, successore di Autari, e secondo marito di Teodolinda) dal gentilesimo o arianismo alla cristiana cattolica religione, che ad esempio del re anche i Longobardi successivamente abbracciarono, sebbene alcuni la corruppero di poi, ritenendo tuttavia l'arianismo. Fu detto che l'elezione di Autari (che si aggiunse il prenome di Flavio sull'esempio degli imperatori romani, prenome ritenuto a titolo di dignità successivamente dai re longobardi) sia seguita sotto qualche condizione, a cui alcuni pretendono attribuire lo stabilimento legale

(1) Lib. cit., cap. 18. Pretendono alcuni che il pontefice S. Gregorio nella epistola ai vescovi d'Italia nominasse Autari principe nefandissimo; pretendono però altri che non di Autari ma dell'imperatore di que' tempi parlasse il pontefice S. Gregorio.

e permanente del regime feudale, come pretendono il Gianone (1) e Giorgio Adamo Struvio (2). Ma questa è una congettura che non può combinarsi col governo di Autari, che era appoggiato ad un pieno potere, e perciò gli si era desiderato un più lungo regno, perchè colle sue virtù morali, civili e politiche, delle quali era fregiato, potesse sempre più stabilire un regno florido, felice e potente pel suo successore e per l'Italia (3).

§ VII.

La storia ci insegna che presso tutti i popoli, sotto ogni specie di governo e di pubblica amministrazione si fece sentire tosto o tardi la necessità dell'unità del potere, che sola può prevenire le divisioni e le fazioni, stabilire l'ordine politico e civile, togliere e correggere i vizj ed i morbi ai quali va pur troppo soggetto lo stato della società politica. Dagli annali del genere umano si prova non pertanto che le repubbliche tutte sono sortite dalle viscere del dispotismo, allorchè il sovrano abusando della sua autorità e potere, ha sostituito il proprio ar-

---

(1) *Storia di Napoli*, lib IV, cap. 1, n.° 9.

(2) *Syntegma juris feudalis*, cap. 1.

(3) Il regno longobardo comprendeva il tratto di paese che è chiuso dall'Alpi e dall'Appenino, e andava sino a' confini tra Modena e Bologna, ma fu poi più esteso sino al ducato Beneventano, del Friuli e di Spoleti: Veggasi però più chiaramente la dissertazione seconda sopra le antichità italiane del Muratori, e i suoi Annali all'anno 505.

bitrio alla legge, ed ha reso incerto e precario il destino della nazione, e che terminarono di esistere allorchè mancando gli stimoli e le traccie delle virtù, e smarrita l'idea di una giusta e ragionevole libertà civile, si sono abbandonati gli uomini all'intemperante soddisfazione delle loro sfrenate passioni, col pretesto di una malintesa libertà.

§ VIII.

Non si può quindi negare nella giusta filosofia ed economia civile e politica, che il governo monarchico sia il primo principio di conservazione dell'ordine sociale e civile. La ragione, l'esperienza, il pubblico bene, e il genuino sistema civile e politico stabiliscono questa unità di potere che regge la medesima natura nella stessa Unità Divina. Dante nel suo libro della Monarchia ha eruditamente e diffusamente trattata e dimostrata questa verità politica. In questo trattato ha egli spiegati eccellenti principj di diritto politico relativamente al governo monarchico, se si eccettuano alcuni pregiudizj derivati dal partito Ghibellino che egli seguiva. Si reputa però per una giusta massima nell'ordine e nell'economia politica, che la successione de' maschi piuttosto che delle femmine, e del maggior fratello piuttosto che de' minori, sia più opportuna e adattata allo stabilimento, al buon ordine e regolamento degli imperi e regni (1), come ritennero i

(1) Buddeo, *De successione primogenitorum*, § XVIII et seq.

Longobardi nel loro regio governo quando fu ereditario. Non pertanto si hanno avuti esempi di eccellenti governi di donne che governarono imperi e regni.

§ IX.

Si pretende che pattuito fosse, nella elezione di Autari al regno de' Longobardi, che i duchi si mantenessero proprietarj ne' loro ducati, e che così venisse lacerata l'Italia da piccoli tiranni che cospiravano a distruggersi a vicenda con oppressione continua dei popoli soggetti. Aveva, è vero, Autari accordato ai duchi, avvezzi da dieci anni a governare i loro ducati con assoluto impero e potestà, che ritenessero i loro ducati sotto però l'alto dominio e la suprema ragione e autorità regia, e sotto la condizione che dovessero nell'erario regio contribuire la metà de' dazj e gabelle, perche servissero a sostenere il regio decoro e maestà, ma che il supremo ed eminente dominio ossia il potere dirigente risiedere sempre dovesse nella regia corona, dovendo i duchi prestarsi sempre pronti ad ogni richiesta colle loro forze ed armi a servire il re in ogni caso di guerra e di militare impresa; e l'altra metà doveva essere ritenuta dai duchi per impiegarla nel governo de' lor ducati per le spese e soldi de' loro ministri (1). *Hujus in diebus regni*, così scrive Paolo Diacono (2),

(1) Buddeo, *De successione primogenitorum*, § XVIII et seq.

(2) Lib. 3, cap. 16.

duces, qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit unde rex ipse, sive qui ei adhærerent, ejusque obsequii per diversa officia dediti alerentur. Da questo sistema stabilito da Autari co' suoi duchi, ne venne che hanno preteso alcuni, come si è già detto, di rinvenire le prime traccie almeno del sistema feudale, stato poi successivamente regolato da consuetudini e da leggi particolari, contro l'opinione di alcuni altri i quali credettero derivare codesto sistema dal regno de' Goti. Dicesi anzi che esso nacque ed ebbe un' origine oscura fra i dirupi e le catene montuose del Nord, e che spinse le sue radici successivamente fino sotto l' equatore. Il sistema feudale, come lo descrive il Montesquieu (1), era una quercia antica che si sollevava superba, di cui l' occhio non poteva vedere da lontano che il fogliame, e avvicinandosi vedevasi il tronco senza scoprire le radici, per cui conveniva scavare la terra per scoprirle.

§ X.

Nel regno de' Longobardi, che fu un governo misto di monarchia e di oligarchia, per qualche tempo, e qualche volta anche di tirannia, non si riconobbero altre leggi da principio che le loro consuetudini ed usi che variavano secondo i tempi ed i luoghi, lasciando ai forti e potenti la

(1) *Esprit des lois*, liv. XXX, chap. 1.

libertà di opprimere i deboli. Adottarono poscia per qualche tempo le leggi contenute nel codice Teodosiano e non nel corpo del diritto romano fatto compilare da Giustiniano, benchè fosse questo già introdotto in Italia sotto il governo militare di Narsete, da poi chè fu da esso distrutto il regno de' Goti, come diffusamente ne'suoi *Annali d'Italia* espone il celebre Muratori.

§ XI.

Rotari VII, re de' Longobardi (portato al trono da Gundeberga, vedova di Arivaldo e figlia della celebratissima Teodolinda, regina cui la nazione lasciò la scelta del re), fu un principe in cui del pari andavano congiunti un estremo valore ed una somma prudenza politica e morale, con alcuni vizj però proprj de' gran principi. Nell' ottavo anno del suo regno, dopo averlo dilatato e ingrandito coll' acquisto delle Alpi Cozie, di molte terre nella Liguria e di altre provincie, convocò un' adunanza de' duchi, dei conti, dei gastaldi, dei giudici e della nobiltà, colla loro approvazione formò e ordinò il codice delle leggi longobarde, nell' esordio del quale dichiarò che si era mosso a farlo per i continui travagli de' poveri e per le soverchie gravezze che dai più potenti soffrivano i deboli. A queste leggi fecero alcune aggiunte successivamente il re Grimoaldo, Luitprando, Rachi e Astolfo (1), e non si

(1) Sigonius, *De regno Italiæ*, lib. II ad ann. 668.

fece in esse alcun caso de' digesti, codici e novelle di Giustiniano, libri ignoti in Italia, e dimenticati quasi per cinque secoli anche in Oriente. Tutte le leggi però compilate nell' accennato codice portano in fronte la dichiarazione del concorso e intervento dei duchi, dei magnati, dei giudici e del popolo, distinto però dalla plebe, giacchè *plebs plane servorum loco habebatur, quæ per se nihil audet, nullique adhibetur consilio.* In fatti come hanno osservato Ugone Grozio, e dopo di lui il Gianone, la podestà legislativa in apparenza era posta nei suffragi dei duchi e magnati ed altri baroni del regno sulla proposizione fatta dal re o a di lui nome.

§ XII.

Passato il regno de' Longobardi in Carlo Magno, esso pure fece molte aggiunte al codice longobardo che volle conservare, ed altre in seguito ne fecero Pipino, Lodovico Pio, Lotario ed altri successori re d' Italia, della stirpe de' Carolingi, ma sempre coll' intervento del consiglio ed assenso de' magnati, giudici e magistrati che sotto il primo nome usato da' Longobardi di conti, visconti e gastaldi erano impiegati nel pubblico ministero e tribunali del regno. Prevenuti molti tra gli scrittori e storici, che nel solo diritto romano si abbia il fiore delle leggi civili, trattano le leggi longobarde col maggior disprezzo, e quali leggi barbare e inumane, come sembra che lo stesso marchese Scipione Maffei nella sua opera della

Scienza cavalleresca (1), parlando dei duelli, convenga. Ma il Montesquieu con altri dotti ed eruditi scrittori giudica queste leggi diversamente, e lo stesso Grozio, particolarmente ne' suoi prolegomeni alla Storia Gotica, fa un distinto elogio all' istituto civile e politico de' Longobardi; anzi nella maniera ed ordine con cui i re longobardi stabilirono le loro leggi, preferisce i Longobardi ai Romani medesimi: *Rudi illi populo*, scrisse un antico storico, *pro legibus erant antiquæ consuetudines, ac pœnæ a majoribus constitutæ, paucis expediebantur contractus, paucis dirimebantur lites secundum leges et jura gentium.* Su questo piano furono le leggi longobarde successivamente disegnate e concepite.

§ XIII.

Non si può dissimulare non per tanto che nel codice longobardo non si possano riscontrare alcune leggi incoerenti e infette de' pregiudizj civili e politici di que' tempi. Ma prese in complesso, e considerando le circostanze parziali nelle quali si ritrovava in Italia la nazione longobarda, possono disputare colle leggi romane del rispettivo merito, benchè non abbiano quella dignitosa maestà per cui il diritto romano si distingue dalle leggi delle altre nazioni. Il Gro-

---

(1) Lib. II, cap. 1, 2 e 3. Non ha mostrato il per altro eruditissimo marchese Maffei di avere ben esaminate le leggi longobarde con quel criterio civile e politico che esigevano.

zio (che avendo ben esaminate le leggi longobarde, fa di esse, come dissimo, un giusto elogio) osserva nella prefazione alla sua *Storia de' Goti*, che le romane leggi, fondate nelle costituzioni e rescritti imperiali, derivando dall' unica volontà del principe, facile ad ingannarsi e ad essere ingannato ed illuso, dovevano in conseguenza essere in frequente contraddizione tra esse, dettate spesso da un caso particolare, da un favore troppo parziale, e stabilite dal capriccio e dal dispotismo, e non dall' interesse pel pubblico buon ordine, per la giustizia e per la politica disciplina; là dove all' incontro presso i Longobardi non essendosi pubblicata alcuna delle loro leggi che prima non fosse stata ben digerita e maturata da tutti gli ordini della nazione, non doveva risultare da esse nel loro complesso alcuna cosa di pregiudizio al buon ordine pubblico e alla giustizia, fondata nelle leggi naturali e nel diritto di natura. Roberto Maranta non per tanto, giureconsulto però di volgar nome, nelle sue *Quistioni legali* ebbe l' impudente coraggio di tacciare le leggi longobarde di *gius asinino*. Ma la vera storia e filosofia civile e politica non è stata mai un pregio de' giureconsulti volgari e forensi, de' quali abbiamo madornali errori nell' interpretazione delle leggi romane medesime.

§. XIV.

Merita speciale menzione la provvidenza savissima delle leggi longobarde, che sul riflesso della debolezza naturale del sesso

femminile determinarono che ogni donna fosse sotto la tutela di un qualche uomo saggio, che si diceva *mundualdus*, dalla parola *mundium*, che così chiamavasi l'accennata tutela. Poteva essere *mundualdo* tanto il padre rispetto alla figlia, come il fratello verso le sorelle, e gli agnati in mancanza di questi. In difetto di tutti questi la corte regia, *curtis regia*, assumeva questo ufficio con delegare persone che ne adempissero l'incombenza, come si può vedere dalla legge 205 del re Rotari. Di questa provvidenza della detta legge durano ancora le vestigia negli statuti di alcune città e provincie dell'Italia, e specialmente nel regno di Napoli, dove più lungamente furono osservate le leggi longobarde.

§ XV.

Erano i legislatori longobardi convinti di questa giustissima massima e principio di ragione naturale e civile, che le leggi devono essere fatte per gli uomini e non gli uomini per le leggi, come sembra che pensassero alcuni imperatori romani nel loro spirito dispotico e tirannico. Vollero quindi che le leggi loro fossero alla loro indole e al loro spirito e carattere nazionale adattate, semplici, facili ed intelligibili. Rispetto però al contratto di matrimonio dalle leggi longobarde permesso tra i più stretti congiunti, il re Luitprando s'indusse con sua legge a proibirlo e circoscriverlo, *quia*, come egli si spiega nell'accennata sua legge, *Deo teste, Papa urbis Romœ, qui in omni mundo caput ecclesiarum Dei, et sacerdotum est, per suam*

epistolam adhortatus est , ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus. Diede con ciò prova il re Luitprando del suo esemplare rispetto e subordinazione verso il Sommo Pontefice della vera religione di Gesù Cristo, che egli sinceramente professava. Solevano inoltre i mariti fare alle mogli nel mattino successivo al primo loro congiungimento un eccessivo dono delle loro sostanze , sedotti dalle lusinghe e vezzi della moglie , detto *Morgengab.* Il re Luitprando con sua legge pensò saviamente di moderarlo alla sola quarta parte delle sostanze del marito , perchè il matrimonio non dovesse servire alle frodi e alle seduzioni delle femminili artificiose lusinghe ed arti.

§ XVI.

Acconsentirono i Longobardi che i Franchi , gli Alemanni ed altri popoli venuti a soggiornare e abitare nel regno d' Italia , seguir potessero le patrie loro originarie leggi nei contratti , nelle successioni ereditarie , nei giudizj e negli altri atti civili (1). Credevano essi di promovere la popolazione con facilitare agli esteri lo stabilimento nei loro paesi , giacchè massima fondamentale della loro politica era d' invitare gli stranieri a stabilirsi nel loro regno con premj e privilegi , e d' impedire all' incontro con gravi pene la diserzione dallo Stato e re-

(1) Veggasi il Muratori , sopra le *Antichità italiane*, *Dissertazione* XXII , tom. I.

gno loro, insinuando così un amore e attaccamento al loro sovrano..

§ XVII.

Ciò nondimeno era sempre un grave disordine del governo longobardo, che dovessero ritenersi e osservarsi diverse leggi facilmente in contraddizione tra esse. Siccome anche i Franchi, gli Alemanni e ogni altro popolo che si fosse stabilito nel regno d'Italia, dovevano essere sudditi dello stesso sovrano e governo; come mai potevano essere tra essi politicamente dalle rispettive leggi divisi e distinti, senza supporre il gravissimo assurdo che diversi Stati civili, costituiti da diverse leggi, possano formare l'unità d'uno Stato sotto un medesimo sovrano e governo? Fino sotto l'impero di Lottario nell'anno 824 abbiamo un editto contro gli accennati principj e massime di un retto ordine politico, con cui si ordinava che ciascuno de' sudditi seguir dovesse quella legge, o romana, o longobarda, o gotica, o di qualsivoglia altra nazione sotto cui avesse scelto di vivere, colla condizione però, che adottata una volta una legge, non fosse più lecito di ritrattarla e cangiarla.

§ XVIII.

Ma le leggi romane erano permesse e concedute ai soli antichi abitanti dell'Italia e agli originarj romani, nei contratti e nelle azioni forensi sì civili che criminali, nei testamenti e nelle successioni. Per altro queste leggi dovevano essere apprese dal solo codice di Teodosio, che era in maggiore stima

e riputazione presso i Longobardi, e non da quello di Giustiniano, come lo era presso i Goti (1). Il Muratori di più asserisce (2) che i Longobardi avessero in un loro codice distinto, compendiato e abbreviato il diritto romano, che egli trovò nella biblioteca Estense fra gli antichissimi codici de' quali quella celebre biblioteca fu fornita. Si crede però che questo codice, senza attribuirlo a' Longobardi, non contenesse che le stesse istituzioni di Giustiniano, abbenchè il Muratori non siasi data la briga di farne il confronto.

§ XIX.

Il re Luitprando con una sua legge fra le centotrentasette che da esso furono stabilite, *una cum omnibus judicibus de Austriæ et Neustriæ partibus et de Thusciæ finibus, cum reliquis fidelibus meis longobardis et cuncto populo assistente*, e che abbiamo nel codice longobardo (3), prescrive che i notari dovessero sapere e conoscere ambedue le leggi, romane e longobarde, per scrivere i contratti secondo quella legge che desideravano i contraenti. Secondo le leggi romane aspettar si doveva l'età di venticinque anni compiti per l'emancipazione, ma in questo furono specialmente modificate le leggi romane dalle leggi longobardiche, con permettere l'emancipazione prima anche degli anni venti. I Ro-

(1) Gothofredi *Prolegom. ad cod. Teodos.*
(2) *Antiquit. medii ævi*, tom. II, pag. 243.
(3) Lib. VI, tit. 37.

mani non sono stati paghi di avere dati estesissimi limiti alla patria podestà sopra i figli, ed hanno voluto di più allungare a questi la durazione della minorennità. Nell' avere però i legislatori longobardi anticipato il beneficio della libertà civile alla gioventù, furono, a parere di alcuni, più giudiziosi e ragionevoli de' Romani. Questo istituto civile longobardico era quello stesso ritenuto dagli Ateniesi, i quali non aspettavano ne' loro giovani che l' età di venti anni per riconoscerli quai veri cittadini e membri dello Stato, capaci della cognizione e amministrazione de' pubblici affari.

§ XX.

Non furono le sole leggi longobarde che approvassero i duelli; ma questo detestabile abuso della ragione naturale si mantenne ancora fra altre nazioni non incolte e barbare, e presso i Cristiani medesimi per lungo tempo, come nota Cujaccio (1); siccome pure gli altri generi di prova del ferro rovente, dell' acqua gelata e bollente, abolite poi particolarmente dall' imperatore Lotario nella sua costituzione inserita nel codice dei Longobardi (2). I duelli furono veramente assai prima aboliti e vietati dal saggio re Teodorico, come abbiamo già accennato (3),

---

(1) *De feudis*, lib. I, tit. 1, § *Si autem controversia.*

(2) Lib. II, tit. 55, § 31.

(3) Veggasi Cassiodor., *Variar.*, lib. III, epist. 24.

ma i Longobardi riportarono in Italia l'uso dei duelli, come giudizj di Dio, benchè sembri essere stato colle loro leggi alquanto ristretto e limitato, come si può rilevare dal libro primo e secondo delle leggi longobarde. Dopo Carlo Magno le leggi saliche, derivate dalla Germania, estesero il duello indistintamente agli affari e e alle cause criminali e civili. I popoli troppo ostinati essendo e prevenuti nella superstizione di credere che Iddio manifestasse da qual parte stesse il vero e il giusto mediante la prova dei duelli e le altre accennate, come del ferro rovente, dell'acqua gelata e bollente, fecero che gli stessi più potenti principi e sovrani non ardissero di proscriverle assolutamente. Disse quindi il re Luitprando in una sua legge, a proposito dei duelli e delle dette prove, che egli intendeva proibirle e proscriverle, *quia incerti sumus de judicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine injusta causa suam causam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostræ longobardicæ legem impiam vetare non possumus* (1). Ed in vero un fatto rimarchevole, rispetto alle prove della reità e innocenza per mezzo di duelli presso i Longobardi, l'abbiamo da Paolo Diacono (2), il quale ci racconta che Gundilberga, moglie del re Rodoalbo, accusata di adulterio, *tunc pro-*

(1) Lib. VI, leg. 65; et lib. I, cap. 10, leg. 91.
(2) *De gestis Longobard.*, lib. IV, cap. 49.

prius ejus servus Catellus nomine, a rege expetiit ut cum eo qui reginæ crimen ingesserat, pro castitate dominæ suæ monarchia dimicaret. Qui dum cum criminatore illo singulare certamen iniisset, cuncto populo adstante superavit, regina vero post hoc factum ad dignitatem pristinam rediit.

§ XXI.

Nella prova per duello la nazione longobarda secondava per altro il proprio genio e spirito guerriero, ma consideravasi non pertanto superstiziosamente questa pugna come un giudizio di Dio, siccome pure le altre prove colla croce, coll'acqua o fredda o calda e bollente. Lungo tempo vi volle e grande prudenza e costanza si richiese nei legislatori per sradicare dall'animo de' popoli questo barbaro e superstizioso pregiudizio. La religione illuminata ebbe gran parte a distruggerlo. Non è ormai che il fantasma di un falso onore, il quale tuttavia dia occasione ai duelli, non ostante le severe pene imposte ai duellanti dalle leggi civili e politiche.

CAPO QUINTO.

Continuazione sul governo e sulle leggi de' Longobardi.

§ I.

Avevano i re longobardi riservato a loro stessi l'esame e la spedizione delle cause maggiori e di alto rilievo coll'assistenza di persone che per quei tempi potevansi ritenere sufficien-

témente versate ne' principii del diritto sì civile che politico. Questi erano i notari di palazzo, i referendarj, i segretarj e gli scribi, tutti originalmente della classe e condizione de' notari che erano i primi personaggi che figurassero nella corte dei re longobardi per la spedizione degli affari civili e politici. I duchi longobardi non dovevano essere che governatori, anche ammovibili a piacere del re, de' loro ducati medesimi, ma successivamente per la debolezza di alcuni re seppero arrogarsi maggiore e più ampia autorità che non poterono poi esercitare specialmente sotto i re Luitprando e Astolfo, e qualche altro che seppe sostenere i diritti e il decoro della regia maestà.

§ II.

L' autorità reale nella sua costituzione doveva essere in sè stessa libera e assoluta, comunque permettessero i re che molta influenza avessero nel governo i primati ed i duchi nello stabilimento delle leggi e nella elezione e acclamazione ancora del nuovo sovrano. È sembrato pertanto a taluni, senza distinguere i tempi, che il governo longobardo fosse un misto di monarchico e aristocratico, e nella sua sostanza militare. Essendo derivati dalla Germania Settentrionale i Longobardi, avranno, rispetto alla forma del governo, conservati da principio alcuni costumi de' Germani, fra i quali scrive Tacito che *de minoribus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud prin-*

cipes pertractentur. Ma stabilitisi i Longobardi nell' Italia, il loro governo ebbe varie vicende, secondo il vigoroso spirito, o la debolezza de' principi che regnavano.

§ III.

Fu distribuito, come si è già veduto, il regno longobardo in tanti ducati, ne' quali i duchi nella loro originaria istituzione non dovevano essere che semplici governatori, dipendenti dal re; ma successivamente avendo usurpata una autorità quasi emula a quella del re, resero i loro ducati ereditarj mediante l' investitura che avevano estorta al re medesimo. Da questo stabilimento per tanto dei ducati longobardi alcuni pretesero, come si è pure già detto, trarre l'origine dei feudi. Altri però eruditi storici o giureconsulti vogliono che assai tempo dopo estinto il regno longobardo il diritto feudale abbia avuto il suo vero e proprio principio da una legge che Corrado detto il *Salico* diede nel 1026 nelle pianure di Roncaglia, dove gli imperatori di quei tempi tenevano le pubbliche assemblee nazionali. Ma con miglior fondamento si deve da più alti e remoti principj far derivare l' origine de' governi feudali, che alcuni la vogliono trarre da quella della servitù della gleba. Il voler però entrare in un esatto dettaglio sulla storia originaria de' feudi sarebbe un inoltrarsi in un oscuro laberinto pieno di andirivieni, poichè al dire del Gianone l' origine de' feudi è così ignota come quella del Nilo. Essendo oramai distrutte le

vestigia del governo feudale, è inutile il più oltre parlarne.

§ IV.

La religione de' Longobardi alla loro discesa e invasione nell' Italia era in parte ariana ed in qualche parte pagana. Il loro re Alboino seguiva la setta ariana e non già la pagana, come ha voluto far supporre il padre Daniele nella sua *Storia di Francia.* Antaro fu il primo re longobardo che abbia, per le efficaci insinuazioni della religiosissima regina Teodolinda sua consorte, abbracciati i dommi della chiesa cattolica, come si è già accennato poc' anzi, che seguirono poi i re longobardi fino a Desiderio, ultimo di loro, se si eccettuano Rotari e Ariovaldo, che si vogliono da alcuni storici far supporre tuttavia attaccati alla setta e superstizione ariana. Rotari però nel corpo di leggi che col consenso e consiglio de' primati e de' giudici, e alla presenza del popolo raunato in una dieta generale della nazione propose e pubblicò (1), diede un saggio di buona religione colla legge in cui prescrisse che colui il quale si fosse difeso col giuramento, non potesse più essere obbligato al duello nè ad altre prove in sua difesa. Viene per altro accusata dagli scrittori ecclesiastici quella legge supposta del medesimo Rotari, che proibisce il vestire l' abito monastico senza la licenza del re; ma dalla ragione su cui

(1) *Ex scriptor. rer. Italiæ*, t. I, parte 2.ª, pag. 17.

è appoggiata, è abbastanza giustificata: *De liberis hominibus*, così parla l' accennata legge, *qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant quam a nobis licentiam postulent. Hoc autem ideo dicimus quia audivimus aliquos ex illis non tam causa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu pro alia regali functione fugienda.* Questa legge però non già a Rotari deve essere attribuita, ma a Carlo Magno che l' aggiunse al codice longobardo.

§ V.

Credettero i re longobardi un giusto principio di ragione politica la tolleranza in punto di religione. Non perseguitarono quindi chicchessia per motivo di religione. Da più leggi che abbiamo nel codice longobardo si prova quanto Rotari, benchè supposto ariano, abbia favorito la chiesa cattolica, e quanti altri re, e specialmente Luitprando che era ottimo cattolico, abbiano ampliata l' autorità e il patrimonio de' vescovi, dotate ed arricchite chiese, monasteri e spedali, e rispettato con speciale ossequio il supremo Capo della chiesa. Con sì fatte liberalità religiose si credette forse di riparare i danni e le rovine che ne' primi anni del loro dominio i Longobardi recarono alle chiese e monasteri, e le rapacità e crudeltà usate contro i cattolici sudditi dell'impero. La dottrina ond'era fornito il sommo pontefice S. Gregorio, e la riputazione di santità e di virtù singolare che si aveva acquistato universalmente, ebbero la principal parte nella conversione della nazione longobarda colla regina Teodolinda, che aveva

portato dal patrio paese buoni e retti sentimenti di religione, coi quali ispirò nell'animo de' suoi due mariti, Autari e Agilulfo, la purità della fede e della religione, per cui Agilulfo fu indotto per principio di vera carità cristiana a riscattare i prigioni che i Franchi avevano fatto in Italia in varie scorrerie ne' precedenti governi.

§ VI.

Ad ogni modo alcuni de' re longobardi pretesero non per tanto di occupare alcune città e fondi allodiali che la chiesa romana intendeva a sè appartenenti; e specialmente il re Luitprando medesimo, principe altronde savio e che compose il suo regno con tante provvide leggi, è accusato dagli storici ecclesiastici di aver ritolto al Pontefice romano il patrimonio delle Alpi Cozie, poco innanzi confermato alla chiesa romana dal re Ariperto, e invaso il patrimonio sabinese col ducato romano. Non permisero i re longobardi che il clero estendesse il suo potere e la sua cognizione oltre le cose e le cause ecclesiastiche, o che i vescovi avessero parte nell' amministrazione politica del regno. Era riservato alla politica pietà e religione di Carlo Magno e suoi successori di restituire il sommo pontefice ne' suoi diritti e ragioni territoriali, e difendere e sostenere la sua giurisdizione e dignità.

§ VII.

Ritornando alle leggi de' Longobardi, si osserva che il Bodino (1) condanna distintamente

(1) *De republ.*, lib. VI, cap. 6.

la legge del re Rotari, che volle punito colla morte il reo di furto, nel caso che per il furto del valore di dieci scellini (*siliquæ*) non potesse redimersi con ottanta scellini, ciascuno dei quali costituiva la sola vigesima quarta parte di un soldo: *Siliqua vigesima quarta pars solidi est*, come scrive Isidoro (1). Rettamente intende il Bodino che questa legge offenda lo stesso buon senso e tolga ogni proporzione della geometria morale della pena col delitto, prescritta non solo dalla filosofia naturale, ma dalla civile e politica niente meno. Vien posta da questa legge su un egual bilancia la somma vile di soli ottanta scellini (vale a dire a un di presso di soldi tre e mezzo circa di que' tempi) con la vita di un uomo, con quella vita sì preziosa che, secondo la sana filosofia e il diritto di natura, e secondo i giureconsulti romani medesimi, non può esser suscettibile di estimazione a danaro e a prezzo alcuno. *In homine nulla corporis æstimatio fieri potest* (2). Il re Luitprando quindi in una sua legge (3) ha creduto di dover correggere, in parte almeno, la legge di Rotari, rispetto alla pena dei furti, senza però averla riformata intieramente.

§ VIII.

Da quella ingiusta e iniqua considerazione della vita dell' uomo, che fu comune nelle

(1) *Origin.*, lib. XVI, cap. 24.
(2) Leg. I et ult., D. *De his qui furer. vel dejecer.*; leg. 3, D. *Si quadrupes pauper fecisse dicatur.*
(3) Lib. VI, leg. 26, cod. *Leg. Longob.*

leggi de' popoli derivati dal Nord, ne venne che esse eguagliarono, e posero a livello di proporzione la pena pecuniaria colla pena di morte naturale, e imposero questa a delitti meno gravi, e quella ai più enormi. Infatti la pena dell' omicidio doloso e premeditato, delitto contro cui richiamano la natura e ogni diritto divino e umano, secondo le leggi longobarde scontar potevasi col denaro, e in mancanza di questo colla cessione di altrettanti beni quanti importar potesse la pena pecuniaria imposta al delitto di omicidio; e tutto ciò però in parte a profitto de' parenti ed eredi dell' ucciso.

§ IX.

Per sistema politico, eccettuati certi delitti che interessare potessero la pubblica sicurezza dello Stato e la dignità del sovrano, presso che tutte le pene nelle leggi longobarde consistevano in composizioni pecuniarie, delle quali una parte toccava alla persona lesa dal delinquente, e chiamavasi *Wedrigeldium*, e l' altra qualche volta al giudice stesso, ma per l' ordinario al regio fisco, e dicevasi *Fedra*. Nella parte che doveva appartenere alla parte lesa, che era la metà, e più ancora, secondo le circostanze del caso e la condizione della persona offesa, si aveva per oggetto di compensarla del danno dall' ingiuria e offesa patito, e di obbligarla al perdono; se poi la parte offesa dopo essere stata soddisfatta si fosse vendicata, questo diveniva un delitto pubblico da punirsi colla maggiore severità; ottima prov-

videnza politica per assicurare la pubblica pace e civile tranquillità. Dal principio del regno longobardo queste composizioni erano assai tenui e leggiere, finchè il popolo longobardo fu povero; ma arricchitosi successivamente nelle conquistate provincie dell'Italia, furono le composizioni notabilmente accresciute, come si ha specialmente da una legge di Rotari rispetto alle ferite (1).

§ X.

Quando, e' ben di rado, si condannava alcuno reo di gravissimo delitto alla pena di morte, i beni del condannato erano salvi sempre a' suoi figli ed eredi, nè andavano soggetti alla confisca, che la legge romana aveva stabilita però ne' soli casi di lesa maestà nel primo grado (2), ai quali Giustiniano l'aveva circoscritta contro il primiero sistema fiscale. Peraltro era antica consuetudine de' Longobardi ne' gravi delitti, di commettere la decisione alla singolar pugna di due campioni, uno per l'accusato, l'altro per l'accusatore. Questa consuetudine essendo passata in legge, fu molto tempo praticata anche da altre nazioni che da' Longobardi l'appresero, come abbiamo accennato poc' anzi nell'antecedente capo al § XX e seguente.

§ XI.

I costumi furono pure un oggetto particolare nelle leggi lombarde; si provvide al-

(1) *Cod. Longobard.*, lib. I, tit. 7, § 15.
(2) Auth. *Bona damnatorum*, cod. *De bon. proscriptor. seu damnator. ex.*, Novell. 134, cap. ult.

l' onestà delle donne e alla loro debolezza, come si è già esposto, coll' assegnare loro un tutore speciale, o nel padre, o nel più prossimo parente, o nel marito medesimo, che vegliar dovesse su la loro condotta e costumi, e senza il cui consenso nulla oprar potessero (1). Questa dipendenza delle donne era stabilita anche dai Romani ne' tempi migliori, ma da Giustiniano fu allargata di molto la condizione e la libertà donnesca, probabilmente per compiacere alla sua Teodora, che tanta parte ebbe nelle leggi di Giustiniano a favore delle donne. Savissima è pure quella legge che si ha nel libro primo del codice longobardo (2), per cui se un padrone abusava della moglie del suo schiavo, l' una e l' altro dovevano essere liberi. Con questa legge si preveniva, senza soverchio rigore, l' incontinenza de' padroni verso le mogli de' loro schiavi, e compensavano saviamente il torto fatto allo schiavo coll'abuso della di lui moglie, contro la corrotta morale de' Romani che allentava la briglia all' incontinenza de' padroni verso le mogli de' loro schiavi. La schiavitù domestica fu difatti assai più umana e morale presso i Longobardi, che non fu presso i Romani, i quali si attribuivano il barbaro e crudele diritto di straziare a loro talento i servi, quando questi presso i Longobardi erano

(1) Heineccius, exercit. 25 *de marito tutore et curatore uxoris*, cap. 1 et 2.
(2) Tit. 50, § 5.

trattati anzi con ogni officio di umanità, alla qual cosa avevano provveduto le stesse loro leggi. È però notabile quella legge longobarda che punisce colla stessa pena l'aborto procurato ad una serva, come quello di una giumenta; la qual pena era di tre soldi d'oro per indennizzare il rispettivo padrone. Strano e ingiurioso all' umanità certamente era questo paralello, eguagliandosi il parto umano a quello d' una bestia.

§ XII.

Una saggia provvidenza delle leggi longobarde fu ancora quella, che se gli officiali della giustizia, i magistrati non usassero la dovuta diligenza e sollecitudine a rendere giustizia, dovevano dopo un certo termine assai breve soddisfare del proprio alle persone interessate nella causa e istanza; stimolo fortissimo a farli attenti nei loro officj, e solleciti a spedire le cause. Generalmente ogni giudice di prima istanza, chiamato in lingua longobarda *sculdas*, doveva nello spazio di giorni quattro aver terminata la causa, e il giudice di seconda istanza in sei giorni; e se il caso si fosse tuttavia trovato dubbioso e difficile, le parti dovevano in capo a dodici giorni riferirlo innanzi al re per avere dal suo sovrano oracolo la decisione definitiva, che per lo più la terminava con una transazione. Non usavasi presso i Longobardi di servirsi di avvocati e di procuratori, perchè in quei tempi non si attendeva agli studj della giurisprudenza e della avvocatura, e si credeva che ognuno fosse abbastanza eloquente nella pro-

pria causa e per dire le proprie ragioni: *Omnes*, dice Cicerone, *in eo quod sciunt, satis sunt eloquentes.*

§ XIII.

Paolo Wanefredo detto il *Diacono*, che scrisse la storia de' Longobardi forse con quel pregiudizio comune agli storici della propria nazione e patria, fa un elogio grande del governo longobardo. Asserisce che sotto quel regno non si usava violenza, non si tendevano insidie, ninno v'era che angariasse e spogliasse altri ingiustamente, non v'erano furti e ladronecci; ognuno andava ovunque piacevagli sicuro e senza timore, e la giustizia era amministrata esattamente e imparzialmente. Sarà esagerata alquanto questa relazione, contraddicendovi il cardinal Baronio a cui è sembrata un paradosso, e scritta da un autore troppo parziale, come originario longobardo, *sed longobardus et ipse, suæ genti nimium favit;* ma non si potrà dire del tutto menzognera, secondo le memorie di alcuni scrittori, almeno sotto que' savj re che sul trono longobardo sederono e l' onorarono; nè il cardinal Baronio merita tutta la fede avendo mostrato troppo mal animo contro i Longobardi, forse sopra certe memorie di greci scrittori che hanno troppo esagerato in odio de' Longobardi per avere essi sottratta l' Italia al dominio e impero greco (1).

---

(1) Pietro Diacono, monaco cassinense, credesi aver

§ XIV.

Il re Astolfo (succeduto al fratello Rachi che si fece monaco Cassinense, dopo aver governato il regno con somma prudenza e moderazione, ed aver promulgate varie saggie e provvide leggi che abbiamo nel primo, secondo e terzo libro del codice delle leggi longobarde) essendosi impadronito di Ravenna, dell' Esarcato e della Pentapoli (per cui all' impero d' Oriente fu tolta ogni ombra di dominio e di autorità nell' Italia, se si eccettuano la Sicilia e alcune piazze marittime della Puglia e della Calabria, che per mancanza di armate marittime non poterono essere tolte ai Greci), e minacciando la città stessa di Roma, l'imperatore d' Oriente, che pretendeva di ritenere ancor qualche vestigio della sua sovranità sopra Roma, credette di incaricare il Pontefice a procurare la restituzione di queste provincie e a sollecitare a questo effetto i soccorsi del re di Francia. Gregorio III, sommo pontefice, inviò bensì in Francia i suoi nunzj, accompagnati dai deputati del popolo romano, ma incaricati di presentare a quel re il decreto del senato e del popolo romano medesimo, per cui implorando la di lui protezione e sottraendosi da ogni sog-

---

compilate le leggi longobarde nei tempi dell' impero di Lotario II o di Ruggero re di Sicilia nel XII secolo, per ordine dello stesso Lotario. Un più esatto codice delle leggi longobarde abbiamo dal Muratori nella sua *Raccolta degli scrittori delle cose d'Italia*, t. I, part. 2.ª

gezione e vassallaggio verso gli imperatori orientali che non erano già da lungo tempo in istato nè di governare, nè di difendere Roma e l'Italia, dichiararono solennemente il re di Francia sovrano di Roma. In seguito il Pontefice Stefano III recatosi egli medesimo in Francia, la protezione implorando del re Pipino contro i Longobardi e il loro re Astolfo (che pretendeva il dominio di Roma e del suo ducato e territorio, dopo avere già conquistato, come si è detto, l'Esarcato e la Pentapoli), a nome del senato ancora, del clero, della nobiltà e del popolo romano, dichiarò il re di Francia e i figlj patrizj e signori di Roma. Ciò non pertanto Pipino, prudentemente e onestamente oprando, si interpose co' suoi offici efficacemente presso il re Astolfo perchè restituisse i luoghi e territorj occupati, ma inutilmente; quindi Pipino, stimolato dal papa, dichiarò la guerra ad Astolfo, che dopo non molto tempo trovandosi alla caccia, percosso da un fulmine, come scrive Erchemperto, rimase estinto mentre meditava grandi disegni di vendicarsi dell'oppressione de' Francesi e di riordinare di nuovo la guerra, senza aver lasciata alcuna discendenza da esso, ma soltanto alcune savie e prudenti leggi compilate nel volume delle leggi longobarde. Ebbe Astolfo i vizi, non i talenti di conquistatore, guidato nelle sue imprese più dall'audacia che dal consiglio e dalla prudenza, e perciò le sue conquiste non furono durevoli, e l'ambizione sua che lo sti-

molava all' ingrandimento del suo regno longobardo, operò il contrario effetto accelerandone la caduta.

§ XV.

Tutto pertanto disponeva e preparava la strada al trono dell' impero d' Occidente e del regno d' Italia al re di Francia. Dichiaratasi la guerra contro i Longobardi, discese Pipino re di Francia dalle Alpi, ridusse sotto il suo dominio Ravenna, l'Esarcato e la Pentapoli, e preso possesso di Roma, investì i pontefici romani di una signoria territoriale (subordinata però in principio all' alto dominio del re di Francia) sopra Ravenna, l' Esarcato e la Pentapoli e Roma medesima. Carlo Magno, figlio e successore di Pipino, dopo avere ripudiata la figlia di Desiderio re de' Longobardi succeduto ad Astolfo, già sua moglie, e sposata invece Ildegarda di Svevia, proseguì e condusse a fine la guerra contro i Longobardi, con avere sconfitto e fatto prigione lo stesso Desiderio, ultimo dei loro re, che condotto in Francia, finì ivi i suoi giorni miseramente. Le discordie di Desiderio coi pontefici romani protetti dai re di Francia, aprirono sempre più la strada al suo precipizio e alla distruzione del regno longobardo.

§ XVI.

Così venne a terminare intieramente il regno de' Longobardi, massime dopo che Adalgiso figlio di Desiderio (1), assunto già

(1) Unito con alcuni duchi longobardi Adalgiso pensò

dal padre per collega nel regno, ricoveratosi sotto la protezione dell' imperatore d'Oriente a Costantinopoli, dove prese il nome di Teodato, ebbe a finire esso pure i suoi giorni esule nella Grecia col vano titolo di patrizio (titolo che valeva quello di vicario o luogo-tenente imperiale) che gli conferì l' imperatore d' Oriente, pretendendo egli con questa vana formalità di conservare un fantasma del perduto diritto su l' impero d'Occidente, sopra Roma e l' Italia. Procurò veramente l' imperatrice Irene, già moglie di Leone quarto, che allora reggeva l' impero d' Oriente, di restituire nel regno longobardo Belgiso, e con essa erano di concerto alcuni duchi longobardi medesimi, tra i quali particolarmente Arigiso, duca di Benevento; ma la potenza di Carlo Magno fece svanire un tal progetto e meditata impresa, e ridusse all' obbedienza sua lo stesso Arigiso cogli altri duchi longobardi.

§ XVII.

Il regno de' Longobardi, benchè nel suo principio sia sembrato aspro ed incolto, si era reso in seguito placido, colto e polito,

---

di entrare in Italia con una armata navale de' Greci, e ricuperare il regno longobardo; ma la morte del greco imperatore Costantino Copronimo fece sventare questa macchinata congiura. Dopo però la di lui morte, Irene Augusta, moglie di Leone, figlio e successore di Costantino, usurpatosi colla morte del marito l'impero, aveva procurato invano di restituire Adalgiso nel regno d' Italia.

è per lo spazio di più di dugent' anni che durò, era d' invidia alle altre nazioni, benchè da qualche scrittore siano stati ingiustamente dipinti i Longobardi per crudeli, inumani e barbari. Gustero, segretario dell' imperatore Federico primo, e celebre poeta di que' tempi, così cantò nel suo poema de' Longobardi:

Gens astuta, sagax, prudens, industria solers,
Provida consilio, legum jurisque perita.

Le loro leggi, nella maggior parte saggie e giuste, scampate perciò dall' ingiuria del tempo, provano la loro umanità, giustizia e prudenza civile (benchè da taluni siano ingiustamente tacciate di barbare ed inumane), e quindi furono conservate da sì lungo tempo, massime in molti statuti e leggi municipali di tante provincie e città, specialmente della Lombardia (1). Ricevettero bensì queste leggi dalla loro origine in poi delle aggiunte, concepite però sul loro spirito, ma giammai formali cambiamenti. I capitolari aggiunti alle leggi longobarde specialmente da Carlo Magno e suoi successori, avevano rapporto ad alcune nuove circostanze succedute nel governo politico e nel governo economico. Alcuni altri capitolari si sono aggiunti intorno al governo ecclesiastico; ma tutti hanno

(1) Nella Lombardia, e presso i Milanesi specialmente, la legge più comune era la longobarda, e dopo questa la romana, che era quella che singolarmente professavasi dal clero.

fatto parte del diritto longobardico. Molti illustri giureconsulti, massime del regno di Napoli, si impiegarono a spiegare e illustrare le leggi longobarde con chiose e commenti per collazionarle colle leggi romane, e porle in qualche stima a fronte del codice Giustiniano e delle Pandette; ma successivamente andate affatto in disuso e in dimenticanza le leggi longobarde, non vi fu più professore che impiegasse i suoi studj sopra le medesime. Una prevenzione troppo parziale per le leggi romane ha screditato a torto le leggi longobarde. I Normanni però per lungo spazio di tempo, da che conquistarono la Puglia, la Sicilia e il regno di Napoli, tennero tanto conto delle leggi longobarde, che le anteposero a tutte le altre, e specialmente alle romane. Del resto fu sempre un vizio notabile nel sistema della legislazione de' Longobardi quello di lasciar sussistere nel tempo stesso un doppio corpo di leggi, cioè le romane e le longobardiche, benchè i Longobardi e gli Italiani fossero oramai divenuti un corpo solo, e formare dovessero una sola e individua nazione e un solo stato civile e politico.

CAPO SESTO

Di Roma, del suo particolar governo e delle sue leggi al tempo de' Goti, de' Longobardi, e successivo.

§ I.

Conviene ora favellare di Roma e del suo governo interno politico e delle sue leggi, dachè i Goti ed i Longobardi dominarono la maggior parte dell' Italia e dell' impero Occidentale oramai sfasciato e distrutto, e dachè quello ancora d' Oriente veniva successivamente a perdere ogni politica influenza di dominio sopra Roma e gli Stati ad essa annessi. Dopo che Costantino, forse con non troppo maturo politico consiglio, volle trasferire la sede dell' impero nella nova sua città da esso eretta, per così nobilitarla e renderla celebre, Roma andò sempre più decadendo dal suo antico splendore e dignità, e a subire quasi la condizione di una semplice città provinciale. Legislatrice e capitale una volta, per così dire, del mondo intiero, dovette Roma ricevere le leggi e il governo da straniere nazioni, e divenire bersaglio, in certo modo, de' conquistatori dell' Italia.

§ II.

Questa città, che fece già una figura così luminosa nell' impero romano, dopo l' invasione in Italia de' popoli settentrionali venne soggettata a diversi governi. Gli officiali reggenti, ora nominati dall'imperatore d' Oriente,

e ora scelti dallo stesso popolo romano, ora intrusi da sè stessi e dalla forza dell' armi, vi esercitavano precariamente una autorità e potestà assoluta. Si osservava spesso in quei tempi in Roma un miscuglio bizzarro di dispotismo, d' aristocrazia, di democrazia e di anarchia, in cui successivamente venne ad avere molta influenza il politico accorgimento della corte pontificia per regolare i movimenti e dirigere il governo secondo che le sembrava opportuno per prepararsi nel governo di Roma uno stabile predominio, e dare poi essa la legge al medesimo. Desidero che si ritenga la massima, ch' io non confondo la Corte di Roma colla persona del sommo pontefice qual capo della religione e vicario di Gesù Cristo. La Corte rappresenta il sovrano temporale di Roma, che va distinto nella persona del pontefice, dal sublime carattere del divino vicariato che egli sostiene.

§ III.

Gli imperatori d' Oriente non cessavano di eccitare turbolenze e sedizioni in Italia e in Roma, e di attribuirsi il dominio di questa, senza essere in istato di proteggerla e difenderla. Si videro nella necessità successivamente di pregare i pontefici di Roma a conservar loro questa città e mantenerla fedele coi dipendenti Stati d' Italia al loro dominio, e sollecitare a questo oggetto, come si è già accennato, il soccorso del re di Francia. Quindi i re longobardi, gli esarchi e gli stessi pontefici si trovarono in uno stato continuo d' invasione e di guerra

per conseguenza di quella confusione generale in cui era involto il governo e l'ordine tutto dello stato politico di Roma.

§ IV.

Sono ben lontano dal ricercare ed esaminare nella politica e ne' successivi accrescimenti della potenza ecclesiastica argomenti e induzioni che possano offendere il rispetto e la sommissione dovuta ai sommi pontefici della nostra santa religione cristiana. Dirò pel contrario, con tutti gli uomini saggi, religiosi e imparziali insieme, che la potenza ecclesiastica ha procurati grandi beneficj all'impero e all'ordine politico e civile medesimo, comunque altronde i molti mali che si dicono indi derivati, possano forse essere attribuiti all'abuso di questi beneficj medesimi e ai modi e titoli con i quali si ottenevano e venivano compartiti. Dachè le virtù più eminenti, la più saggia moderazione e prudenza, e insieme una vera e singolare pietà sono divenuti titoli necessarj nel supremo pontificato, non si può a meno di non benedire e secondare con tutti i nostri voti questa santa e religiosa autorità sovrana che tende a legare gli uomini tra essi con i vincoli di una carità e affezione comune, ed anche a promovere la pace e tranquillità temporale.

§ V.

L'autorità e dominio che gli imperatori d'Oriente (giacchè l'impero Occidentale era stato distrutto e abbattuto coll'ultimo effimero imperatore Augusto) si attribuiva-

pretendevano sopra Roma, trovandosi in uno stato precario, veniva sempre più a indebolirsi e perdere ogni forza morale e politica nella opinione de' Romani. Anzi fino ai tempi dell'imperatore Onorio, Alarico re de' Goti obbligò Roma a far alleanza seco lui contro lo stesso imperatore Onorio che non potè opporsi (1). Fu in queste circostanze che i pontefici, mossi probabilmente dal suggerimento dello stesso popolo, che mal soffriva il dominio greco che gli era di aggravio e peso, senza procurargli alcun soccorso e sollievo nelle critiche circostanze in cui si trovava, pensarono di aggiungere la signoria di Roma al loro patrimonio temporale. A questo oggetto temendo la potenza de' Longobardi che venissero ad occupare e signoreggiare Roma ancora col resto degli Stati dell' Esarcato, gli stessi pontefici cooperarono alla distruzione del regno dei Longobardi in Italia, ciò che loro finalmente venne dato di eseguire.

§ VI.

Fu opera del pontefice Gregorio III che, per far argine alla potenza del re longobardo Astolfo, che già si era impadronito di Ravenna, dell' Esarcato e della Pentapoli, Roma col suo senato e popolo si mettesse sotto la protezione di Carlo Martello, il quale, benchè col semplice titolo di maggiordomo della corte del re, dominava la Francia, o usava

(1) Procopius, *De bello gothico*, lib. I. — Zosimus, lib. VI.

della regia potestà in quel regno. Successivamente essendo Pipino, figlio del detto Carlo, stato creato ed acclamato re di Francia dopo la degradazione della prima stirpe reale, come già si è riferito, si implorò da Roma la protezione specialmente di Pipino, e dal pontefice, a nome del senato e del clero, della nobiltà e popolo romano, fu egli dichiarato patrizio e signore di Roma per tutta la sua reale discendenza.

§ VII.

Ugone Grozio, seguito da Vincenzo Gravina nel suo *Trattato dell' impero romano*, e dal marchese Maffei nella sua *Verona illustrata*, ha affermato che lo stato di Roma non cessò, nè sotto Augusto, nè dopo di esso fino ai tempi de' Goti e Longobardi, di essere veramente e propriamente considerato per una repubblica, come sempre nell'uso del favellare si chiamava, talchè repubblica e impero romano dovessero significare la stessa cosa, nè altro dovesse essere l' imperatore che il primo personaggio della repubblica e dello Stato (1). Non pertanto dalla storia di Roma si ha che anche sotto gli stessi imperatori il governo di Roma fosse un misto di monarchia, di dispotismo militare e qualche volta di repubblica ancora, e specialmente dopo l'in-

(1) Il nome di repubblica si ritrova nelle iscrizioni quasi in ogni città d' Italia, che aveva una forma ed effigie di Roma nei loro magistrati e governi, sempre però sotto l' alto dominio dell' impero.

vasione de' popoli settentrionali dell' Italia, del barbaro furore de' quali fu più volte vittima Roma medesima. La dignità stessa imperiale ora era elettiva e dipendente dall' autorità del senato e del popolo, ora per consenso dello stesso senato e popolo era considerata una monarchia ereditaria e dipendente dalla disposizione dell' attuale possessore del trono cesareo come un bene e patrimonio privato; ora venivano dalle guardie pretoriane a loro arbitrio e capriccio innalzate a questa dignità persone da esse tumultuariamente nominate ed acclamate, che per lo più vi mantennero ed esercitarono un dispotismo militare. Il Gronovio con altri ha preteso che le sole milizie avessero diritto all' elezione degli imperatori di Roma, e che i decreti e le conferme del senato ed il consentimento del popolo fossero formalità vane e illusioni, giacchè il senato e il popolo nè pretesero nè si arrischiarono mai di rifiutare un imperatore eletto da' pretoriani e dalle legioni.

§ VIII.

Anche presso i Goti ed i Longobardi le loro milizie alcune volte si sono date l' arbitrio di creare e deporre i loro re, i quali perciò alcune volte si sono trovati nella necessità di ricevere dalle milizie stesse le leggi del loro governo. La corona reale de' Goti e dei Longobardi non era pertanto più ereditaria che quella dell' impero romano. Egli è vero che per sentimento generale della nazione e per le costumanze e leggi intorno alla suc-

cessione e alla regia autorità presso i Goti e Longobardi, osservate fedelmente anche dalle milizie, vero e legittimo principe e sovrano diveniva colui che si giudicava capace di governarli, e che come tale era riconosciuto dalla nazione e dal di lei consentimento portato e confermato sul trono, come dalla storia di quelle nazioni si rileva; la qual cosa non avveniva nelle elezioni degli imperatori romani, essendosi troppo spesso veduti sul trono Cesareo mostri di tirannia e di scelleratezza, imbecilli e voluttuosi, intrusi sul medesimo dalla forza, dalla violenza e prepotenza delle milizie che obbligavano il senato e il popolo a consentirvi.

§ IX.

Comunque le guardie pretoriane e le legioni disponessero troppo di sovente in Roma del trono imperiale, è però certo che gli imperatori eletti, almeno i più accorti, savi e politici, facevano molto maggior conto nelle loro elezioni se confermate venivano dal senato e dal popolo, riconoscendo specialmente dal senato e dal popolo il titolo legittimo della loro augusta dignità. Ritenevasi per massima costante in Roma, che l'accettazione e il consenso del senato e del popolo, comunque estorto dalla forza, dalla violenza e prepotenza militare, realmente costituivano vero e legittimo imperatore colui che da prima doveva essere considerato soltanto un usurpatore e tiranno, per essere dai pretoriani e dalle legioni portato tumultuariamente sul trono Cesareo.

§ X.

Giustiniano per avvilire sempre più il popolo romano volle sopprimere e togliere la dignità del consolato di Roma, benchè ridotto oramai a un vano titolo d' onore, e l' esarca Longino si arrogò, come si è già accennato, l' autorità a lui incompetente di sopprimere la dignità senatoriale col senato intiero, non che di cangiare in Roma la forma del governo e stabilire più duchi o capi delle provincie romane, riducendo Roma stessa alla condizione precaria di semplice ducato provinciale. I re goti avevano conservato a Roma il suo lustro e splendore nel consolato, nel senato e nel diritto romano medesimo, secondo cui si governava. Ma Giustiniano e l' esarca Longino, in odio del governo dei Goti, ebbero tutto l' impegno di distruggere in Roma ogni memoria del regno de' Goti, ritenendo soltanto in vigore il diritto romano, ma però nel modo in cui Giustiniano lo fece compilare. Il consolato restò pur sempre in seguito abolito, ma del senato almeno un' ombra o un fantasma, dirò così, si è tuttavia conservato, massime poichè Roma e il suo Stato cessarono di essere sottoposti all' impero d' Oriente. Fu però in seguito il senato romano vie più ristabilito allorchè il popolo romano, sedotto dagli empj consigli di Arnaldo da Brescia, tentò ed ardì di mettersi in libertà e scuotere la signoria che i romani pontefici avevano acquistata sopra Roma.

§ XI.

Si mantenne in Roma il diritto romano

anche prima dei due codici Teodosiano e Giustiniano, succeduto uno all'altro nelle costituzioni e rescritti imperiali e nella tradizione delle antiche sue leggi; solamente sotto il governo e regno de' Goti vi si erano introdotte alcune loro costumanze e leggi, che furono poi abolite col regno stesso gotico, avendo voluto Giustiniano che il solo corpo delle leggi romane, da esso fatto compilare, e le successive sue novelle costituzioni dovessero essere osservate anche in Roma. Tuttavia poichè i pontefici romani ebbero o precariamente o assolutamente il governo e dominio di Roma, introdussero le così dette loro decretali, nelle quali varj pontefici vi ebbero parte, secondo le circostanze morali e politiche de' rispettivi loro tempi. Queste non erano propriamente che rescritti secondo i casi proposti ai pontefici, con i quali rescritti venne il diritto romano alterato, modificato o circoscritto, e stabilita la base del così detto diritto canonico. Le leggi che si deducono dai principj della religione hanno per oggetto primario la bontà e virtù particolare dell'uomo considerato in sè stesso, e non relativamente alla società civile e politica. Questi due distinti oggetti furono confusi insieme e alterati nel diritto canonico, perchè i pontefici vi vollero figurare, e come legislatori ecclesiastici in ciò che riguardar possa la religione e la chiesa, e come legislatori civili e politici nella loro qualità di principi temporali, che per sè deve essere distinta da quella de' sommi pontefici.

Pertanto gli accennati rescritti, che furono poi denominati decretali, sopra i quali è fondato il diritto canonico, essendo complicati nei detti due differenti oggetti, non potrebbero in ogni modo essere una perfetta e compiuta legittima legislazione civile e politica per servire di sussidio e supplemento alle leggi civili, come si è preteso per tanto tempo nelle stesse scuole della giurisprudenza civile. In tutto ciò però che ha immediata e necessaria relazione colla religione e con i di lei inviolabili diritti, gli oracoli del Vaticano dovranno sempre essere rispettati e onorati.

§ XII.

Nell' anno 1142 i cittadini romani, sedotti e illusi da Arnaldo da Brescia, famoso eresiarca e uomo fanatico, fecero una sollevazione contro il governo pontificio, pretendendo scioccamente di rimettere in piedi l' antico senato e la primiera repubblica. Questo sedizioso entusiasmo durò per qualche tempo, fomentato sempre più dalle persone che non già una ragionevole libertà civile e politica pensavano di stabilire, ma un anarchico libertinaggio, in cui la giustizia, il buon ordine civile e politico e le leggi tutte venissero soffocate e compromesse, come fu sempre l' oggetto di tutte le tumultuarie popolari sollevazioni. Ma le armi e la potenza dell' imperatore Federico I, invocati dal pontefice, come difensore che doveva essere della chiesa e del suo capo, restituirono a Roma la quiete e la tranquillità, e alle leggi e al governo il dovuto rispetto e sommessione, colla pena dovuta all' empio Arnaldo.

CAPO SETTIMO.

Di Carlo Magno, del suo governo e delle sue leggi.

§ I.

Vinti i Longobardi e conquistato il loro regno, si portò Carlo Magno a Roma, dove ricevette gli onori dovuti agli esarchi e patrizj; asserendo il Goldasto (1) che il patriciato romano per sè fosse uguagliato alla dignità imperiale, e fu riconosciuto dal pontefice Adriano I formalmente re d'Italia, titolo confuso con quello di re de' Longobardi, sebbene questo titolo pel diritto della vittoria e per la conquista del loro regno gli doveva già appartenere (2). Il Sigonio asserisce che Carlo Magno, debellato e fatto prigioniero Desiderio, ultimo re de' Longobardi, siasi fatto incoronare dall'arcivescovo di Milano colla corona ferrea usata dai re longobatdi, ed abbia stabilito questo rito per i suoi successori nel regno d'Italia. In capo a sei anni fece riconoscere Pipino suo secondo figlio, ancor fanciullo, per re d'Italia suo successore, per prevenire che alcuno non si usurpasse questo titolo nella

(1) Tom. II *Constit. imper.*, ad annum 774.

(2) Al regno d'Italia fu dato spesse volte il nome di *regno di Longobardia*, o sia *Lombardo*, come viene oggidì chiamato coll'aggiunta di *Veneto*, per esservi ora unito lo Stato che spettava alla già repubblica di Venezia.

sua assenza dall' Italia, ma essendogli premorto Pipino, da cui in alcune sue saggie leggi, comprese in quelle longobarde, si hanno ottime provvidenze pel governo, destinò re d' Italia Bernardo figlio di Pipino, cui, come troppo giovane, fu dato per ajo e consigliere Valla, fratello di Adelardo, celebre abbate di Corbeja, uomo di gran senno e prudenza, che fu vittima, insieme col suo allievo, della imbecillità sospettosa e diffidente di Lodovico detto il Bonario, sedotto e raggirato da' suoi cortigiani.

§ II.

Il pontefice Adriano diede un pubblico esempio del dovuto omaggio e obbedienza a Carlo Magno come re d' Italia e de' Longobardi (Longobardia e Italia erano allora sinonimi: *Italia, quæ et Longobardia dicitur*, si legge nel testamento di Carlo Magno, cosicchè al regno stesso d' Italia fu dato spesso il nome di Longobardia, come avverte il Muratori (1)) e come sovrano legittimo di Roma e dell' Italia sopra la quale aveva esteso il suo dominio. Fu però il papa Adriano un sostegno e l' organo principale del governo di Roma e del regno d' Italia, essendo stato eletto dallo stesso Carlo Magno qual suo primo ministro, munito del pien potere; siccome rileva il Muratori, il più dotto ed erudito illustratore della storia d' Italia.

---

(1) *Antichità italiane*, tom. I, dissert. 2.

III.

Carlo Magno (tacciato ingiustamente dal Raynald come un vincitore sanguinario ed un tiranno persecutore) fu finalmente acclamato e incoronato in Roma dal pontefice Leone III, tra gli applausi festosi e giulivi di ogni ordine del popolo romano, come imperatore d'Occidente. Era vacante da tre secoli l'impero d'Occidente, e diviso in varj principati e regni, uniti però in gran parte nella persona di Carlo per ragione di successione e per diritto di conquista. Era adunque in diritto Carlo Magno di dover essere proclamato imperatore, e di avere questo augusto titolo corrispondente al vasto impero che teneva nell'Occidente, superiore di molto a quello stesso che possedevano gli imperatori occidentali, da Onorio fino ad Augustola. La situazione politica però di Carlo Magno era ben diversa da quella di Augusto. Aveva Augusto nella morale de' Romani, benchè alquanto alterata, nei loro lumi, nell'abitudine della obbedienza alle loro leggi, nelle leggi medesime esistenti, e massimamente nell'organizzazione dello stato militare, aveva, dissi, Augusto i principali fondamenti di un governo forte e le risorse d'una prosperità nuova per il popolo romano. Carlo Magno, all'incontro, senza alcuno di questi appoggi doveva erigere un edificio nuovo, nè poteva stabilire la sua monarchia senza far provare una intera riforma.

§ IV.

Comunque i Greci abbiano fortemente declamato contro l'incoronazione ed acclama-

zione di Carlo Magno come imperatore romano nell' Occidente, e qualunque possa essere il parere di alcuni storici antichi e moderni, sarà sempre vero, riguardando la cosa con occhio sincero, che ben pochi de' passati Cesari hanno portato sul capo con più giusto titolo la corona imperiale. Si è veduto bene spesso che una tumultuaria e sediziosa acclamazione delle guardie e di una parte anche sola delle milizie e di un popolaccio ignorante, sedotto e lusingato dal danaro sparso tra esso, dava il nome d'imperatore a chi la sorte, la cabala e l'intrigo suggerivano di nominare, obbligando così la miglior parte dello Stato e dell' impero a piegare il collo forzatamente sotto lo scettro di ferro di chi poco prima, come privato, viveva oscuro a sè stesso e agli altri, e alcune volte era impiegato in mestieri vili, plebei e mercenarj, come ne abbiamo gli esempi nella storia degli imperatori romani. All' incontro Carlo Magno, già signore di Roma, colla conquista di tutte le provincie che formavano ne' tempi addietro l' impero d' Occidente, non fece, all' incoronazione e acclamazione avuta in Roma, che ricevere e vestire quel nome che già gli competeva per più titoli, e ornarsi di una dignità che realmente per sè stesso e secondo il diritto pubblico e politico possedeva. In mezzo alla barbarie in cui era sepolta l' Europa sortì in Carlo Magno un principe filosofo, legislatore e conquistatore.

§ V.

Niceforo, che allora era stato portato sul

trono di Costantinopoli colla deposizione di Irene, divenuta odiosa ai Greci per le nozze che affettava di contrarre con Carlo Magno, ebbe per grande favore di stare in pace con questo, e determinando i confini dell'uno e dell'altro impero, di riconoscere l'eletto imperatore d'Occidente per suo collega. Non vi potrebbe per tanto essere difficoltà o dubbio alcuno intorno alla legittimità dell'elezione di Carlo Magno; ma la confermazione del greco imperatore dovrebbe togliere vie più ogni dubbio. Molti anni prima che Carlo Magno fosse rivestito della dignità e clamide imperiale, era egli già in possesso del regno de' Longobardi, o sia d'Italia, ed esercitava i diritti di sovrano sopra Roma e le sue dipendenze, e sopra tutta l'Italia indipendentemente dall'imperatore d'Oriente, che l'aveva da gran tempo, si può dire, affatto abbandonata. Non fece già Carlo Magno valere lo specioso diritto di conquista, quel diritto che facilmente si confonde colla forza, ma conservò le antiche prerogative; e quantunque vi abbia fatti alcuni nuovi regolamenti, non alterò nella sostanza quella forma di governo che da' Longobardi stessi era stata stabilita. Volle Carlo Magno riconoscere dalla nazione il possesso del regno d'Italia con farsi eleggere re in una dieta generale degli Ottimati raunata in Pavia, come abbiamo da più antichi scrittori (1).

(1) Apud scriptor. *Rer. italicar.*, tom. II, part. I, pag. 416 e 498.

§ VI.

Fatta la conquista del regno de' Longobardi, ed eletto solennemente re de' medesimi, pose e stabilì Carlo Magno una delle più solide basi del suo impero e regno, creando grandi vassalli, grandi dignitarj e cariche onorifiche, colla quale legò tra esse e rassodò le diverse parti del corpo politico. Instituì pertanto duchi e conti Carlo Magno con solenni investiture in più città e provincie, e stabilì marchesati su le frontiere dell' impero e del regno d' Italia. Nominò inoltre alcuni legati straordinarj, che messi, cioè *missi regii*, o sia *missi dominici*, si chiamavano, attribuendo loro una potestà maggiore che ai conti, nei quali per altro la pubblica e privata giurisdizione aveva riposta. Questi messi tenevano i loro placiti particolari e generali detti *malli*, cioè giudizj, ove era il concorso del popolo per i loro litigi. L'autorità di questi messi era ordinariamente circoscritta ad una, o pure a più provincie, ed era chiamata *missatioum*. Giunti nella loro assegnata provincia i messi spiegavano le loro patenti, ed invitavano chiunque credesse dover ricorrere al loro tribunale per avere giustizia, intitolandosi *missi ad singulorum hominum justitias faciendas et deliberandas*, cioè ad ascoltare i ricorsi e richiami dei popoli, e regolare gli affari generali negli Stati provinciali, come abbiamo dagli storici di que' tempi. Il sistema di governo di Carlo Magno doveva essere più semplice e le sue misure meno moltiplicate

di quelle d'Augusto, poichè non incontrava i medesimi ostacoli dal canto della massa del popolo, sebbene ne avesse dalla parte dei nobili ed ecclesiastici che egli seppe poi successivamente co' politici suoi divisamenti trarre ne' suoi stessi disegni e oggetti.

§ VII.

Fece coniare Carlo Magno monete in Roma in qualità di sovrano, e gli atti pubblici furono in questa città datati dall' anno del suo regno, e ricevette dallo stesso sommo pontefice le chiavi di S. Pietro e il giuramento di fedeltà prestato dal popolo romano. Da tutto ciò si comprova chiaramente la piena sovranità ritenuta da Carlo Magno come re d' Italia, e non già soltanto come imperatore, non solo sopra il rimanente dell' Italia, ma sopra Roma medesima e le sue adjacenze. È vero che egli confermò la donazione di Pipino suo padre, del ducato di Roma, di Ravenna e della Pentapoli, provincie conquistate da Pipino contro Astolfo re de' Longobardi, al romano pontefice, o sia alla Chiesa romana, ma non cedette insieme i diritti sovrani ad esso competenti sopra le dette provincie, e come imperatore e come re d' Italia. L' eminente dominio e l' alta giustizia sopra le accennate provincie, come si può vedere nel codice Carolino, e come abbiamo dagli *Annali d'Italia* del Muratori, si riservò sempre Carlo Magno per sè e suoi successori nel regno d'Italia. Carlo Magno ed anche i suoi successori permisero bensì ai romani pontefici di go-

dere, con titolo precario, della signoria e sovranità di Roma e del suo ducato, conservando però a sè stessi sempre tutti i diritti dell' eminente dominio e dell' alta giustizia dagli imperatori romani, dagli imperatori d'Oriente e dagli esarchi di quest' ultimi esercitati e posseduti: diritti che poscia per indulgenza de' principi si erano ridotti per qualche tempo ad una semplice speculazione metafisica, ma che nella successiva rivoluzione de' tempi stabilirono la vera e indipendente sovranità di Roma e del suo ducato nel sommo pontefice.

§ VIII.

L' accortezza politica di Carlo Magno si manifestò sempre più successivamente nell' assicurarsi la fedeltà e la dipendenza dei paesi da esso conquistati più lontani e più esposti ai pericoli di ribellione e sollevazione, come erano quelli della Germania. Persuaso pertanto egli d' una maggiore docilità e fede per parte degli ecclesiastici, che per quella de' laici, o vassalli immediati, cresse in Germania molti vescovati coll' autorità pontificia, provvisti di grandi e signorili feudi e signorie, e così per mezzo dei vescovi investiti della dignità e titolo di principi, e coll' appoggio della religione si conservò l'Alemagna nella maggior parte fedele e costantemente attaccata e ligia a sè e a' suoi successori. Crebbero progressivamente in grande ricchezza e potenza i vescovi, e giunsero, almeno dai tempi dell' impero di Carlo il *Calvo*, a possedere ampie giurisdizioni signorili, e l' au-

torità e dignità di conti nelle città stesse e distretti dove presedevano come vescovi (1). Il fasto pertanto e il lusso ne' successivi tempi introdotto da alcuni vescovi, troppo prevenuti del loro grado e potenza, come principi temporali, pregiudicò assai a quel rispetto e venerazione che la religione inspirare deve verso la dignità e carattere vescovile.

§ IX.

Carlo Magno confermò le primiere leggi longobarde, lasciando da principio però a ciascuno de' suoi sudditi del regno d'Italia il seguire a suo grado e arbitrio o le leggi romane, o le leggi francesi medesime, o il codice longobardo che egli accrebbe poi di nuove leggi come re d'Italia, col nome di capitolari (2), de' quali alcuni spettavano al governo civile e politico, altri al governo economico e altri ancora al governo ecclesiastico. Con questi capitolari e collo stabilimento delle decime da esso introdotte intendeva di dare alla chiesa quello stato fisso e permanente che sembrava aver perduto. Era già massima adottata dai Longobardi, che ciascun popolo dovesse osservare le leggi della propria nazione; quindi Carlo Magno e

---

(1) Muratori, *Annal. Ital.*, dissert. 71. — Giulini, *Memor. di Milano*, parte seconda, lib. IX, dalla pag. 129 alla pag. 137; lib. X, pag. 193. — Denina, *Rivoluz. d'Italia*, tom. II, lib. IX, cap. 2.

(2) Struvius, *Histor. jur.*, cap. 5, § 7. — Muratori, *Antiquit. italic.*, tom. II, pag. 23.

i suoi successori lasciarono al popolo romano libera la scelta di quelle leggi sotto cui gli fosse piaciuto di vivere. Dal che ne venne che dal secolo IX in poi si usò di spiegare ne' contratti la nazione e la legge di ciascuno de' contraenti.

§ X.

Con i suoi capitolari Carlo Magno impose a' feudatarj, alle città, alle chiese ed ai monasteri alcuni tributi con i nomi di *fodro*, *parata* e *mansionatico*. Il *fodro* era una certa misura di frumento che si doveva pagare al re alla sua venuta in Italia, cui potevasi supplire anche col danaro. La *parata* erano le spese per l'accomodamento delle strade e ponti per dove aveva il re a passare. Il *mansionatico* erano le spese per la ristaurazione delle abitazioni e per le altre cose che al regio esercito si dovevano somministrare (1). Questi regj diritti non furono sotto questi nomi tolti e levati se non ai tempi di Enrico II imperatore, e furono poi convertiti in altre contribuzioni sotto altri speciosi nomi.

§ XI.

Non volle Carlo Magno, nelle sue leggi che veniva promulgando, seguire l'antico costume de' Franchi, per cui il popolo legislatore riguardava il sovrano come esecutore soltanto delle leggi stabilite, o sanzionate da esso. Vedeva egli, come principe

(1) Sigonius, *De regno ital.*, lib. I ad annum 975.

illuminato e saggio, che la legislazione regolata e diretta precisamente dall'arbitrio del popolo era un assurdo opposto direttamente al principio constitutivo della monarchia, ed esposto ad infiniti disordini. Aveva avanti gli occhi l'esempio de grandi malanni e sconcerti civili e politici recati e occasionati dal diritto legislativo esercitato dal popolo presso i Greci e i Romani, ed aveva pure osservato che la tranquillità e l'ordine pubblico e un regolare andamento del governo non si poterono stabilire in Roma se non quando ad Augusto riescì di togliere e privare il popolo della diretta e necessaria influenza della legislazione, comunque da principio in apparenza sembrasse dare al popolo tuttavia qualche influenza nella medesima.

§ XII.

Ammise però Carlo Magno i deputati del popolo ne' suoi parlamenti, ne' quali egli stabiliva e pubblicava le sue leggi, per dargli in questo illusorio modo una certa apparente e precaria influenza nello stabilimento delle leggi: così senza attribuirgli alcun carattere proprio di legislatore nel governo monarchico, egli adulava non pertanto la vanità del popolo, su l'esempio d'Augusto, che nel potere legislativo volle conservare al popolo un'esteriore ed illusoria influenza politica che inducesse un tal quale tacito assenso a quelle leggi già dal sovrano deliberate e determinate, senza che il popolo però si potesse arrogare alcun diritto di farvi alcuna menoma alterazione. Sapeva benissimo Carlo

Magno, che l'esercizio della sovranità, e specialmente del potere legislativo, presso il popolo era opposto al principio constitutivo della monarchia. Ricordavasi egli saggiamente dei mali infiniti che questo esercizio presso i Greci e il popolo romano aveva cagionati, e che la tranquillità e l'ordine pubblico non si ottennero in Roma, se non quando Augusto tolse al popolo ogni attributo da cui derivar potesse in esso qualche diritto apparente di sovranità, e specialmente il legislativo. Le leggi quindi da esso determinate e stabilite furono soltanto da lui proposte nella dieta generale della monarchia, e così indirizzate ai duchi, conti e gastaldi e agli altri prefetti d'Italia (1) perchè vi fossero pubblicate senza che il popolo avesse alcuna parte nel potere legislativo.

§ XIII.

Per stabilire negli Stati del suo impero e regno un'armonia politica, che tanto interessa il buon ordine, la tranquillità e sicurezza civile, e che tanto ravviva e accende lo spirito patrio, seppe rispettare ancora Carlo Magno i pregiudizj nazionali del popolo e la morale di lui debolezza e ignoranza, cosicchè preferì i mezzi dolci della persuasione a quelli del potere e della forza, e procurò di distruggere gli abusi colla prudenza, abbassando perciò le sue leggi da

(1) *Capit. reg. Franc. post. leg. longob. apud script. rer. italic.*, tom. I, parte seconda.

quella altezza ed eminenza a cui dalla sovrana sua potenza potevano essere portate. I suoi capitolari sopra il furto, sopra il duello giudiziario, estendendolo dagli affari criminali ai civili; sopra la redenzione delle pene dovute per i delitti; sopra i feudi e le regole e corti feudali, ed altri che non sembrano reggere ad una scrupolosa censura civile e politica, tendevano però, secondo i pregiudizj e le circostanze morali di que'tempi, a togliere e proscrivere da' suoi Stati le pene di morte e infamanti, nei casi ne' quali ripugnavano ai genuini e originarj principj del diritto di natura e della medesima umana e ragionevole politica, ed erano inoltre diretti al giusto e saggio fine di sempre più stringere coi possenti legami della benevolenza e affezione i suoi sudditi al suo governo. Procurò saggiamente Carlo Magno di fare dell' amore dell' ordine, dello spirito di giustizia, dell' eguaglianza nei diritti originarj e dello spirito socievole, le basi delle sua legislazione.

§ XIV.

Fu attribuito a Carlo Magno un capitolare che proibisce e proscrive l' uso del diritto romano; ma questa è una falsità, o diremo piuttosto uno sbaglio ed errore commesso da Benedetto Levita, che compilando con poco criterio i capitolari di Carlo Magno vi inserì la legge particolare de' Visigoti, che vietava l' uso del diritto romano, convertendo questa legge in un capitolare attribuito a Carlo Magno. Da questo Au-

gusto all' incontro abbiamo che il breviario, o sia codice da Alarico re de' Visigoti tutto compilato, e tratto dal codice Teodosiano, fu da esso ritenuto e conservato ad uso de' tribunali nelle decisioni delle cause de' seguaci e partitanti delle leggi romane, contro le quali nulla ha egli stabilito e sanzionato ne' suoi capitolari.

§ XV.

Carlo Magno pensò colle sue leggi (nelle quali si scorge uno spirito d' antivedimento che tutto abbraccia, ed una certa forza che tutto attira) a reprimere e restringere il lusso, poichè in quei tempi non poteva produrre che effetti dannosi e pregiudizievoli a quel sistema economico cui le circostanze d' allora dovevano obbligare i popoli in ciascuna classe, senza recare alcun vantaggio che potesse bilanciare la sua influenza. Le arti, l' industria, il commercio erano troppo lontani da quel florido stato in cui dai lumi, dalle cognizioni e dalle scienze, succedute alla ignoranza e inerzia di que' tempi, dopo qualche secolo furono portati in Francia e in Italia, e successivamente in Germania e in altre parti dell' Europa. Se gli Stati o popoli sotto il governo di Carlo Magno si fossero trovati nella florida situazione di cui la Francia e l' Italia godono in questi tempi, per cui il lusso nutrisce molta parte della popolazione, e influisce con tanto vantaggio nel commercio, e a risvegliare e a elettrizzare, dirò così, lo spirito nazionale, quell' illuminato Augusto non avrebbe

certamente posti certi limiti al lusso, ma lo avrebbe anzi favorito e secondato sino a quel segno però che la pubblica economia, regolata dallo stato attivo della nazione, poteva e doveva permettere.

§ XVI.

Il lusso, generalmente parlando, in senso politico è proprio e necessario singolarmente nelle monarchie, nelle quali lo splendore del trono e la maestà del principe devono influire nello spirito della nazione e dei popoli per ispirare nel loro animo un certo intimo sentimento di quel profondo ossequio e venerazione che li rende vie più sommessi, obbedienti e rispettosi. Egli è perciò che Augusto, quell'illuminato politico il quale tendeva a stabilire e rassodare sopra ferme basi e principj politici la monarchia, rigettò la proposizione del senato di Roma di correggere e moderare il lusso, e lo fece anzi vie più risplendere nella sua corte. Nelle repubbliche democratiche, siccome l'eguaglianza dovrebbe essere un principio fondamentale delle medesime, il lusso deve essere necessariamente sbandito e proscritto; ma tosto che il lusso vi si introduce, vanno esse a decadere in una torbida oligarchia, che successivamente prepara il trono monarchico al più potente e facinoroso, come dalla storia abbiamo gli esempi.

§ XVII.

Pensò veramente Carlo Magno con alcune misure opportune e saggie di disporre i popoli vie più alla civilizzazione e alla orga-

nizzazione di un governo in cui l' ordine civile e politico si promovesse col mezzo di leggi e regolamenti dettati dalla prudenza e dall' oggetto del ben pubblico e della pubblica e privata tranquillità e sicurezza. Conobbe l' utilità de' costumi nello stabilimento dello Stato e di un sodo e ben sistemato governo, e usò quindi ogni mezzo per dare a tutto il suo Stato e al suo governo questo salutare appoggio, e rigenerarlo perciò ne' costumi mediante una polizia severa, forte e costante, come abbiamo da' suoi capitolari e dalle sue leggi.

§ XVIII.

Procurò quel provvido e illuminato monarca, per quanto poteva permettere la rozzezza e ignoranza de' tempi, e promosse l' introduzione delle arti e delle scienze necessarie a incivilire l'uomo, a illuminarlo, a spogliarlo de' pregiudizj e dirozzarlo, e stabilì quindi scuole, ginnasi e accademie delle scienze, delle lettere e delle belle arti delle quali si dichiarò parzialmente capo e protettore. Ad esso sono perciò attribuite le fondazioni di alcune più rinomate università dell' Europa. Ma trovò questo principe veramente grandi ostacoli da superare nella superstizione e nelle abitudini de' popoli, e specialmente de' magistrati della nazione ai quali tornava in vantaggio l' ignoranza e rozzezza de' popoli per più facilmente sedurli, e trarli a secondare e seguire gli ambiziosi loro disegni e imprese.

CAPO OTTAVO.

Continuazione intorno il governo e le leggi di Carlo Magno.

§ I.

Quella grande e inconcussa verità morale e politica insieme che fa riguardare la religione come una delle principali basi e molle della stabilità e fermezza di uno Stato e governo, fu ben conosciuta e ponderata da Carlo Magno. Avendo egli saggiamente considerate le passioni de' popoli, pieni di pregiudizj, profondamente ignoranti in generale, e conosciuti i costumi che inclinavano ancora alla barbarie, credette di fare della religione un possente sostegno e appoggio delle sue leggi e del suo governo. Coprì quindi i suoi divisamenti politici col velo della religione, e fece di questa come un perno su cui muovere la macchina politica, e così assicurare l'esecuzione de'suoi disegni e lo stabilimento del suo sistema politico. Il Cancelliere dell'Ospitale diceva che la religione aveva più forza sopra lo spirito degli uomini che tutte le loro passioni, e che il nodo con cui li tiene uniti insieme era incomparabilmente più forte che ogni altro vincolo della società civile. Questo pregio è dovuto singolarmente alla religione cattolica.

§ II.

Considerando non pertanto lo spirito delle leggi e costituzioni di Carlo Magno relative

al culto religioso, ed esaminando la sua condotta religiosa, si vedrà ch' egli seppe separare e distinguere la religione in sè stessa dalla politica ne' suoi rapporti di una assoluta influenza morale nel governo dello Stato. Si regolò e si diresse sopra il principio primitivo della religione, che non deve essere confuso e complicato col principio fondamentale e originario della politica, e volle quindi che la religione, senza essere l' unico fondamento del suo edificio politico, fosse la colonna più sicura, e l' appoggio più stabile che vie più lo rassodasse e stabilisse sopra una ferma base.

§ III.

Hanno creduto alcuni scrittori, più critici che veritieri, di rilevare nella parziale protezione da Carlo Magno accordata ai vescovi e al clero nelle sue donazioni alle chiese e nella fondazione de' monasteri, prove e argomenti della sua instabilità e incostanza nel sistema della sua politica e della sua morale rispetto alla relazione della religione colla costituzione civile dello Stato, e col di lui governo politico. Ma a ben riflettere su le circostanze de' tempi, su le opinioni e pregiudizj che allora dominavano, si vede che l' accortezza politica di Carlo Magno esigeva di procurarsi nel clero e ne' ministri medesimi della religione, e in conseguenza anche ne' monaci, un corpo a lui attaccato moralmente e da esso dipendente per interesse e per massima. Seppe non pertanto blandemente e dolcemente servirsi degli ecclesiastici stessi per cir-

coscrivere e moderare i loro diritti co' suoi editti e capitoli sopra le immunità delle chiese, sopra i voti religiosi, intorno certi riti della chiesa, e sopra l' esteriore polizia ecclesiastica e del culto, togliendo e correggendo certi abusi superstiziosi introdottisi, e vietando ai vescovi d' intervenire alle armate, per non essere ciò conveniente al pastorale loro ministero. Fece egli raunare più concilj per questi ed altri oggetti di ecclesiastica disciplina, e con una rispettosa dipendenza verso i sommi pontefici per tutto ciò che poteva riguardare la giurisdizione spirituale nel governo della chiesa, spiegò l' oggetto della sua fondamentale politica in materia di religione, e le misure da esso a questo riguardo adottate furono sempre in piena armonia col necessario sistema che egli doveva tenere per rassodare sopra ferme basi il suo impero, onde un poeta satirico ebbe a dire di Carlo Magno che

Artis erat populos servili assuescere vinclo,
Quod vis non potuit, fraus pia fecit opus;

ma a torto fu accusato di frodolenta la condotta di Carlo Magno in ciò che appartener poteva alla religione.

§ IV.

Una forte censura ebbe Carlo Magno dagli scrittori storici per la condotta che tenne contra i Sassoni privandoli della ingenuità e della proprietà de' beni, e riducendoli tutti ad un duro servaggio, da cui poi furono successivamente liberati soltanto da Luigi il Bono,

suo figlio e successore. Sembrò che Carlo Magno sia stato troppo crudele e barbaro in questa sua condotta, e che abbia usato un tanto rigore contro i principj stessi della religione e morale cristiana che professava. Mà considerando e ponderando i motivi e le ragioni che determinarono Carlo Magno, contro il proprio naturale sentimento e la dolcezza della propria indole e carattere, a usare un estremo rigore contro i Sassoni, sembra che non solo iscusato, ma giustificato possa essere nella stessa rigorosa morale, non che dal diritto delle genti e della guerra. Si trattava della sicurezza esteriore dell' impero, oggetto che deve interessare ogni sovrano per il bene e la tranquillità dello stato e de' sudditi, massime limitrofi: si trattava di una nazione inquieta e torbida in quei tempi, guasta affatto ne' costumi e senza alcun principio di civilizzazione, sempre crudele e data alle stragi, ai saccheggi e alle ruberie; di una nazione la cui attività e confidenza nelle proprie forze eguagliavano la di lei ferocia e ambizione, e insieme l' odio e l' animosità contro i Francesi e loro alleati; di una nazione finalmente verso la quale Carlo Magno aveva usato invano tutti i mezzi della dolcezza e della clemenza per ammansarla e indurla ad osservare i principj del diritto di natura e delle genti.

§ V.

Ad ogni modo non pertanto la clemenza e la moderazione fu una delle massime politiche che particolarmente aveva adottate Carlo Magno per sistema. Fece egli spiccare

questa generosa virtù e prerogativa politica e morale del suo carattere sempre benefico e generoso verso i Guasconi che avevano cospirata la distruzione dell'intiera sua armata per tradimento nell' angusto passaggio di Roncisvalle, accordando loro un magnanimo perdono, che pure offrì e accordò ai suoi popoli d' Italia sollevati dall' audace Adalgiso figlio di Desiderio, e concesse ancora a Grimoaldo duca di Benevento suo ribelle. Il trattamento da lui fatto nel principio del suo regno a Idelberga, che fece chiudere con i suoi figli avuti da Carlomanno in un monastero, si è creduto un necessario politico provedimento, in cui si vide non pertanto la sua clemenza e moderazione, poichè Idelberga, donna altiera, costante nelle violente sue risoluzioni, aveva macchinato di sbalzare Carlo Magno dal trono, di cui era stato già spogliato Desiderio suo padre, per darlo ai figli di Carlomanno suo marito.

§ VI.

La stretta prigionia in cui Carlo Magno tenne Desiderio, ultimo re de' Longobardi, tradotto in Francia dopo la conquista di tutto il suo regno, fu un sacrificio che a malgrado del suo sistema di clemenza e moderazione egli fece alla sicurezza e tranquillità del suo stato. Era necessario che esso togliesse ogni facoltà di nuocere, o attentare alla sicurezza del proprio stato a un principe così implacabile e fiero, qual era Desiderio, ne' suoi odj, e così ardito nelle sue intraprese, che non avrebbe mancato di recare sempre molestie ed ecci-

tare nemici allo Stato. Nel rigore usato verso Pipino suo figlio soltanto naturale, facendolo radere e rinchiudere in un monastero, non dimenticò certamente Carlo Magno la sua massima di clemenza e moderazione, poichè questo gastigo deve ritenersi assai mite se si consideri che si trattava di provvedere alla sicurezza della propria vita e di quella di tutto lo Stato, contro un figlio parricida che aveva attentato alla vita del padre, e macchinata un' aperta ribellione, secondando e favorendo le imprese de' suoi nemici; nè di tale clemenza e moderazione hanno creduto di dover usare Filippo II re delle Spagne e Pietro il Grande imperatore delle Russie con i loro figli, quantunqne fossero imputati di eguali colpe e macchinazioni. Se condannò Carlo Magno a morte Rotgardo duca del Friuli, suo vassallo, fu un atto di vera e necessaria giustizia, poichè fu questo un traditore manifesto che manteneva corrispondenza colla corte di Costantinopoli e col figlio di Desiderio, Adelgiso, protetto e sostenuto da quella corte per sollevare l'Italia e l'Alemagna contro di esso, e rovesciare e porre in disordine e confusione l'impero tutto.

§ VII.

Il diritto delle genti fu certamente rispettato da Carlo Magno in tutte le imprese dirette a difendere il suo impero e regno dai limitrofi popoli del nord, che continuamente infestavano i confini e tentavano d'invaderli colle loro armi, a reprimere la bal-

danza de' rubelli e a procurare la pace, la tranquillità e sicurezza de' suoi Stati. Rispettò i diritti degli ambasciatori (appoggiati al diritto delle genti) anche delle potenze e nazioni che sapeva essere sue nemiche. Gli ambasciatori medesimi de' suoi maggiori nemici, nel tempo stesso che artificiosamente procuravano torbidi e sedizioni nel suo impero, furono non solo da esso protetti e guarentiti nelle circostanze della loro missione e nel loro carattere, ma ricevettero ancora testimonianze pubbliche di considerazione e rispetto. Tutto ciò si vide particolarmente negli ambasciatori di Irene imperatrice di Costantinopoli, donna ambiziosa e intraprendente, e in quelli di Niceforo, succeduto nel trono di Costantinopoli alla detronizzata Irene, come pure in quelli de' principi Mori delle Spagne, tutti spediti con istruzioni segrete, ma non ignote alla sagacità politica di Carlo Magno, di promovere e maneggiare rivoluzioni e sedizioni contro di esso nell' impero e regno d' Italia. All' epoca memorabile di Carlo Magno incomincia il corpo universale diplomatico del diritto delle genti, pubblicato da Giovanni Dumont, e che contiene in una serie di molti tomi tutti i trattati di alleanza, di pace, di navigazione e di commercio, ed altri atti relativi al diritto delle genti dopo Carlo Magno.

§ VIII.

Il commercio, che è divenuto e considerato negli ultimi secoli uno degli istituti economici più interessanti e utili nel governo

politico, e che è ormai un oggetto il qual merita assidue cure e speciali provvidenze per parte de' saggi governi, era in una leggiere considerazione all' epoca dell' impero di Carlo Magno per i pregiudizj specialmente che dominavano in quei tempi contro il commercio. I principj di un giusto ed esteso sistema commerciale erano quasi affatto ignoti e sconosciuti alla maggior parte de' popoli dell' Europa: solamente i Veneti, gli abitanti di Arles, di Narbona, di Lione e di Marsiglia avevano qualche leggiere cognizione e inclinazione intorno il commercio. La vita frugale e la privazione di tante cose, introdotte di poi dal lusso, dava luogo a ben pochi bisogni e desiderj, e circoscriveva in limiti assai ristretti l' ambizione, la vanità e l' appetito ai piaceri, per cui non si riputavano necessarie tante cose delle quali ora non potremmo senza pena e disagio essere privi.

§ IX.

Non è da supporre che Carlo Magno, il quale spiegò un genio e spirito vasto e illuminato, e che seppe concepire il progetto grandioso di riunire il Mare Eusino col Mediterraneo mediante un canale tirato dal Reno al Danubio, non abbia saputo conoscere e vedere i vantaggi sommi che il commercio bene sistemato procura e attrae negli Stati, massime dove questi sono nella vantaggiosa situazione di avere i porti dell' Asia, dell' Affrica e del nord dell' Europa aperti alle flotte. Ma le circostanze de' tempi non

avranno alla politica di Carlo Magno permesso di pensare seriamente a promovere e stabilire un florido ed esteso commercio ne' suoi Stati: stabilì però ne' medesimi grandi fiere e mercati dei quali il principale era in Aquisgrana. La comunicazione troppo estesa e continua de' suoi popoli cogli stranieri, che necessariamente doveva esigere uno stabile sistema di un utile commercio, poteva renderlo sospetto alla politica accortezza e prudenza di Carlo Magno in que' tempi, e farlo riguardare come pericoloso almeno alla tranquillità e sicurezza de' suoi Stati. Se il commercio rende, come scrive qualcuno, gli uomini più socievoli, meno fieri e superbi, più industriosi e attivi, nel tempo stesso li rende meno coraggiosi, meno atti alla guerra, meno sensibili ai sentimenti di generosità, scaltri e furbi. Questi riflessi, o sia pregiudizi di que' tempi, forse non isfuggirono alla penetrazione dello spirito di Carlo Magno. Di fatti Giulio Cesare scrive (1) de' Galli, che il commercio di Marsiglia gli aveva talmente corrotti e indeboliti, che avendo essi un tempo sempre debellati i Germani, rimasero poi invece essi vinti da questi e soggiogati.

X.

Si crede da qualche storico e scrittore politico che la necessità di sagrificare ogni cosa per mantenere vivo e attivo lo spirito guerriero ne' suoi popoli, sia stato il principal motivo che indusse Carlo Magno a negligentare

(1) *De bello gallico*, lib. VI.

non solo il commercio, ma anche quelle arti liberali e scienze utili, l'esercizio pacifico delle quali potesse soffocare le inclinazioni proprie a nutrire, ravvivare, e, dirò così, elettrizzare questo spirito su cui fondava la sicurezza e tranquillità de' suoi Stati e la sua gloria medesima. Federico II re di Prussia, principe di talenti sublimi e singolari, non ebbe questo pregiudizio, poichè col promovere efficacemente e proteggere il commercio, le scienze e le arti ne' suoi Stati, non estinse certamente ne' suoi sudditi quello spirito guerriero di cui diede prove così illustri e grandi: ma le circostanze politiche e morali di Carlo Magno erano assai diverse da quelle di Federico II re di Prussia.

§ XI.

In mezzo a tante imprese militari e a tanti affari politici ed economici del governo de' suoi estesi dominj ai quali personalmente voleva Carlo Magno accudire, ebbe egli un serio pensiero perchè la giustizia venisse rettamente amministrata, ammettendo indistintamente tutti coloro che si credessero gravati dalle decisioni de' tribunali e delle corti speciali di giustizia, a presentare i loro richiami e aggravj immediatamente al trono, sopra i quali egli medesimo voleva giudicare e provvedere. Un doppio vantaggio trasse egli da questo suo sistema, uno di prevenire la prevaricazione e seduzione de' giudici, l'altro di rendere vigilanti e attenti al loro dovere e officio i commissarj detti *regj messi* (e che ora si direbbero regj procu-

catori) da lui destinati ad assistere a' tribunali perchè vegliassero per la retta amministrazione della giustizia. Con sua legge speciale che abbiamo nel codice longobardo, procurò Carlo Magno di porre freno alle concussioni che venivano fatte ai popoli da' pubblici ministri, e abbiamo ancora una lettera da esso scritta a Pipino suo figlio, re d' Italia, a questo oggetto. Era pertanto Carlo Magno accessibile sempre all' oppresso, all' offeso e a chiunque ricorresse alla sua giustizia e alla sua clemenza; dal qual sistema di buon governo osservato da Carlo Magno si convince il Voltaire di errore, fra i tanti altri di questo scrittore, nell' aver detto che il governo di Carlo Magno fosse stato un assoluto e pretto dispotismo.

§ XII.

Vedendo Carlo Magno che il suo impero col regno d' Italia non aveva ancora stabilmente ben rassodate e fondate le radici nel sentimento e nell'opinione de' popoli, e specialmente nell' alterigia e ambizione de' magnati, che da prima si dividevano l' impero e il regno d' Italia, e che una anche semplice e non forte scossa e urto metteva in pericolo di essere rovesciato il suo nascente e ben diretto edificio politico, prese egli saggiamente in questa politica situazione in cui trovavasi, il divisamento di tutto esattamente vedere, esaminare e considerare per sè stesso; per quelle istantanee provvidenze e quei giudizj che nella sua prudenza e saggezza credeva convenienti e opportuni a prevenire ogni

pericolo di attentati e cospirazioni, e seppe riunire a tal uopo con molto accorgimento tutte le risorse politiche della forza, de' maneggi e trattati, dell' interesse pubblico dello Stato e della pubblica necessaria difesa dagli inimici che circondavano il suo impero e regno.

§ XIII.

La feudalità, che aveva prodotti sì funesti effetti specialmente nel governo del regno lombardo, per l' ignoranza dei veri principj di un ben regolato e organizzato governo civile di alcuni di quei re; che aveva gettate profonde radici, ed era cresciuta con sì frondosi rami che sempre più si estendevano a ombreggiare il trono de' re medesimi e a cospirare a distruggere la dinastia regnante, come avvenne difatti in Francia nella dinastia di Carlo Martello e poi in quella di Ugo Capeto, avendo la prima distrutta quella dei Merovingi, e la seconda essendo succeduta a quella de' Corolingi; questa feudalità, dicesi, fu da Carlo Magno circoscritta almeno dentro stretti confini pel pubblico buon ordine e per la civile libertà de' popoli. Ma le circostanze dei tempi non resero i mezzi da esso usati, efficaci abbastanza, perchè anzi successivamente si vide la feudalità stabilirsi vie più ed estendersi come si vedrà in seguito, non essendo stati abbastanza determinati gli attributi de' magnati e grandi dell' impero e regno che andavano progressivamente estendosi e usurpando i diritti della sovranità medesima, nè determinati con precisione i

diritti costituzionali dei diversi ordini dello Stato. Quando in una monarchia i duchi, le grandi contee e marchesati apparterranno più al diritto politico del sovrano che al diritto civile dello Stato, questo rimarrà tranquillo e consolidato.

§ XIV.

Credette Carlo Magno, sopra oggetti politici calcolati sul meridiano di quei tempi, di dover dissimulare alcune volte l'abuso del dominio che si arrogavano i magnati, altieri della loro potenza in quei paesi e distretti ne' quali da principio non potevano aver altro diritto che di amministrare la giustizia a nome del sovrano, coll' obbligo di prestarsi subordinati a tutti gli ordini del medesimo, e ai quali si diede poi titolo di signoria e feudi, poichè gli eletti al governo di essi si erano arrogato progressivamente l'uso e l'esercizio politico delle regalie e diritti demaniali. La privazione assoluta di tutti i diritti politici dovrebbe essere la condizione necessaria e assoluta quando si voglia togliere il pericolo che le grandi signorie e feudi non vadano a cadere su le leggi civili e sopra la pubblica e politica amministrazione dello Stato. Quindi è che sotto l'impero e regno de' successori di Carlo Magno, abusandosi della debolezza e imbecillità di que' regnanti, i feudatarj si attribuirono a diritto ciò che non era da prima che una semplice graziosa tolleranza e condiscendenza di Carlo Magno per tenersi attaccati e ligj strettamente i magnati, i grandi e i vescovi

stessi, i quali essendo in que' tempi i depositarj dei soli lumi che sopravvissero alla distruzione dell' impero romano e conservassero qualche reliquia dell' antica giurisprudenza, potevano agevolmente sconcertare il sistema monarchico che sopra ferme basi andava egli erigendo e stabilendo. Per conseguenza la feudalità si sollevò più potente, più ardita e più imponente con trasformare l' impero medesimo e il regno d' Italia in una anarchia, che si potrebbe denominare anche aristocrazia se avesse avuta una forma regolare di amministrazione.

§ XV.

Il sistema delle ricompense speciali e degli onori militari, fu singolarmente adottato da Carlo Magno con solenne formalità per sempre più animare i soldati ed eccitare in essi il valore e il coraggio, poichè in questi aveva la forza che manteneva la sua potenza e sosteneva le sue leggi e il suo governo. Nello stesso tempo però vide egli la necessità di una esatta e regolare disciplina ne' suoi soldati stessi, edotto abbastanza della fatale influenza che ebbero le milizie indisciplinate sotto gli imperatori romani e in Occidente e nell' Oriente, nella oppressione, violenza e angheria con cui erano trattati dalla militare licenza i popoli, e nelle frequenti rivoluzioni e ribellioni delle milizie che arrivarono sino a disporre del trono a loro capriccio e della vita stessa degli Augusti, riducendo così spesso l' impero a una terribile anarchia. Era necessario

quindi che con una esatta e rigorosa disciplina esso mettesse freno a quello spirito troppo irritabile di ardire e di ferocia, che forma il carattere militare, senza però avvilirlo, anzi animandolo colle massime del vero onore e della gloria, e con speciose e brillanti ricompense.

§ XVI.

Riteneva Carlo Magno per principio di verità politica che la nobiltà tratta dalle azioni e imprese militari e dagli splendidi onori derivati da queste, sia la vera nobiltà di tutti i tempi e presso tutti i governi monarchici; la quale però nulla può contare nelle democrazie, nelle aristocrazie e in ogni governo dove la popolare licenza può signoreggiare, perchè l'ostracismo, le insinuate gelosie e l'emulazione tendono anzi ad avvilire e mortificare i più grandi e più illustri guerrieri e gli stessi più benemeriti difensori della patria, e a compensare le loro vittorie e le loro gloriose azioni con onte e con disprezzo e coll'esilio ancora, come abbiamo non solo dalle storie greche, ma ancora dalla romana più esempi. Le famiglie patrizie pertanto dell'antica Roma, le famiglie regnanti in Europa, le famiglie illustri nella monarchia di Francia, d'Italia e della Germania, hanno il primo e originario loro lustro tratto dai servigi e dalle imprese militari. Da questa sorgente gloriosa anche in questi ultimi tempi i più illustri guerrieri ritrassero lo splendore del loro nome e delle loro famiglie, e mantennero

quella gerarchia delle distinzioni e prerogative e quella eredità di signorili proprietà e titoli che l' ordine della istituzione monarchica esige. Non si mette però in dubbio che *l'ordine togato*, collocato fra la più grande ed alta nobiltà ed il popolo, niente meno recar possa alle famiglie lustro e splendore, poichè anche questo è in sè stesso una milizia che serve direttamente al sovrano e allo Stato negli affari di giustizia e di politica, e a cui è perciò affidato il deposito delle leggi e con esse la tranquillità e sicurezza pubblica e privata.

§ XVII.

Si è preteso da qualche storico di rappresentare Carlo Magno come un conquistatare sempre agitato e spinto dall'ambizione, dalla gloria e dall' interesse insieme d' ingrandire ed estendere il suo dominio, essendo pur troppo vero che l' ambizione di un conquistatore è una passione la quale sempre più prende forza ed energia a misura che le conquiste si estendono e aggiungono successivamente nuovi stati e dominj, e che, come dice Sallustio (1), *libidinem dominandi causam belli habere*. Ma se si esamina e considera giustamente sul fatto e sul diritto la condotta morale e politica di questo Augusto, non si troverà che abbia assaliti e invasi gli altrui Stati senza giusti e legittimi motivi, e pel mero fanatismo

(1) *De bello Catilin.*, cap. 2.

di conquista. Se egli attaccò e portò la guerra contro gli Unni, gli Avari, i Saraceni, i Sassoni, ed altri popoli della Germania, ciò egli dovette fare per difendere e guarentire le sue provincie e stati e quelli de' principi suoi aderenti e tributarj, dall' invasione e devastazione di cui erano da questi popoli bellicosi ed inquieti minacciati. La situazione critica in cui trovavasi l'Europa sotto l'impero e regno di Carlo Magno, esigeva necessariamente in esso la riunione delle risorse politiche e lo sviluppo della più efficace forza, senza alcuno spirito e idea di conquista, per rassodare il suo dominio, impero e regno, per resistere all' avidità e ambizione de' popoli del Nord e contrapporsi all' invidia e gelosia delle nazioni e potenze allarmate dal vedere stabilito sotto l'imperatore e re Carlo un sì vasto ed esteso impero e stato nel centro dell' Europa. Non poteva essere determinato alcun sistema di circoscrizione del di lui dominio e stato, finchè i Longobardi, che tuttavia in qualche parte dell' Italia e nell' appoggio dell' impero greco si mantenevano col disegno di rivendicare il loro regno, non fossero stati intieramente debellati, e i Greci, i Saraceni e i popoli settentrionali contenuti dal timore e dalla forza.

§ XVIII.

Ma quantunque grande fosse la sua saggia previdenza, non potè Carlo Magno prevenire tutto ciò che potesse derivare dall' ingrandimento della sua potenza e della sua po-

litica alla successiva conservazione del suo impero e regno. Non era egli sicuro di avere ne' suoi successori chi potesse sostenere il peso della sua vasta ed estesa monarchia. Mostrò quindi Carlo Magno tanto negli avvertimenti dati a' suoi figli, che nella divisione fatta de' suoi Stati tra essi, aver egli ben compresi e preveduti i pericoli e danni del suo così esteso ingrandimento e potenza, ritenendo la conseguenza del principio stabilito dall' esperienza, che calcola a misura l' estensione o potenza di uno Stato dalla morale abilità e capacità di colui che lo governa. Non potè difatti superare e prevenire la conseguenza dell' accennato principio e i suoi giusti timori sopra il destino e vicende de' suoi Stati e popoli, siccome avvenne ad Augusto niente meno, che ebbe i medesimi timori e le medesime previdenze.

CAPO NONO.

De' successori nell' impero e regno d' Italia, e delle vicende del loro governo politico, e delle loro leggi.

§ I.

Entriamo in un campo orrido, spinoso e pieno d' inciampi per lo schiarimento delle leggi che prevalsero nell' impero e nel regno, e pel diritto politico con cui i governi di que' tempi si reggevano. I progressi de' Normanni, popoli così detti perchè venivano dal Settentrione, diedero molto a pensare a Carlo Magno, benchè da esso tenuti in

freno, negli ultimi periodi della sua gloriosa vita. Angustiato inoltre e sturbato dagli sconcerti di sua famiglia e dalla perdita di due suoi figli, cioè del primo e del secondogenito, ne'quali riponeva le sue speranze per la prosperità e conservazione del suo impero e regno, vedeva il suo sistema legislativo e politico e l'impero medesimo col regno d'Italia esposti a rovesci e rivoluzioni, ed a notabili cangiamenti che difatti avvennero.

§ II.

Successore nell'impero a Carlo Magno fu Lodovico cognominato il Pio o il Bonario, il quale ebbe tutte le virtù d'un uomo onesto e privato, ma non ebbe le qualità che convenivano ad un imperatore e sovrano. Oltre la propria debolezza, fu disgraziato nei figli del primo matrimonio, che, ingrati e subornati, cospirarono contro la persona del padre medesimo, e queste domestiche rivoluzioni e dissensioni che successivamente si mantennero nelle gare ed emulazioni dei principi dell'imperiale famiglia, contribuirono in seguito a far sortire l'impero e regno d'Italia dalla dinastia di Carlo Magno regnante in Francia, e a rovesciare il magnifico edificio politico eretto da esso.

§ III.

Aveva di già Carlo Magno investito il suo secondogenito Pipino del regno d'Italia; ma giunto questo all'età di trentaquattro anni, la morte lo tolse al regno in tempo appunto che pel vigor degli anni e per la pratica e piena cognizione già acquistata del

civile e politico governo, non che del mestier dell' armi, era in grado di regnar con vantaggio de' sudditi e con somma sua lode. Aveva già egli guerreggiato co' Beneventani, presso i quali si conservavano ancora le ultime reliquie dei Longobardi che tuttavia pretendevano contrastare a Carlo Magno il loro regno. Fu in guerra eziandio coi Veneziani, la repubblica de' quali cominciava di già a voler estendere le ali del suo leone in pregiudizio del regno d' Italia. Si portò anche in Germania colle forze del suo regno a secondare le imprese di suo padre.

§ IV.

Per la morte di Pipino, come si è già detto, Carlo Magno diè per successore all'Italia nel suo regno il di lui figlio Bernardo ancor fanciullo, cui stabilì per ajo e principal ministro e consigliere l'abbate di Corbeja, Adelardo, uomo non meno celebre negli annali ecclesiastici che nella storia civile di Francia e d' Italia, congiunto in stretta parentela collo stesso Carlo Magno come figlio di una sorella di Carlo Martello, siccome abbiamo dagli storici. Fu compagno nel ministero e nel governo del regno, nella fanciullezza del re Bernardo, con Adelardo il di lui fratello Wala, uomo niente meno dotato di lealtà, prudenza e scienza politica; ma morto Carlo Magno, il di lui successore Lodovico detto il Pio o il Bonario, sedotto e raggirato dai cortigiani invidiosi del credito e della virtù dei detti due fratelli che li posero in diffidenza, richiamolli

dall' Italia e premiò questi due eccellenti personaggi e ministri coll'esilio. Caduto successivamente in sospetto dell' ombroso e ingannato Lodovico anche lo stesso re Bernardo suo nipote, furono a questo cavati gli occhi e abbacinato secondo l' uso e la barbara politica della corte di Costantinopoli, per cui dopo pochi giorni perdette col regno la vita ancora, e colla sua morte si trovò nuovamente il regno d' Italia riunito alla corona di Francia quanto alla persona, ma non consolidato col regno di Francia.

§ V.

Fu veramente imputato Bernardo d' essere stato capo di una ribellione e sollevazione che portò la conseguenza di una mutazione del governo, da cui col tempo si vogliono derivati i motivi delle turbolenze e disordini nati nella famiglia di Lodovico, d' onde successivamente è venuta la decadenza e rovina totale della potenza de' Carolingi. Ma qualche storico pretende attribuire la morte di Bernardo alla perfidia dell' imperatrice Ermengarda, che colla sua rovina credeva procurare maggiore stato a' suoi figli. Comunque sia, lo stesso imperatore Lodovico, in numerosa adunanza di baroni e prelati, con pubblica confessione accusò sè stesso di ciò che era seguito nella causa del nipote re Bernardo, come di un' ingiustizia enorme e scandalosa, benchè non avesse fatto altro che eseguire la sentenza portata da giudici deputati a quel processo. Un atto d' umiltà così straordinario non servì che a screditare

sempre più il di lui governo, e a pregiudicare ne' sudditi l' opinione che devono avere per la pubblica tranquillità, che il governo agisca sempre con giusto fondamento di giustizia.

§ VI.

Tolto di mezzo l' infelice re Bernardo, fu il regno d' Italia riunito con distinto e particolare titolo nella persona dell' imperatore di Francia. Quindi dopo Lodovico Pio o Bonario gl' imperatori d' Occidente si fecero incoronare colla corona detta di ferro del regno de' Longobardi, o sia d' Italia, indipendentemente dalla corona imperiale. Per costumanza e consuetudine canonizzata da tanti atti, era stabilito che il re d' Italia, o sia chi portava questo nome, ricevesse la corona dall' arcivescovo metropolita di Milano, cui solo doveva spettare il diritto di porre la corona sul capo al re d' Italia in Milano, trasferendosi da Monza la corona di ferro (che ivi si conserva per un monumento della religione e pietà della regina Teodolinda) a Milano a questo oggetto; il che si è praticato, come già si è detto, anche nel 1805 quando Napoleone volle essere incoronato re d' Italia dopo avere in Parigi ricevuta la corona imperiale dal sommo pontefice.

§ VII.

Lodovico Pio o sia Bonario adottò per suo collega, nel trono imperiale e reale, Lotario suo primogenito, che per disposizione poi del padre si stabilì anche nel

regno d'Italia (1). Si governò Lotario per qualche tempo coi saggi consigli dell'abate di Corbeja, Adelardo, che fu un gran uomo, il quale aveva insieme il fratello Wala, già consigliere intimo e ministro di Lodovico medesimo, richiamati avendo questi fratelli dall'esilio cui gli aveva condannati ingiustamente il debole e sospettoso Lodovico. Ai consigli di Adelardo si attribuisce dagli storici tutto ciò che Lotario fece di buono nel governo civile ed ecclesiastico e nel ristauramento degli studi nel regno d'Italia. Il matrimonio di Lodovico con Giuditta figlia di un principe Bavarese, e la nascita di Carlo (da questa seconda moglie di Lodovico), che poi si rese celebre sotto il nome di Carlo Calvo, sconcertarono tutto l'impero, la casa e famiglia di Lodovico, specialmente per l'impegno spiegato dalla vivace Giuditta di voler provveduto il figlio suo di uno Stato a spese degli altri principi figli di Lodovico, fra i quali questo aveva già divisi i suoi Stati; benchè fosse Carlo Calvo calunniato per un frutto dell'adulterio di Giuditta, di cui questa però si spurgò secondo l'uso di que' tempi. Una manifesta ribellione ne seguì quindi dei figli contro il padre, capo della quale si fece Lotario, interessato a non lasciarsi diminuire la parte degli Stati paterni a lui già assegnata. Questa rivoluzione ebbe principio dall'odio dei figli di Lodovico contro la matrigna.

(1) Theganus, *De gestis Ludovici Pii*, cap. 21.

§ VIII.

Lotario, dopo varie tristi vicende, e dopo essere stato spogliato del titolo di imperatore, ritenne non pertanto il regno d'Italia, subordinato però sempre al padre, senza il consenso del quale nulla operar poteva di qualche momento, ma d'accordo con i due suoi fratelli eccitò egli nuova ribellione contro il padre, e così l'impero e il regno d'Italia si trovarono in una specie di anarchia, in cui le leggi non potevano avere efficacia alcuna; le scienze e le lettere furono involte nelle tenebre dell'ignoranza, e solo qualche barlume e raggio traspariva dai monasteri. Si mantenne questo sistema, si può dire veramente anarchico, finchè visse Lodovico Pio, che fu sempre agitato dalle discordie de' suoi figli Lotario e Lodovico II, il quale ebbe poi il regno d'Italia col titolo insieme d'imperatore. Le rivoluzioni frequenti di Benevento, Salerno e Capoa, descritte accuratamente da Camillo Pellegrino, ebbero molta parte a mantenere l'Italia e il suo regno in uno stato continuo di convulsioni politiche e civili, ed in una torbida anarchia, a cui si aggiunsero ancora gli stimoli e le suggestioni che venivano dalla corte di Costantinopoli.

§ IX.

Dopo molti dibattimenti e rigiri politici, essendo morto l'imperatore Lodovico II, nel quale fu tolto all'Italia il miglior principe che l'avesse da qualche tempo governata (benchè l'autore degli *Annali Bertiniani* ardisca dire che Lodovico, *inutiliter*

sibi, et ecclesiæ et regno vivens, morti succubuit), Carlo, detto il Calvo, figlio di Lodovico I, e nipote quindi di Carlo Magno, che viene chiamato negli Annali di Fulda tiranno della Gallia, benchè fosse più timido di una lepre (1), seppe con le armi e con l'arte eludere le pretese degli altri principi Carolingi; e giunto a Roma, fu colà coronato dal pontefice Giovanni Ottavo, e proclamato imperatore. Qualche storico pretende che questo solo titolo importasse la signoria e il regno d'Italia per Carlo Calvo; ma la vera storia ci dice che questo principe abbia indi convocata a Pavia una dieta generale de' magnati, de' prelati ed altri signori del regno, nella quale poi sia stato eletto, proclamato e coronato re d'Italia dall' arcivescovo di Milano. Ebbe però per emuli e per nemici, finchè visse, Lodovico re di Germania, e Carlomanno suo figlio, e da questa discordia quattro duchi d'Italia, di Spoleti, del Friuli, di Provenza e di Toscana, trassero l'opportuna occasione di farsi più grandi e più indipendenti dall' impero e dal regno d'Italia, sino ad aspirare essi medesimi all' impero.

§ X.

Lodovico Terzo fu chiamato prima re d'Italia senza il titolo d'imperatore, e fu coronato come tale nell' anno 900; e nel 901

(1) L'autore degli *Annali Bertiniani* nel tomo III *Scriptor. franc.*, pag. 150 e seg., non dissimula l'odio contro Lodovico I e suoi figli.

soltanto ebbe la corona imperiale. A Carlo il Calvo imperatore viene imputato l'errore politico di avere resi con una sua costituzione i feudi ereditarj, e di avere permessa l'alienazione de' medesimi come effetti ereditarj. Da questo politico errore è derivata quella indipendenza che spesso si arrogarono i feudatarj contro gli imperatori ed i re medesimi, benchè da essi arricchiti di grandi proprietà territoriali, all'oggetto di vie più stringerli ed attaccarli alla loro persona e a' loro interessi. Si introdussero in seguito le leggi feudali per regolare i diritti e doveri e le successioni de' feudi, ma queste leggi, come dice il Montesquieu, hanno posti diversi limiti agli imperj troppo estesi, hanno prodotto regole tali che sono proclivi all'anarchia, e danno poi a questa una tendenza all'ordine e all'armonia. Le leggi feudali non pertanto sono considerate da alcuni scrittori come violenti abusi del potere aristocratico, e come cause dirette delle agitazioni e convulsioni politiche.

§ XI.

I feudi da principio erano limitati a un dato tempo, poscia furono concessi in vita, ma colla autorità riservata al sovrano di poter togliere i feudi a suo arbitrio, massime mancando i feudatarj al giuramento di fedeltà e omaggio che dovevano prestare al sovrano. Fatti poi ereditarj i feudi, furono ceduti e venduti come proprietà libere dei feudatarj, e passarono anche nella linea femminile e in famiglie estranee. In questo modo

si videro accumulati più feudi in una sola famiglia, che rendeasi così potente e grande a segno di ombreggiare la sovranità medesima. Ma già de' feudi e loro origine abbiamo altrove ragionato, senza dover ripetere il già detto.

§ XII.

Fanno menzione gli storici dell' imperatore Carlo detto il Grosso, come di un principe, benchè pio e religioso, il più debole e imbecille che abbia seduto sul trono di Francia, e che morì, come scrive Ermano nella sua cronaca, strangolato da' proprj domestici. Avendo egli consentito a trattati disonorevoli e vituperosi con i Saraceni e Normanni (per i quali questi specialmente si stabilirono in Italia), e dato avendo altre prove della sua naturale imbecillità e debolezza di mente, fu spogliato della sovranità dai Francesi, dagli Italiani e dagli Alemanni, tutti d' accordo, per cui ne derivarono poi innumerabili mali per l' Occidente Cristiano, avendo essi innondata la Germania, la Gallia e l' Italia. Si unirono quindi successivamente i principi italiani nella risoluzione di non lasciar uscire delle loro mani il regno d' Italia, che fu poi occupato da Berengario duca del Friuli, in competenza di Guido duca di Spoleti. Perdette così Carlo il Grosso, per la sua sciocchezza, inerzia ed infingarderia tre vaste monarchie, e andò a vivere come un proscritto caritatevolmente della liberalità di un principe straniero, lasciando di sè una memoria certamente non

conveniente ad uno che fu imperatore e re dei più vasti Stati dell' Europa.

§ XIII.

Alcuni scrittori politici opinano che l' impero di Carlo Magno abbia dovuto poi disciogliersi e cadere oppresso dal proprio peso, per l'estensione disordinata e troppo vasta degli Stati che lo componevano; altri però attribuiscono la caduta e la distruzione dell' impero di Carlo Magno non già alla di lui ampiezza ed estensione, ma alla debolezza e imbecillità de' suoi successori, che non ebbero nè la mente nè il coraggio di questo grande e immortale Augusto, la cui memoria non si è mai ecclissata negli oscuri laberinti della storia e nelle vicende delle epoche politiche che a lui succedettero, come di un principe filosofo insieme, legislatore e conquistatore. Il sistema di Carlo Magno era stato saggiamente e fortemente concepito e maneggiato, ma conveniva che la di lui testa, il suo vigoroso spirito e il vittorioso di lui braccio si fossero mantenuti e conservati ne' suoi successori per sostenere e difendere un' opera così grande e magnifica. È osservazione nella storia politica, che i successori a chi fu il creatore e l' autore di una grande stirpe reale, e di una nuova dinastia imperiale e reale e di sublimi principati, si riposano tranquilli e spensierati sopra la gloria di questo e sopra il di lui nome e fama, senza credersi e considerarsi nella politica necessità di sviluppare anch'essi e mantenere con fermezza e costanza

il genio, lo spirito e il valore medesimo di chi ha loro trasmesso il glorioso trono, per conservare a questo lo splendore che gli aveva portato colla sua gloria e virtù l'antecessore; e ne abbiamo gli esempi nei successori di Alessandro, di Augusto, di Costantino ed altri nella storia più recente.

§ XIV.

La politica fondamentale di un governo e di uno Stato non deve essere circoscritta soltanto nell'interno regime di un impero e regno, poichè quel principio generale di un socievole sistema che abbraccia esteriormente per sè stesso le sue relazioni con ogni Stato e impero politico, e che è stabilito e ordinato dal diritto di natura originalmente, ha moralmente ne' suoi sviluppi e rapporti un' estensione presso che infinita che esige una seria considerazione in ogni parziale governo e Stato. Siccome dunque, per una parte, ogni Stato e impero ha sempre gli emuli e invidiosi della sua prosperità e della sua dignità, e potrebbe avvenire che la sorte qualche volta non potesse essere favorevole alle sue armi, qualunque sia la sua potenza militare; e per l'altra, ogni nazione politica e civilizzata non può rimanere isolata e senza relazioni con le altre per quello spirito di socievole umanità, di cui anche i corpi morali politici sono dalla natura medesima investiti, e che ha promosso e messo in tanto utile attività il commercio e la corrispondenza de' rispettivi prodotti delle arti, dell' industria e dei terreni, perciò si è renduto indispensabile un sistema

federativo delle nazioni e potenze, se non generalmente, almeno parzialmente tra esse. Questo è quel sistema che può indurre successivamente quel giusto equilibrio politico che il diritto di natura e delle genti esige tra i diversi Stati, nazioni e potenze.

§ XV.

Ritornando su le traccie storiche per dare un prospetto politico de' tempi succeduti all' impero e governo di Carlo Magno, la storia ci fa vedere che le di lui massime e principj politici e civili non essendo stati da' suoi successori seguiti ed osservati, ne venne successivamente la loro rovina ed estinzione. La riunione di più feudi in un solo capo e sotto un medesimo titolo, accrebbe e fomentò la potenza de' grandi vassalli contro gli stessi imperatori e re, e sollevò alcuni di essi sino a pretendere alla dignità sovrana. Carlo Magno fece un atto di vera sovranità accordando i feudi alle persone de' più benemeriti e più ben affetti magnati del suo impero e regno d' Italia, con grandi privilegi e prerogative per strignerli vie più a sè stesso e al suo trono, obbligandoli così a fornire al servizio militare uomini in proporzione della grandezza ed estensione del loro feudo; ma non provide e non prevenne con opportune leggi e regolamenti gli enormi abusi che ne sarebbero derivati. Difatti i possessori de' grandi feudi ne abusarono con appropriarseli come un retaggio proprio e con subinfeudare essi medesimi ad altri le picciole città, castelli,

borgate ed altre terre annesse ai loro territorj feudali, creandosi così de' sudditi e vassalli proprj e privativi, e quindi derivarono le sedizioni, le turbolenze, le ribellioni contro i proprj legittimi sovrani, e le interne scissure, emulazioni e discordie tra gli stessi feudatarj che s'invidiavano a vicenda i proprj e rispettivi feudi, come abbiamo dalle storie de' tempi bassi.

§ XVI.

Carlo Magno aveva ritenuto in una giusta dipendenza e in un dovere di obbedienza e di piena subordinazione i grandi vassalli feudali, e colla forza del suo carattere, del suo spirito e della sua prudenza fece che fossero insieme l'appoggio e il sostegno del suo governo. Ma i suoi successori non ebbero nè il suo spirito, nè il suo carattere, nè la sua forza e prudenza politica per reprimere le ambiziose macchinazioni e imprese de' loro grandi vassalli possessori di potenti feudi, colle quali si studiavano di realizzare quel sistema di oppressione e di indipendenza che sotto Carlo Magno non era possibile d'introdurre e sostenere a carico de' popoli e contro il legittimo loro sovrano. La stirpe stessa Carolingia, il governo della quale fu piuttosto una difettosa e sregolata aristocrazia, che una vera e propria monarchia, venne ad essere oppressa e finalmente estinta, e gli ultimi principi di questa stirpe videro essi medesimi l'impero d'Occidente e il regno d'Italia uscire dalla casa di Francia e divenire preda di un torbido regime feudale.

§ XVII.

Estinta la legittima stirpe e dinastia de' Carolingi in Francia, i grandi vassalli e possessori di illustri feudi, intenti e gelosi di consolidare vie più le loro usurpazioni, e stabilire un' indipendente potenza ne' paesi che possedevano col titolo originario feudale, pensarono di eleggere all'impero e al regno d' Italia persone cui potessero prescrivere leggi e condizioni; così l' impero d' Occidente divenne elettivo, e i principi della Germania successivamente si attribuirono il diritto di questa elezione. Questo diritto però di elezione si stabilì particolarmente da Carlo il Calvo: da quel tempo in poi non si tenne alcuno per legittimo re d' Italia, se prima non era stato formalmente eletto e conosciuto come tale in una generale radunanza de' magnati in Pavia, alla quale doveva presiedere l' arcivescovo di Milano, cui spettava ancora il rito di incoronare il re d' Italia. (1)

§ XVIII.

Questo nuovo sistema di eleggere l' imperatore e re d'Italia favoriva, è vero, ma nello stesso tempo feriva l' interesse politico di molti grandi vassalli, e cagionava quindi tra essi, per i diversi loro interessi e oggetti politici, ostili divisioni e scismi, d' onde derivavano poi gl'interregni e le vacanze dell'im-

(1) Muratori, *De corona ferrea*, anecdot. latin., tom. II, e *Annali d'Italia*, tom. VII all' anno 878.

pero tanto funeste alla tranquillità e pacifica sicurezza de' popoli. I pontefici, assistiti dalla loro corte assai più istrutta, più raffinata e più accorta di quella di qualunque altro principe, erano giunti colla santità medesima del loro carattere ad attribuirsi nella opinione de' popoli il diritto di decidere della validità delle elezioni imperiali. Queste elezioni venivano approvate o contrastate secondo l'interesse de' grandi vassalli, e secondo che la corte di Roma poteva sperare qualche ingrandimento o temere di essere obbligata a qualche restituzione di territorio. Pretesero successivamente i pontefici, che nessun principe potesse essere riconosciuto imperatore se non avesse ricevuta la corona imperiale dalle mani del sommo pontefice, diritto che si mantennero i sommi pontefici per lunghissimo tempo; anzi vi furono alcuni adulatori della corte di Roma, che ebbero il coraggio e l'impudenza di asserire, che l'impero d'occidente e il regno d'Italia fossero feudi dipendenti dalla santa sede, pretesa però che la corte di Roma non ha mai avanzato. Ma in quei tempi della più crassa ignoranza venivano accreditate le più stravaganti opinioni che la superstizione, la forza e il dispotismo potessero spacciare.

§ XIX.

Lacerata l'Italia dai tiranni che la signoreggiarono per la debolezza degli ultimi imperatori della dinastia francese, esercitando ogni genere di dispotismo e di angherie con somma oppressione de' popoli, devastata

dal suo re Berengario e investita dai Saraceni nelle coste sue meridionali, colla desolazione delle limitrofe provincie e Stati, si eccitò il pastorale zelo del pontefice Giovanni XII a implorare il soccorso de' principi Sassoni. Disceso pertanto Ottone I imperatore eletto nella Germania e capo della dinastia Sassone nella Lombardia, si fece incoronare re d'Italia dall'arcivescovo di Milano e consecrare in Roma imperatore dal sommo pontefice, e così riunì questo Augusto nella sua persona l'impero e il regno d'Italia e di Germania. Stabilitosi nel regno d'Italia Ottone, non altrimenti che Carlo Magno, attese e procurò di ristabilirlo e riordinarlo, dopo tante rivoluzioni, in miglior sistema e forma con buone leggi ed istituti (1), come più diffusamente si vedrà nel successivo capo.

§ XX.

Carlo Magno avendo adottate, come si è già veduto, le leggi longobarde e accresciute notabilmente de' suoi capitolari, sembrava che queste dovessero essere le leggi alle quali tutti i suoi sudditi, almeno del regno longobardo e italiano, dovessero essere subordinati e soggetti; ma non pertanto il diritto romano conservò la sua prerogativa per tutti quelli che intendevano ritenerlo e professarlo. V' ha difatti un editto di Carlo

(1) Goldast., *Constitut. imper.*, tom. I, pag. 215, et tom. III, pag. 303. et seg.

Magno, in cui si distinguono i casi e i paesi ne' quali si dovevano giudicare le cause, o secondo il diritto romano, o secondo le leggi longobarde, o delle altre rispettive nazioni. Fu però il diritto romano ritenuto costantemente dagli ecclesiastici siccome legge che la chiesa specialmente professava, finchè il così detto diritto canonico non venne a prevalere sul diritto romano e massime nelle forme giudiziarie.

CAPO DECIMO.

Dell' impero trasferito in Germania e del regno d' Italia. Sistema e diritto politico relativo.

§ I.

Deposto Carlo il Grosso, come abbiamo veduto, dal trono imperiale e reale, Arnolfo, benchè figlio naturale soltanto del sangue di Carlo Magno, arrivò a conseguire la corona imperiale, ma nè egli, nè il suo successore e figlio Lodovico IV ebbero libero e assoluto il possesso del regno d' Italia, benchè si pretendesse essere questo una pertinenza dell' impero, perchè non ebbero nè la forza, nè la riputazione necessaria onde poter abbattere i grandi vassalli e potenti signori che si erano, per la debolezza degli imperatori e mancanza de' propri re d' Italia, fatti più assoluti e più indipendenti nel regno d' Italia, in cui si era stabilita, a dire il vero, un' anarchia agitata da continue ostilità che tendeva insieme a liberarsi da ogni dipendenza dell' impero.

§ II.

Dopo la morte di Lodovico IV, poc' anzi menzionato, che morì nell' età giovanile senza lasciare alcuna prole, i duchi e tutti i principi acclesiastici e secolari del regno germanico, che anche durante la successione dei Carolingi in qualche modo avevano avuto parte se non nel creare ed eleggere, almeno nel confermare e riconoscere i destinati successori nell' impero e regno germanico, cui si pretendeva annesso anche il regno d' Italia (benchè in esso si fossero intrusi alcuni precisamente ad occuparlo), pretesero, estinto massimamente il lignaggio Carolingio, che loro si appartenesse il diritto di eleggersi e crearsi nell' impero e regno germanico il loro sovrano, e quindi stabilire nel mezzo dell' Europa la potenza della Germania. Congregatisi quindi in Vormazia, dopo vari contrasti e dibattimenti tra i concorrenti e pretendenti al vacante trono imperiale e reale, fu da essi poi eletto Corrado duca di Franconia e di Assia, che dopo un brevissimo regno ebbe successore Arrigo I, duca di Sassonia, detto l' Uccellatore. Ma ambedue questi sovrani non poterono pensare all' Italia e a ristabilire a dovere quel regno che pretendevano per altro di loro ragione, poichè il primo, oltre la brevità del suo regno, ebbe a che fare assai con i rivoltosi principi della Germania, che si andavano usurpando maggiore autorità e dominio: il secondo, cioè Arrigo, benchè con un ben lungo regno, si trovò sempre occu

pato dalla insolenza non solo degli Ungheri e dalle loro scorrerie, per mantenersi tributaria la Germania, ma anche dalle guerre che gli furono mosse da Carlo il Semplice, re di Francia.

§ III.

La gloria di signoreggiare realmente l'Italia e di essere incoronato imperatore in Roma, nella dinastia germanica, era stata dalla suprema providenza divina riservata ad Ottone primo imperatore con tal nome, figlio e successore del sovraccennato Arrigo, cognominato poi il Grande, ossia Magno per le sue gloriose azioni e imprese. Dopo avere egli sistemati gli affari politici del regno di Germania, rivolse i suoi pensieri all'Italia. Trovò che nel di lei regno si era intruso Berengario Secondo, che col veleno essendosi disfatto di Lotario figlio di Ugo, succeduto al padre in questo regno, lo tiranneggiava, e teneva rinchiusa in stretta prigione Adelaide già moglie di Lotario, di cui per la fama della di lei bellezza si era invaghito Ottone. Liberò egli difatti dalla carcere e sposò la bella Adelaide, per cui successivamente la corona del regno d'Italia passò in Germania. Dovette però ben tosto Ottone ritornare in Germania per gli ammutinamenti ivi eccitati da Lodolfo suo figlio del primo matrimonio, mal contento del secondo contratto dal padre. Ritornato poi subito in Italia dove fu acclamato e coronato re di Lombardia e d'Italia dalla dieta de' grandi e potenti signori dell'Italia medesima, in

Milano (essendo stata rimessa in uso la corona di ferro che si conservava in Monza), passò Ottone a Roma, dove poi dal pontefice fu parimenti coronato con i riti più solenni e acclamato imperatore successore di Carlo Magno.

§ IV.

Asseriscono alcuni storici che già da varj principi italiani, e specialmente dal pontefice Gregorio XII e da Gualberto arcivescovo di Milano fosse stato sollecitato Ottone perchè venisse a liberare l' Italia dalla tirannide di Berengario già marchese d' Ivrea, che si era intruso violentemente in quel regno. Si pretende inoltre che dal pontefice e dall' arcivescovo di Milano sia stato allettato Ottone con offrirgli le due corone imperiale e del regno italico, come se da essi dipendessero. Fu pertanto vinto e sconfitto totalmente Berengario col suo figlio Adelberto dalle armi di Ottone: mandò il primo a finire i suoi giorni prigioniere in Bamberga; e il secondo, ramingo e profugo, non ostante il favore e l' appoggio accordatogli di poi dal pontefice Giovanni XII, andò anch' egli a terminare i suoi giorni non si sa dove.

§ V.

Sebbene in un coll'impero sia stato trasferito in Germania anche il regno d' Italia (per cui la Germania è detta da qualche scrittore la pietra fondamentale dell' equilibrio europeo, e in certo modo la linea naturale di divisione tra l' ovest e il nordest), fu però questo regno, considerato sotto un aspetto po-

litico, distinto e indipendente dall'impero. In fatti gli imperatori d'Occidente, poichè questo impero è risorto in Carlo Magno e ne' suoi successori, non dominarono l'Italia come imperatori, ma come re eletti d'Italia. Quindi è che comunque Ottone II abbia fatto incoronare suo figlio Ottone III col titolo d'imperatore e re di Germania e d'Italia, questo non potè acquistare col solo titolo d'imperatore e re di Germania alcun diritto al regno d'Italia, e non fece difatti Ottone III menzione alcuna, ne' suoi pubblici atti, degli anni del regno d'Italia, finchè non ricevette in Milano dal consenso della nobiltà, del clero e del popolo la corona ferrea di questo regno. Non fu accordato nè pure agli imperatori Enrico I e Corrado II il titolo di re d'Italia, se non venivano incoronati distintamente del diadema imperiale della corona di ferro per mano dell'arcivescovo di Milano. Enrico II il Santo niente meno ed Enrico III non poterono ottenere di essere riconosciuti re d'Italia, finchè colla corona di cui furono fregiati in Pavia, non ebbero il consenso del clero, della nobiltà e del popolo italiano. Nel piissimo Augusto Enrico II (che fu un difensore e protettore zelante della chiesa che sommamente beneficò colla sua religiosa munificenza) si estinse la dinastia de' principi sassoni, e l'impero passò nella casa dei principi di Franconia. Per più di venti anni portò il titolo d'imperatore Enrico IV, senza quello di re d'Italia, nel qual grado fu ri-

conosciuto dagli Stati lombardi e d'Italia soltanto il di lui figlio primogenito sostenuto dall' alleanza della celebre contessa Matilde.

§ VI.

Molte città della Lombardia e dell' Italia profittarono singolarmente della specie d'interregno, o piuttosto anarchia che succedette alla morte di Enrico III, per gittare i fondamenti della confederazione lombarda, all' oggetto di ricuperare i diritti e la giurisdizione di cui alcune città e comuni eransi investite sino dai tempi degli imperatori francesi, e di cui gli imperatori tedeschi andavano spogliandole. L' autorità sempre indebolita degli ultimi imperatori della dinastia francese aveva favorite e dissimulate le usurpazioni dei grandi vassalli che divisero il regno d' Italia in più marche e contee, e che divennero sempre più potenti sotto gli imperatori della dinastia di Franconia in proporzione che i loro territorj si estendevano in popolazione e in ricchezze. Gli imperatori della dinastia di Franconia, gli Stati ereditarj de' quali erano assai limitati e ristretti, per cui la loro potenza territoriale era troppo fuori di proporzione colla dignità imperiale, non avevano potuto difendere questa dignità dagli attentati che l' accrescimento della potenza dei marchesi, duchi e conti tutto dì le portavano. Quindi è che l' Italia si vide successivamente divisa in tante repubbliche e piccioli principati sovrani che si disputavano però a vicenda tra essi medesimi i rispettivi dominj e ter-

ritorj, cosicchè, secondo l' espressione del Muratori, l' Italia era divenuta un pubblico mercato di vizj e di calamità. Queste repubbliche però e principati non ricusavano la loro dipendenza e subordinazione all' imperatore qualora avesse insieme del regno d' Italia conseguita la corona.

§ VII.

La dieta di elezione all' impero, convocata per la prima volta dai principi della Germania, che si attribuirono il diritto di questa elezione, in Francfort, e ivi poi successivamente stabilita, fece passare la corona imperiale nella dinastia e casa di Svevia. L' imperatore Federico I della detta dinastia e casa, denominato il Barbarossa, successore di Corrado III, si fece coronare anche re d' Italia in Pavia, essendosi attribuito di suo arbitrio questo regno come un' appendice dell' impero, e sembrò da principio di ambire l' affezione de' popoli della Lombardia. Si dice che alcuni giureconsulti italiani dello studio di Bologna avessero persuaso questo imperatore, che la sola sua volontà bastava per istabilire la legge, e nelle loro civili adulazioni gli aggiudicassero l' impero del mondo intiero: massima che Bartolo (1) pretese insegnare e stabilire come un dogma formale e politico. La cortigiana adulazione di alcuni giureconsulti ha pur troppo prostituita la giurisprudenza e la filosofia civile e politica al loro

(1) Ad leg. *Hostes.*, D. *de captivis.*

interesse e alla loro ambizione, corrompendo così lo spirito de' principi e introducendo massime e principj di tirannia e dispotismo. Papiniano però, celebre giureconsulto romano, sotto l' inumano fratricida Caracalla, diede un vivo e solenne esempio dei doveri del giureconsulto presso i principi nella lealtà e sincerità de' suoi sentimenti, per cui fu vittima della tirannia di quel brutale Augusto.

§ VIII.

Federico I, principe descritto altronde di elevato ingegno, e ornato ancora di belle virtù morali e civili, fu pertanto, corrotto dagli adulatori suoi consiglieri, un oppressore particolarmente de' popoli della Lombardia, il quale si usurpò la nomina de' magistrati che per costituzione dell' impero medesimo doveva spettare alle rispettive città e territorj che si reggevano in qualche forma repubblicana sotto i loro consoli scelti dal comune consenso del popolo, e che commise altre violenze e concussioni che eccitarono un incendio generale, in cui fu involta specialmente la Lombardia e la città di Milano distrutta intieramente dal furore di Federico. Si aveva il sospetto, forse non malamente fondato, che questo altiero imperatore meditasse seriamente di mettere in ceppi tutta l' Italia, togliendo ad essa ogni ombra di regno, e di ridurla in servitù sotto il suo dispotico governo. Finalmente riescì colla loro costanza, fermezza e valore ai Milanesi e popoli loro aderenti, assistiti anche dalla religiosa influenza del sommo pontefice, di obbligare Federico

ad una tregua, e a loro accordare marchesi e conti perpetui, invece dei suoi commissarj e ufficiali imperiali (che tirannicamente a suo nome li governavano commettendo mille avanie e ingiustizie), finchè le celebri crociate portarono Federico a lasciare la vita annegato in un fiume dell' Asia, dopo però che la società lombarda colle sue forze l'aveva obbligato, per mezzo del pontefice Alessandro III, alla pace, per la quale successivamente furono concedute, restituite e confermate le libertà e le regalíe a tante città d' Italia. Questa pace fu celebrata nella città di Costanza, per cui l' Italia si prometteva di godere nello stato di repubblica una felice libertà, ma che venne sturbata dalle guerre successive intestine che divisero le città in diversi partiti, non avendo questa pace altro prodotto che un fomento alla divisione fatale e alla tranquillità politica e civile dell' Italia.

§ IX.

Succedette all' impero Enrico VI, figlio di Federico, che visse breve tempo, e non potè impedire che i Lombardi facessero risorgere vie più florida dalle sue rovine la città di Milano. Ebbero però i Milanesi il travaglio di doversi difendere e preservare dai furori di Federico II che, comunque avesse riportata una sanguinosa vittoria sopra di essi, non potè però riuscire a sottometterli al suo dispotico dominio, da cui si mantennero liberi e indipendenti sino alla di lui morte. Gravissime calamità provò l' Italia

tutta durante la dinastia degl' imperatori svevi. Non deve essere però frodato l' imperatore Federico II del merito che ebbe di aver promosso le scienze con farle risorgere; ed egli fu che fece tradurre parte dal greco e parte dall' arabico in latino le opere di Aristotile.

§ X.

Le fazioni de' Guelfi e Ghibellini, così denominate da due illustri famiglie della Germania, che si innestarono colla casa Estense e con altre famiglie illustri d' Italia, formarono due potenti partiti i quali desolarono l' Italia, affettando uno di essere attaccato all' interesse dell' impero, e l' altro di difendere e sostenere la dignità pontificia e la libertà politica dell' Italia e de' suoi Stati e provincie. Ma poichè gli spiriti di questo partito fermentarono e furono agitati tra la democrazia e l' aristocrazia, secondo però l' interesse e l' ambizione particolare de' loro rispettivi capi e direttori fazionarj, si videro a vicenda perseguitarsi e insultarsi con una animosità che non aveva avuto esempi ne' tempi più burrascosi medesimi della repubblica romana, e si venne a mantenere così una continua guerra civile sempre più fomentata da un irreconciliabile fanatismo.

§ XI.

Queste fazioni e partiti sotto gli accennati nomi venivano sempre più agitati e fomentati dalla politica degli imperatori medesimi che ne traevano vantaggio per opprimere

in ispecial modo i popoli della Lombardia e dell' Italia. Videro finalmente le grandi città e principi dell' Italia la necessità di unirsi in una particolare confederazione per resistere e far argine a questo tirannico e ruinoso sistema, e sottrarsi dal duro vassallaggio che loro pretendevano imporre gli imperatori germanici. Ma la discordia entrò ben presto a guastare l' armonia tra i nobili e i così detti plebei. Questi, spinti e diretti da torbidi e facinorosi demagoghi, pretendevano di avere parte anch' essi nelle maggiori cariche e onori dei governi, e si armarono per sostenere le loro pretensioni; dal che seguiva, che prevalendo or l' uno or l'altro de' due partiti, a vicenda venivano espulsi e proscritti.

§ XII.

Il regno d' Italia e l' impero germanico furono sempre in sè stessi due sovranità separate, come già si è osservato, benchè potessero essere accoppiate in una sola persona. Ma vi furono alcuni imperatori che riguardarono e considerarono come una pertinenza dell' impero medesimo il regno d' Italia, attribuendosi tutti i diritti di regalía sopra di esso. A tutto ciò non si può negare che abbiano contribuito moltissimo le fazioni e i partiti che dominavano a vicenda l' Italia e la laceravano, i quali, per puro spirito ostile tra essi, ricorrevano di là dai monti agli imperatori della Germania per essere sostenuti e appoggiati dalla loro forza e autorità, attribuendo così ai medesimi,

almeno tacitamente, il regno d'Italia, adulati a questo riguardo anche dagli stessi giureconsulti italiani (1).

§ XIII.

Carlo IV, da cui fu sostituita la così detta *Bolla d'oro* per legge fondamentale della forma di governo dell' impero, fatto elettivo in sette soli principi della Germania, che poi si accrebbero successivamente sino a nove, ha creduto quindi di poter disporre della sovranità di varie città dell' Italia, con conferirle a coloro ai quali il governo era stato già conferito in vita, e come feudo delle stesse città e territorj. Accordò immunità e privilegi alle repubbliche che si erano formate negli interregni dell'impero, con riservarsi un frivolo diritto di alto dominio. Ma il traffico fatto dagli imperatori de' principati e signorie d'Italia, non prova per sè solo, che i diritti degli imperatori come tali sopra l' Italia fossero legittimi e fondati. Carlo IV, avaro insieme e sommamente ambizioso, per soddisfare le sue passioni fece un commercio infame dei pretesi diritti dell' impero sopra l' Italia. Vendette a' Veneti per prezzo Padova, Verona e Vicenza coi loro rispettivi territorj; alla famiglia Visconti di Milano concedette il vicariato ereditario dell' impero sopra Milano e la Lombardia; e fece mercato di altri diritti dell' impero,

(1) Bartol., Bald., Angel., Salicet. et alii, ad leg. *Cunctos populos*, cod. *De summa trinitate*.

cosicchè uno storico ebbe a scrivere di Carlo IV, che *ipsum imperium romanum venditurum fuisse, si emptorem reperisset.* Suo figlio, l'imbecille Venceslao, terminò di distruggere il rimanente del dominio degli imperatori della Germania sopra l'Italia, che i suoi successori poi seppero successivamente rivendicare con più speciosi titoli.

§ XIV.

Lo Stato di Milano fu eretto in ducato dal mentovato imperatore Venceslao, e conferito a Gian-Galeazzo Visconti, poichè già col titolo semplice di vicario dell'imperio la casa Visconti era in possesso ereditario di signoreggiare e governare la Lombardia, di cui la capitale fu sempre Milano. L'erezione del ducato di Milano in vera sovranità indipendente eccitò nella Germania una generale indegnazione che cagionò in seguito la deposizione di Venceslao dal trono imperiale. I principi della Germania ritenevano che l'Italia e i suoi distinti Stati, principati e repubbliche fossero tutti feudi dell'impero di Germania; ma con quali principj di diritto vero e legittimo si sostenga questo punto di pubblico diritto, molto si è scritto e detto senza essersi mai potuto stabilire con certezza la giusta e originaria sua base e titolo.

§ XV.

L'ampio e vasto dominio, posseduto già da Lucchino e da Giovanni arcivescovo di Milano, della famiglia Visconti, passato in retaggio in Barnabò e Galeazzo, e poi conso-

lidato nel solo Giovanni Galeazzo, figlio di quest' ultimo (chiamato il conte di Virtù per una signoria sotto questo titolo che godeva in Francia per dote d' Isabella sua prima moglie) comprendeva quasi tutti gli Stati che componevano già il regno d'Italia, massime dopo gli acquisti fatti da Giovanni Galeazzo medesimo di Verona e Vicenza, tolte ad Antonio della Scala, di Padova a Francesco da Carrara, e di Bologna ancora. Il titolo affettato di vicario dell' impero convertì Giovanni Galeazzo in quello più specioso di duca, per poscia passare a quello più sublime di re della monarchia universale d' Italia, come aveva stabilito e disposto se la morte non l' avesse prevenuto. Pareva che gli dovesse difatti competere il titolo di re d' Italia, giacchè era in possesso degli Stati quasi tutti che il regno d' Italia componevano, e sarebbe stato desiderabile che in una così illustre famiglia d' Italia venisse repristinato il di lei regno.

§ XVI.

Giovanni Galeazzo, nel suo ultimo testamento, senza prevedere le dannose conseguenze che ne potevano derivare, divise i suoi vasti Stati tra i due suoi figli Giovanni Maria e Filippo Maria. È vero però che per il tragico fine fatto da Giovanni Maria, procuratosi colla tirannica sua condotta nel suo governo, si unirono indi realmente gli Stati tutti sotto il dominio del solo Filippo Maria, principe debole, sospettoso e diffidente, che non seppe poi difenderli dagli emuli

della potenza della casa Visconti, cosicchè li vide egli stesso in parte occupati e conquistati da altri, e la repubblica di Venezia specialmente profittare delle di lui spoglie. Morì anche Filippo senza lasciar prole, fuorchè Bianca figlia soltanto naturale, moglie di Francesco Sforza, la quale, dopo varie disposizioni fatte e rivocate, fu dal padre istituita erede de' suoi Stati. Dopo la morte di Filippo Maria Visconti, Milano volle erigersi in repubblica, con una democrazia temperata dalla prudenza e saggezza politica de' suoi promotori, ma non durò che un solo triennio, avendo Francesco Sforza colle armi rivendicato il ducato come ereditario per sua moglie e figli. Delle successive vicende politiche di questo ducato si ragionerà nel seguente capo.

§ XVII.

La città di Genova sottraendosi alla dipendenza del ducato di Milano nel governo torbido dell' imbecille duca Filippo Maria, si diede al re di Francia. Già assai prima i Genovesi, gelosi della grande potenza della famiglia Visconti, che andava sempre più sviluppandosi in Italia, invitarono di concerto coi Fiorentini e Lucchesi l'imperatore Roberto I a venire in Italia, e così trassero sopra la Lombardia tutte le disgrazie della guerra. I Milanesi vinsero questo imperatore nella battaglia del lago di Garda, lo respinsero fuori dell' Italia e conservarono il loro governo. Questo Augusto non fu più felice in Germania, dove per la sua debolezza

ed imbecillità mise il suggello alla sovranità dei varj principi e Stati ne' quali era diviso l'impero germanico, cedendo loro l'alto ed eminente dominio con tutti gli attributi del potere sovrano. Le diete quindi di questi principi e Stati acquistarono un considerevole potere, e i diritti pubblici e politici degli Stati e città chiamate libere dell'impero si confermarono coll'abolizione delle *avogarie* imperiali, che sin allora avevano esercitata l'alta giustizia e i diritti dell'alto dominio.

§ XVIII.

L'imperatore Federico III credette di estendere i diritti dell'impero germanico anche nella Francia medesima, coll'attribuirsi di suo arbitrio l'erezione di un regno nei vasti Stati di Carlo detto il Temerario, duca di Borgogna, e col conferirgli il titolo di vicario generale dell'impero nella bassa Germania, confinante col regno di Francia. Ma vi si oppose con energica fermezza Luigi XI, re di Francia, per timore che venisse sconcertato dall'ambizione e potenza del nuovo re il politico sistema e il riposo della Francia. Parlando specialmente sul proposito del nominato re di Francia Luigi XI, sembra che la natura lo avesse creato per essere un tiranno, ma di una profonda e sottile politica, onde fu detto il Tiberio della Francia. Pur troppo spesso i legittimi sovrani per mera opinione, pel solo interesse e per un sedizioso capriccio furono accusati di tirannia senza essere

tiranni. Vero è che Luigi XI fu sempre di un carattere inflessibile, duro e vendicativo, cosicchè gli riescì di abbassare e umiliare i nobili e grandi vassalli troppo potenti, fra i quali lo stesso duca di Borgogna, Carlo detto il Temerario, e di prevenire i tradimenti e le cospirazioni che gli stessi principi del sangue gli ordivano; ma non per ciò si può chiamarlo tiranno, come qualche scrittore pretende di rappresentarlo. Non ostante che le grandi assemblee, non che il regime e i principj feudali influissero assai sopra i movimenti della macchina politica del regno, riescì al re Luigi di stabilire e sostenere l'autorità reale, e si può dire di creare la potenza della monarchia francese. Quindi non mancano scrittori che lo rappresentano un eroe. Si unì egli strettamente in alleanza col corpo germanico, e diede la vera idea del sistema federativo su cui il cardinale de Richelieu stabilì egli pure un gran sistema politico per la corona di Francia, sistema che si era preteso di perfezionare in questi ultimi anni con lo spirito però sempre inquieto di conquista ond' era agitata la Francia, e colla Francia l' Italia ancora, ma che finalmente fu sagrificato alla pace e tranquillità d' Europa.

§ XIX.

Non debbo passare sotto silenzio una massima del governo politico del re Luigi XI, la quale riguarda precisamente l' Italia, ed è quella che egli ritenne e osservò di non permettere ai principi francesi, che stabi-

lissero alcun principato in Italia. L'oggetto politico di questa massima di Luigi XI sembra un mistero ed enigma, ma si spiega abbastanza dalla somma gelosia che egli ebbe sempre di qualunque ingrandimento de' principi francesi con cui questi potessero adombrarlo, di maniera che preferì di vedere l'Artois e la Franca Contea in dominio di una potenza straniera, piuttosto che tollerare l'ingrandimento di un principe francese col possesso di dette due provincie. Non si curò punto dei diritti che si dicevano e si pretendevano allora competere alla sua corona sopra il regno d'Italia, ma egli fu sempre vigilante e attento ad assicurarsi soltanto il trono del regno di Francia e a difenderlo dalle insidie e perfidie de' ribelli fra i quali contavansi alcuni principi del sangue medesimo.

CAPO UNDECIMO.

Dell' impero di Massimiliano Primo e di Carlo Quinto, del loro governo e sistema politico successivo e relativo anche all' Italia.

§ I.

Dopo essersi fatto incoronare Federico III in Roma, dal pontefice, come re d'Italia, avendo però con atto formale dichiarato che non intendeva con questo esempio di pregiudicare ai diritti della città di Milano per l'incoronazione successiva del re d'Italia, pensò di fare eleggere dalla dieta

dell' impero germanico re de' romani suo figlio Massimiliano, titolo successivamente ritenuto per que' principi che erano destinati poi alla corona imperiale, benchè non si contrastasse la sovranità ai sommi pontefici sopra Roma e gli Stati da questa dipendenti. Si era già Federico III arrogato l' arbitrio di vendere alcuni principati in Italia e di fare mercato dei diritti dell' impero, il cui nome, benchè ampio e magnifico, non era però sostenuto che da una apparente e precaria grandezza, la quale fu stabilita in seguito dal valore e dalla prudenza politica dell' imperatore Carlo V, come si vedrà in seguito.

§ II.

Massimiliano, fregiato poi della corona imperiale, fu un principe in cui gli storici hanno osservato un misto specioso di difetti e di talenti, di vizj e di virtù: *Adhuc nemo*, disse Plinio nel suo panegirico a Trajano, *extitit, cujus virtutes nullo vitiorum consortio læderentur.* Nella pietà però e clemenza non si lasciò vincere Massimiliano da alcuno, come scrive il Muratori. Era egli veramente dotato di grande vivacità d' ingegno, e fornito di una sufficente cognizione delle cose militari, ma aveva pensieri ed affetti tra essi contrarj, era sempre precipitoso nelle sue risoluzioni, non prendeva consiglio da alcuna persona, sebbene per altro nulla facesse a suo modo, ed era negligentissimo ne' proprj affari, come fra gli altri lo descrive lo storico veneto assai accreditato,

Paolo Paruta, nel libro primo della sua storia. Gli Stati e principi della Germania si studiarono di profittare e de' suoi vizj e delle sue virtù, ma Massimiliano seppe abbattere l' anarchia de'magnati sottomettendosi alle leggi e procurando alla costituzione dell' impero germanico un sistema più regolare e ragionevole. Fu egli incostante però nelle sue alleanze, e quindi si vide umiliato e mortificato nelle sue armi e azioni militari. Fece la guerra ai Veneti, e questi, assistiti dai Francesi sotto il celebre maresciallo Trivulzio, distrussero due sue armate. Con un trattato secreto concluso di poi con Luigi XII re di Francia, si era impegnato di far valere le ragioni ereditarie di questo sopra il ducato di Milano. Lasciossi egli abbagliare dai Francesi con pregiudizio delle ragioni dell' impero, avendo lasciato troppo ingrandire in Italia un re di Francia. Ma non pertanto avendo contratto un secondo matrimonio con una nipote di Lodovico Sforza (dopo che questo ebbe fatto avvelenare il nipote già duca), lo investì del ducato di Milano contro quanto aveva convenuto col re di Francia. Si dice finalmente che gli fosse venuto lo strano capriccio di farsi eleggere e nominare papa, ma fu deriso in questo suo pensiero, e forse era anche un' impostura de' suoi nemici.

§ III.

Il dispotismo con cui pretendeva opprimere a nazione italiana, e il suo odio verso di essa, spiegò Massimiliano con varie risoluzioni

da lui prese nel suo governo e co' suoi raggiri e maneggi politici. Di fatti egli sommise colla forza e non col diritto gli Stati d'Italia a tasse straordinarie, in proporzione a quelle che erano già obbligati gli Stati della Germania a lui fornire. Avendo instituito un consiglio aulico, prescrisse che i conti, marchesi e grandi vassalli dell'Italia comparissero in ginocchio avanti di esso a prestare il loro omaggio. Volle dissimulare Massimiliano, che le diete degli Stati e principi della Germania si occupassero intorno questioni religiose, onde derivarono gli scismi e le fazioni fomentate dal fanatismo di religione, senza prevedere e riflettere alle funeste conseguenze che ne dovevano derivare al sistema politico de' suoi Stati medesimi ed all'impero.

§ IV.

I pensieri e gli affetti di Massimiliano, come si è già detto, in sè stessi contrarj, con un consiglio immaturo e precipitoso, e di prima impressione, facevano che tutte le cose che gli si rappresentavano alla fantasia, abbracciasse egli con un certo ardore entusiastico, senza poi darsi successivamente pensiero di recarle a fine, proverbiato perciò dagli storici per la sua somma disattenzione e negligenza dimostrata spesso nei più delicati affari e imprese del governo. Con questo carattere entrò Massimiliano a piedi giunti nella celebre lega di Cambrai contro la repubblica di Venezia, senza alcun oggetto politico plausibile di interesse per

l'impero e per i suoi Stati e dominj particolari. Egli non ha servito che alle mire politiche del pontefice Giulio II per le città e provincie che pretendeva ripetere da quella repubblica, e a quelle del re di Francia Luigi XII per assicurarsi il dominio del ducato di Milano, e rintegrarlo delle città e provincie delle quali era stato spogliato dalla veneta potenza. La bella storia della lega di Cambrai, da alcuni attribuita al cardinale di Polignac, e da altri a Gian-Battista Dubos scrittore del secolo XVIII, ci istruisce chiaramente e diffusamente degli interessi politici rispettivi delle potenze collegate in questa lega.

§ V.

Dopo conseguita per retaggio materno la successione ai regni delle Spagne e de' vasti reami del nuovo Mondo, scoperti da Cristoforo Colombo e conquistati in seguito per il re di Castiglia, sovrano inoltre della Borgogna; di tutte le provincie del Belgio e di altri Stati della Germania, Carlo V pervenne anche al trono imperiale, succedendo al suo avo materno Massimiliano, avendo avuto però per competitore Francesco I re di Francia. La rivalità fra questi due emuli, e già competitori alla corona imperiale, si mantenne sino alla loro morte, avendo attirati alla loro sorte i riguardi, le inquietudini e il destino dell' intera Europa; ma Carlo V, favorito molto dalla fortuna, ebbe grandi vantaggi sopra il suo rivale e avversario. Questo Augusto, secondo gli storici, congiungeva una grande esperienza ed ac-

cortezza negli affari di Stato e politici di governo, alla profonda politica di una testa spagnuola. Dotato era di una attività infaticabile, di una flemma singolare, era sempre padrone di sè stesso e del suo segreto, impenetrabile ne' suoi disegni e progetti, prudentemente geloso nel nascondere le proprie umane debolezze, e nutrendo una somma ambizione di portare al sommo grado la propria riputazione e fama, aspirava apertamente alla monarchia universale.

§ VI.

Dopo che già da alcuni anni era stato eletto e riconosciuto imperatore Carlo V, volle non pertanto essere incoronato imperatore, col titolo insieme unito di re d' Italia, in Bologna dal pontefice Clemente VII, dopo averlo assai mortificato col sacco di Roma e colla di lui prigionia. La morte di Francesco II Sforza, ultimo duca di Milano, lo fece padrone di disporre di questo ducato che lo trasmise al suo figlio Filippo II destinato successore nel regno delle Spagne. L' estinzione della famiglia de' Paleologhi gli portò il Monferrato. L' assassinio di Alessandro de Medici, marito di una di lui figlia naturale, lo rese padrone di quasi tutta l' Etruria. Anche il regno di Napoli venne in suo potere, cosicchè il suo dominio si estendeva dalle rive del mare Baltico sino a quelle del mare di Sicilia, e portò la casa d' Austria al colmo di quella grandezza a cui non giunse mai altra famiglia e dinastia imperiale e reale.

§ VII.

Gli Stati che già componevano il regno d' Italia furono trattati da Carlo V, benchè ritenesse ancora il titolo di re d' Italia, come le provincie della Spagna e come feudi dell' impero di Germania, con gravissimo spiacere della nazione italiana che aveva tanto primeggiato sotto l' impero romano e successivamente ancora. Aveva quindi smembrata e divisa affatto l' Italia colla erezione di più ducati e principati come feudi imperiali, e col cedere particolarmente il dominio più esteso in Italia del ducato di Milano, che faceva una gran parte del regno d' Italia (dopo averlo conquistato e tolto a Francesco I re di Francia, e dopo la morte dell' ultimo duca Sforza, che pure riconosceva da Carlo V il suo ducato), al suo figlio succeduto poi al regno di Spagna, e suoi discendenti, colla sostituzione della linea feminina in difetto della mascolina. Unì egli pure alla corona di Spagna anche il regno delle due Sicilie, benchè il sommo pontefice lo pretendesse feudo della santa sede sino dal tempo dei principi normanni che si dicevano investiti di questo regno dal papa; e così venne in certa maniera a ecclissare affatto la gloria e lo splendore della nazione italiana nel mondo politico, e a distruggere quasi ogni memoria del regno d' Italia.

§ VIII.

Fu la casa Medici di Firenze investita da Carlo V del ducato della Toscana, eretto poi col titolo di gran ducato, per bolla del

pontefice Pio V, nella persona di Cosimo de Medici. Confermò la casa d'Este nel ducato di Modena e Reggio, ad essa però già conferito dall' imperatore Federico III bisavolo di Carlo V, e la casa Gonzaga fu da esso investita del ducato di Mantova. La repubblica di Genova fu confermata nella sua precaria libertà e possesso de' suoi Stati, benchè assai ristretti. La veneta repubblica ritenne in suo dominio anch' essa le città e provincie delle quali aveva spogliato il ducato di Milano, risorgendo dall' esterminio di cui era stata minacciata e quasi ridotta dalla lega di Cambrai. I ducati di Ferrara e di Parma e Piacenza si pretendevano feudi della santa sede, e di quel di Ferrara ebbe parimenti l' investitura la casa d' Este, e dal pontefice Paolo III la casa Farnese ottenne quello di Parma e Piacenza, benchè dall'impero questi Stati si pretendessero pertinenti di ragione al ducato di Milano. Ecco il sistema politico cui fu ridotto il regno d' Italia sotto l' impero di Carlo V, che ne aveva fatta la conquista, *lacerum crudeliter ora manusque ambas*, come il Deifobo di Virgilio, e quindi vediamo qual aspetto abbia dovuto prendere il diritto politico in quei tempi e successivamente durante un tal sistema, in cui il diritto delle genti venne alterato e variato ne' suoi genuini principj del diritto politico, o sia di convenienza politica. Questo diritto, diverso in sè stesso dal diritto pubblico delle genti, deriva da quella prudenza e accortezza che

devono avere tutti i governi civili e politici sì per l' interno che per gli affari esterni, per conoscere i veri interessi dello Stato e quelli delle potenze e Stati vicini, per sapere occultare opportunamente i propri disegni e per prevenire e deludere quelli degli inimici.

§ IX.

Ciò non pertanto i popoli dell' Italia dovettero all' ambizione medesima, se così è lecito il dire, di Carlo V, se godettero sotto il suo impero qualche notabile tempo di pace, di tranquillità e di quiete, che fu impiegato saggiamente a promovere e coltivare le scienze, le lettere e le arti liberali. Distratto e occupato era l'imperatore Carlo dalla imprese e sconvolgimenti della Germania, tutta agitata dalle novità di religione introdotte particolarmente da Lutero, frate disertore del suo istituto Agostiniano, che ricopiò e adottò gli errori già condannati di Viclefo e di Gerolamo da Praga, che furono i suoi precursori cento e più anni avanti. Queste novità per una certa indolenza e apatia del pontefice Leone X, e poi per l' umore forse troppo acre e caustico del pontefice Paolo IV, ebbero conseguenze funeste per la religione e per la tranquillità politica ancora degli Stati e dell' impero.

§ X.

Di fatto queste novità furono cagione e motivo di una rivoluzione troppo estesa negli spiriti de' popoli della Germania singolarmente, e di un cangiamento di massime nel

diritto politico, nella condizione de' sudditi e ne' governi, senza che abbia potuto riescire con tutto il suo valore, la sua forza e il suo spirito politico Carlo V a sedare e a quietare gli umori rivoltosi; che anzi con l' inquisizione e persecuzione, con le manaje e capestri e con i roghi accesi, sempre più questi umori fermentarono e risvegliarono quindi maggiormente il fuoco della ribellione in varj Stati e provincie non solo contro la chiesa romana, ma contro i legittimi sovrani medesimi. Queste peripezie, sconvolgimenti e alterazioni civili e politiche più che religiose, negli Stati specialmente della Germania, si vuole che abbiano cagionato nello spirito medesimo di Carlo V una strana rivoluzione, per cui, oppresso dalla noja, dall' accidia e dagli ipocondriaci affetti e fors' anche per motivo superiore indispettito e disgustato della vanità e fralezza delle terrene grandezze, andò a finire i suoi giorni in una solitudine religiosa in Ispagna dopo avere disposto dell' impero e di tutti i suoi Stati a favore del figlio Filippo II e del fratello ancora Ferdinando, che poi ebbe la corona imperiale cogli Stati della Germania.

§ XI.

I successori di Carlo V nel regno di Spagna conservarono il dominio del ducato di Milano e di altri Stati d' Italia per circa un secolo e mezzo, finchè Carlo II, ultimo re di Spagna della casa d'Austria, sedotto, come alcuni scrittori pretendono, da alcuni consiglieri messigli al fianco da Luigi XIV,

re di Francia, e specialmente dal cardinale Porto-Carrero, che si disse venduto alla Francia, investì con suo testamento di tutti i diritti e Stati della corona di Spagna, e conseguentemente anche di quelli d'Italia, Filippo d'Angiò, discendente da sua sorella Maria Teresa d'Austria, già moglie del sullodato Luigi XIV, che fu poi Filippo V. Fu quindi privato di questa successione l'arciduca Carlo, cui sembrava che dovesse spettare, e come prossimo agnato discendente da Carlo V, e pel testamento medesimo del re Filippo IV che lo chiamava a questa successione. Quindi nacque guerra per la successione del regno di Spagna, in cui entrarono, oltre i pretendenti alla monarchia della Spagna, ancora altri principi gelosi dell'ingrandimento della casa di Borbone. Per la pace e per le convenzioni successivamente seguite tra le potenze belligeranti, il ducato di Milano ritornò in dominio della casa d'Austria sotto l'impero di Carlo VI, ritenendo però il re di Spagna in Italia il regno delle due Sicilie e il ducato di Parma e Piacenza per stabilirvi due principi, figli di Filippo V e di Elisabetta Farnese sua seconda moglie. La Toscana, retaggio un tempo della casa Medici, divenuta poi di ragione ereditaria della casa di Borbone di Francia, indi cambiata col ducato di Lorena nella persona di Francesco I, innestato nella casa d'Austria col matrimonio della grande Maria Teresa, e poi imperatore, rimase in dominio della casa Austriaca Lorenese. Anche i Veneti conservarono gli Stati

de' quali spogliarono il regno d' Italia; e così pure la illustre casa di Savoja ebbe notabile porzione degli Stati d' Italia, parte nelle convenzioni di pace seguite nella guerra della successione di Spagna, e parte per frutto della sua politica alleanza colla casa d'Austria contro la Francia.

§ XII.

Ma queste vicende degli Stati che formarono già il corpo del regno d'Italia, sembra che non potessero talmente distruggere in astratto la idea e memoria di questo regno, che il medesimo non potesse più risorgere e figurare nella bilancia politica dell' Europa. Luigi XIV difatti aveva proposto alla regina Anna della Gran Bretagna ed a' suoi ministri, ne' negoziati di pace succeduti alle guerre per la successione di Spagna, che il duca di Savoja rinunciando ad ogni preteso diritto al regno di Spagna, venisse riconosciuto re della Lombardia, o sia d' Italia, giacchè con gli Stati che già in essa il re di Francia possedeva, con tutto il ducato di Milano, cogli Stati di Parma e Piacenza e di Mantova, considerati parte del ducato di Milano, ed altri che avrebbe potuto ripetere, veniva a formare un regno florido e abbastanza potente nel sistema di una pace universale e dell' equilibrio e riposo politico dell' Europa. Le gelosie politiche però che eccitò Luigi XIV colle sue imprese, e con quel suo spirito vivo, attivo ed energico, furono di ostacolo all' esecuzione de' suoi vasti progetti e disegni politici, opposti, come sembrava e

come si diceva, al riposo e ad una stabile pace dell' Europa, cosicchè fu riunita e combinata una massa di forze superiori per impedire che egli si avanzasse più oltre a soverchiare le nazioni e Stati altrui, ma non poterono queste forze così combinate impedire che il regno di Spagna divenisse un retaggio ereditario della casa di Borbone sotto Filippo V, e successivamente sino a questi tempi, a dispetto degli ambiziosi disegni di Napoleone Bonaparte.

§ XIII.

La terribile e tempestosa rivoluzione di Francia, che verso il fine del secolo decimo ottavo ha, si può dire, scosso, agitato ed elettrizzato quasi il mondo tutto, e in cui vittime reali furono sagrificate all' ingiustizia e al furore di un popolo sedotto e ingannato, venne a influire sgraziatamente colla forza e coll' armi anche nell' Italia per metterla in rivoluzione ed erigerla in una pretesa repubblica schiava della rivoluzione francese, di cui volle essere il presidente Napoleone Bonaparte che si era fatto creare primo console della repubblica francese. Ebbe già la rivoluzione francese i suoi partigiani anche nelle città d' Italia, e specialmente nella capitale, dove, accresciuti da forestieri fanatici, tennero raunanze, e pubblicarono perfino un avviso con cui si eccitavano i popoli della Lombardia a togliere dalle mani de' nobili ogni autorità, e stabilire quel governo democratico che fu il campo in cui trionfarono l' arroganza plebea, l' oligarchia e l' entu-

siasmo fanatico per una mal intesa e mal calcolata libertà.

§ XIV.

Ma il primo console della repubblica francese meditava già di cangiare il consolato colla corona d' imperatore de' Francesi, cui aspirava già da alcuni anni; e per emulare la gloria e grandezza di Carlo Magno, senza avere le virtù e la religione del medesimo, volle pure di suo arbitrio convertire la presidenza della repubblica italiana nella corona del regno d' Italia, che pretese far risorgere dalle rovine nelle quali era sepolto, e sotto le quali aveva già da gran tempo perduto persino il nome e la memoria. Le conseguenze inevitabili delle dissensioni civili del regime feudale, della invasione e occupazione delle armi straniere, del sistema politico di Carlo V e di Filippo II; le macchinazioni e intrighi della Corte di Roma, e la divisione stessa del territorio italiano in piccioli principati e sovranità, non potevano che affatto abolire e distruggere ogni vestigio morale e ogni memoria del regno d' Italia presso gli Italiani medesimi.

§ XV.

Questa memoria non per tanto si risvegliò nella mente ambiziosa di chi ambiva unire due corone sul suo capo, l' imperiale di Francia e la reale d' Italia, dopo aver questa conquistata sopra i legittimi principi che la possedevano già da secoli. Volle che l' Italia, col non dovuto discernimento e riflesso al diverso sistema di morale, di co-

stumi e di inveterate consuetudini alla diversità della posizione de' paesi, delle massime imbevute da più secoli, e delle molteplici leggi nelle quali era divisa, adottasse pure il codice civile e militare per una repubblica che la rivoluzione della Francia o il di lei spirito aveva dettato pel suo governo singolare. È difatti opinione comunemente accreditata che questo codice, senza essere per sè stesso sistematico nelle materie in esso classificate, esaminato nella sua origine e sorgente onde è derivato, ne' principj dietro i quali si è diretta la scelta e la disposizione dei materiali della di lui compilazione, nelle istituzioni civili primiere da esso abolite e ne' principj nuovi da esso stabiliti, esigerebbe una riforma intiera, o di essere anzi, per così dire, affatto rifuso, corretto ed emendato, per poterlo rendere più conforme alle istituzioni organiche avite, alle costumanze, alle consuetudini ed ai caratteri proprj della nazione italiana. Non si deve però negare che abbia questo codice, dove ha fatto più conto del diritto romano e del diritto di natura, molte disposizioni assai saggie e opportune anche per l'Italia, ma malamente distribuite e ordinate nella sua compilazione, e non sistematicamente applicate e distribuite.

§ XVI.

Entrando successivamente a ragionare con un criterio dedotto dal carattere subdolo e cupo di chi ha preteso di rintegrare e ri-

chiamare dalle sue rovine nelle quali sembrava sepolto il regno d' Italia, e dal sistema in cui lo ha voluto, dirò così, rifondere e ristabilire, si vedrà che questo regno non poteva essere che precario e dipendente pienamente dall' impero di Francia. In fatti si osserva che egli ha affettato di riunire sulla sua testa tutte due le corone, imperiale e reale; che ha voluto l' Italia soggetta alle stesse leggi stabilite in origine per la sola Francia rivoluzionata; che ha riservato al dominio dell' impero francese vasti territorj e dominj proprj dell' Italia, cosicchè fosse quest' impero sempre a cavaliere della medesima per dominarla e disporne a suo piacere, e per renderla come una semplice appendice dell' impero francese. Gli Stati della repubblica di Genova colla città stessa, del Piemonte con Torino, della Toscana tutta, dell' Isole Jonie nell'Adriatico, ed altri con le rispettive fortezze ha voluto egli riservati e ritenuti al dominio dell' impero francese, cosicchè il regno d' Italia veniva a riescire poco più d' uno scheletro a fronte dell' antica sua grandezza ed estensione, subordinato al dispotismo francese.

CAPO DECIMOSECONDO.

Della repubblica di Venezia e del suo sistema di diritto politico.

§ I.

La repubblica di Venezia ha finalmente anch' essa dopo più secoli subíta la sorte inevitabile di tutte le altre repubbliche della Grecia e dell' Italia; fu essa pure assorbita da quel vortice in cui tante altre repubbliche hanno dovuto seppellirsi e perdersi, e che sarà sempre il destino di tutte quelle ancora che le rivoluzioni venissero mai in avvenire a creare e a far risorgere fra popoli ingannati e sedotti, come fu ultimamente il popolo francese. Gli abitanti d' Italia, massime limitrofi al mare Adriatico, che erano i Veneti antichi, de' quali parlano Erodoto e Strabone (1), e specialmente i Padovani fuggendo il furor maniaco di Attila detto *il flagello di Dio*, cercarono un asilo nell' elemento delle tempeste, e quindi ebbe origine la repubblica di Venezia, creata successivamente in mezzo alle lagune del golfo Adriatico sopra settantadue piccole isole, per non dire scogli, unite da principio da un interesse comune di commercio, e pel bisogno di difendersi con una politica confederazione

(1) Herodotus, lib. I et CXCVI — Strabo, lib. V, pag. 112; lib. XII, pag. 543, 544; lib. XIII, pag. 607 et 608.

fra esse, le quali isole formano tuttavia la grande e magnifica città di Venezia, la cui costruzione ebbe principio sotto l'impero di Onorio e di Teodosio il giovine. Ristretta fu essa in queste isole con un sistema di governo da principio democratico, in cui i magistrati annui, sotto nome di tribuni o di consoli, facevano eseguire le leggi stabilite dal popolo nelle generali assemblee, ritenuto però sempre l'alto dominio dell'imperatore Costantinopolitano. Fu conquistata successivamente da Carlo Magno, o sia da Pipino suo figlio re d'Italia, e sottratta Venezia da quel vassallaggio che vi pretendeva l'imperatore d'Oriente Niceforo, riducendola ad uno stato provinciale del regno d'Italia, come riferisce Costantino Porfirogeneta (1), benchè altri storici vi contraddicano, pretendendo che abbia anzi Carlo Magno ristabiliti i Veneziani nella loro libertà, senza che compresi fossero nel regno d'Italia colle isole adjacenti (2).

§ II.

Successivamente a varie politiche vicende interne ed esterne, intorno le quali tanto variano gli storici, cangiata Venezia sotto diverse forme, e poi ridotta ad una rigorosa e gelosa aristocrazia per opera di Pietro Gradenigo, doge allora della repubblica veneta, si rese assai rispettabile sul mare

(1) *De administratione imperii ad Romanum filium* cap. 27 et 28.
(2) Veggasi il Dandolo, tom. XII. *Rer. italic.*

colla conquista di altri Stati marittimi, e si estese anche nel continente, e specialmente a pregiudizio del regno d'Italia, profittando delle spoglie del medesimo in tempo che veniva questo lacerato e diviso per la debolezza e imbecillità di chi doveva difenderlo e sostenerlo; anzi si dice da qualche storico, che i Veneti aspirassero al dominio dell'intiera Lombardia, che formava il principal corpo del regno d'Italia; se il valore, la prudenza e accortezza politica di Francesco Primo Sforza particolarmente non avessero renduti vani i loro ambiziosi disegni.

§ III.

La costituzione politica del governo veneto, poichè fu ridotto ad un'assoluta aristocrazia (che Aristotile direbbe oligarchia, nome per altro che Polibio dà al governo di un piccolo numero di cittadini), viene dai politici considerata come un capo d'opera del potere, o sia dispotismo aristocratico, che ha in sè quei principj di conservazione, de' quali certamente non può essere capace il governo democratico, ma che contiene altresì quegli stessi principj di dissoluzione, ai quali va soggetta la democrazia. Egli è perciò che i timori continui che l'autorità esecutrice era costretta di ingerire e mantenere negli spiriti e negli animi degli stessi aristocrati per sostenere il governo, erano un effetto di quella politica gelosia e cautela sempre sospettosa, con cui soltanto poteva conservarsi e reggersi il governo veneto; molto più dappoichè colla decadenza del suo commercio

si è diminuita affatto la sua attività al di fuori, e il suo vigore interno, per cui venne a cadere quella repubblica in una pusillanime circospezione e diffidenza. Il governo di Venezia, disse il Raynald, sarebbe stato il migliore di tutti se l'aristocrazia ereditaria non fosse il peggiore de' governi, poichè è quella in cui la tirannia si spiega sotto le forme le più metodiche e le più umilianti, e che non è in sè stessa propriamente un governo repubblicano, ma il più oppressivo e tirannico di qualunque governo arbitrario, come riflette il citato Raynald. La sorte de' sudditi delle aristocrazie è sempre la peggiore di tutte, perchè la volontà generale non è che l'organo del dispotismo de' particolari, sempre più violento e crudele, in quanto che è animato e sostenuto dall' orgoglio, dall' ambizione e dalla avarizia degli aristocrati nelle loro assemblee, consiglj e adunanze di Stato. Chi obbedisce ad un sovrano è meno tormentato dall' invidia e dalla gelosia di chi vive sotto un' aristocrazia ereditaria, in cui i nobili che governano non sono così sublimati, che non si facciano continuamente dai sudditi dei paragoni odiosi, il che non può seguire sotto un sovrano, troppo superiore a' suoi sudditi per poter essere ravvisato dai medesimi come oggetto d' invidia, di gelosia e di emulazione.

§ IV.

Dopo aver perduta la repubblica veneta la sua gloria e il potere marittimo, a cui doveva i suoi principj e la sua esistenza ori-

ginaria, e dopo essere stata ridotta all' orlo de suo ultimo precipizio dalla celebre lega d Cambrai, si trovò impotente a concorrere alla difesa della libertà generale dell' Italia, e si vide concentrata unicamente e necessariamente a vegliare sulla propria interna sicurezza e indipendenza. Si manifestarono quindi e si spiegarono in seguito tutti i principj viziosi del potere e della politica aristocratica nell' interno regime. Corrotta sempre più successivamente, spogliata da ogni energia, e obbligata a praticare i più tenebrosi intrighi, ella venne a subire finalmente la sorte di tutte le altre repubbliche, e con i suoi Stati a rintegrare il regno d' Italia, al cui discioglimento e smembramento aveva già cooperato a spese dei principi che ha saputo ingannare.

§ V.

Si conserverà non pertanto ancora per lungo tempo la memoria di una sì illustre e celebre repubblica, e di quella magnifica metropoli che, fabbricata sopra scogli e piccole isole, estese il suo dominio sul mare e sul continente, e produsse uomini insigni e celebri nelle lettere, nelle scienze e nelle armi. Possedendo un tempo tutte le ricchezze dell' Oriente, del cui commercio aveva a sè tratto tutto il vantaggio, diede all' Europa le prime e più utili nozioni della navigazione e del commercio. Dalla scoperta del Capo di Buona-Speranza, o dall' attività dello spirito commerciante degli Olandesi, fu ridotto indi il commercio di Venezia ad

angusti e stretti confini, e ne venne quindi in gran parte il decadimento politico di quella repubblica nella sua considerazione fra le potenze dell'Europa, e del suo lustro e splendore fra le medesime.

§ VI.

La libertà in Venezia era minore che sotto le monarchie più assolute. L'aristocrazia ereditaria è quella fra tutti i governi in cui la tirannia si mostra e si spiega, come si è già detto, sotto le forme più metodiche o più umilianti. Non era mai vero in Venezia che le magistrature nella loro autorità e potestà si equilibrassero tra esse, benchè avessero un certo ordine e metodo apparente. La legislazione era confidata al gran consiglio, il potere esecutivo al senato, e il giudiziario alle così dette quarantie. Questi in apparenza differenti magistrati si formavano dalle persone tratte dal medesimo corpo e animate dal medesimo spirito. Gli stessi nobili, dopo aver create le leggi nel gran consiglio, le facevano eseguire nel senato e nelle quarantie. Non vi era in Venezia alcun contrappeso al dispotismo de' patrizj, e alla loro alterigia e fasto con cui si pregiavano di avvilire la benchè antica e illustre nobiltà delle suddite città e provincie. La tranquillità che si godeva in Venezia era come quella de' forzati in una galera. I sudditi non erano considerati dagli orgogliosi aristocrati che come animali di servizio, così scrive uno scrittore moderno francese (1): *Nam civis*, scrisse il

(1) *Institution politique*, chap. 25.

cardinale Contarini veneto, *liber est homo, hi vero omnes*, cioè gli altri del popolo, *servitutem serviunt* (1). Una oligarchia pertanto avrebbesi potuto chiamare il governo veneto, giacchè Aristotile e Plutarco confondono spesso il nome di aristocrazia con quello di oligarchia, avendo tra esse molta relazione politica, come è stato osservato nel governo della repubblica di Venezia, massime nella discussione de' pubblici affari.

§ VII.

Il dispotismo aristocratico di Venezia si spiegava maggiormente ne' delitti che si pretendevano di Stato. Tali erano tutte le azioni, tutte le parole, tutti i fatti, benchè in sè stessi non meritassero riflesso alcuno, i quali potessero adombrare anche ben da lontano e leggermente il dispotismo aristocratico, sempre sommamente geloso della sua potenza. Gravissimi delitti erano non solamente le satire, ma gli elogi del governo medesimo, forse perchè si temeva sotto di questi un'ironia sediziosa. Questi pretesi delitti erano di competenza del così detto consiglio dei dieci e degli inquisitori di Stato, che erano tanti Minossi inesorabili, che non lasciavano agli accusati la libertà di difendersi, nè per sè stessi nè col ministero di un avvocato, dalle calunnie forse di un accusatore prezzolato dal governo a questo infame officio. I processi si formavano con una crudele e iniqua

(1) *Reipub. Venetæ*, lib. I.

sollecitudine nel cupo silenzio della notte, con ascoltare sommariamente e in fretta i testimonj (i quali spesso erano gli stessi prezzolati accusatori e spie che secretamente gli avevano denunciati) e le risposte che si esigevano succinte da' prevenuti. Si pronunciava tosto la sentenza, e sul momento si faceva eseguire, si faceva strozzare, o spesso ancora annegare nel canale uno sventurato, anche soltanto per alcune parole indiscrete sfuggitegli sopra la pubblica amministrazione. All' incontro sopra ogni altro delitto che non riguardava che l' interesse privato de' sudditi, era notato il governo veneto di molta indolenza e trascuratezza. Anzi si videro comprarsi l' impunità i rei di moltiplici omicidj; e la politica veneta vedeva con indifferenza le sanguinose fazioni, le prepotenze e le oppressioni ne' paesi sudditi, perchè servivano a mantenere le divisioni e i partiti, per i quali erano frastornati e distolti i sudditi dal formare cospirazioni contro la repubblica e il suo governo.

§ VIII.

Questo era il diritto politico su cui si reggeva internamente l' aristocratica repubblica di Venezia, dedotto da quella ragione di convenienza politica, che era calcolata precisamente sopra quella estrema diffidenza e gelosa circospezione e pusillanimità da cui era agitato e compreso il dispotismo aristocratico, sempre inquieto e smanioso per la sua conservazione e sostegno, di cui fu vittima il generale stesso della veneta armata,

Francesco Carmagnola, caduto in ingiusto sospetto della sua fede verso quella repubblica a cui aveva col suo valore prestati rilevanti servigi (1). Con questa politica condotta si sostenne per sì lungo tempo la grande macchina dell' aristocrazia veneta, che pel suo informe peso minacciava continuamente di rovinare e seppellire sotto le sue rovine gli aristocrati medesimi. Ma finalmente, come già si è detto, dovette la repubblica di Venezia soggiacere al destino di tutte le repubbliche, non ostante gli sforzi più violenti praticati per mantenerla e conservarla sino a formare trattati e alleanze in pregiudizio della religione medesima.

§ IX.

Il principio veramente del decadimento politico della repubblica veneta, per cui cominciò a perdere la stima e la considerazione di una potenza imponente per influire nell' equilibrio politico dell' Europa, si attribuisce dai politici alla circostanza di aver essa voluto troppo estendersi in Italia particolarmente, così che invaghiti i Veneti ariostocrati e allettati dalle delizie della Terra Ferma, si resero oggetto di gelosia agli altri principi dominanti in Italia, obbligandoli a far argine alla loro ambizione, come si vide specialmente dalla lega di Cambrai che ridusse la repubblica di Venezia sull' orlo del totale suo annientamento e distruzione. Cercando di dilatarsi i

(1) Sannuto, *Istor. di Venezia*, tom. XXII, *Rer. italic. Cronica di Bologna*, tom. XVIII, *Rer. italic.*

Veneti nella Terra Ferma, e abbandonando in certo modo il mare, non seppero essi difendere le belle isole e regni di Cipro, di Candia e del Peloponneso ossia Morea, dalla perfidia ottomana. La lentezza politica delle determinazioni dei magistrati veneti fu pure la cagione di tante perdite di Stati che dovette soffrire la repubblica.

§ X.

Si è osservato nel sistema politico della repubblica veneta, che essa in tutte le città suddite mantenne una qualche forma di municipale repubblica, benchè subordinata in ogni riguardo al veneto aristocratico dispotismo. Per cagion d'esempio in Vicenza e in Verona interveniva un certo numero dei loro cittadini come assessori nei giudizj civili e criminali. In Brescia v'era un consiglio particolare che aveva il diritto di spedire giudici scelti fra' suoi cittadini in tutti i borghi e luoghi di sua dipendenza, e di conoscere di alcune cause particolari e provedere alla pubblica economia della città e suoi distretti dipendenti. Bergamo anch'esso aveva il suo consiglio municipale per gli affari di sua competenza e specialmente per eleggere alcuni magistrati e il così detto proveditore di Clusone che era un magistrato stabilito a governare la Valle Seriana, di cui era capo luogo Clusone. Ma non pertanto venivano molte cause e specialmente criminali avocate a Venezia per essere ivi decise secondo le convenienze politiche di quel governo che si attribuiva un pieno arbitrio

in qualunque causa e affare benchè competente a magistrati provinciali e municipali dello Stato.

§ XI.

Tutte quindi le città e provincie suddite della veneta repubblica avevano le loro distinte e parziali leggi municipali e i loro statut civili, criminali, ed economici, secondo i quali dovevano dai magistrati provinciali essere decise le cause, quando però dai supremi magistrati veneti in certe circostanze politiche non venisse loro una diversa norma de' loro giudizj dettata secondo l' aristocratico dispotismo. Queste leggi municipali e statuti particolari distinti delle città e provincie suddite derivavano la loro origine ben da lontano, poichè si erano introdotti molto tempo prima che le dette città e provincie subissero il giogo aristocratico di Venezia. Nei tempi che comunemente tutte le altre città e provincie dell' Italia ridotta presso che ad un sistema di anarchia, adottarono parziali e diversi statuti e municipali regolamenti, questi diversi statuti e leggi municipali, come dice il *Montesquieu*, facevano in sè stesse di un popolo abitante il medesimo territorio e sotto un medesimo governo, tante diverse nazioni e popoli, assurdo gravissimo sotto tutti i riguardi di ragione naturale, civile e politica.

§ XII.

Le repubbliche romana e greche ebbero ne' loro Stati un codice di leggi civili, che regolava uniformemente gli affari e le contese private e ciò che apparteneva nell' in-

terno civile governo; ma la repubblica veneta non pensò mai a stabilire ne' suoi Stati un codice uniforme di leggi civili, e lasciò che in ciascuna città, in ciascun paese e provincia suddita si conservassero gli aviti loro statuti e municipali stabilimenti, soggetti però sempre a qualche segreto colpo dell' aristocratico dispotismo. Forse non riguardava l' aristocrazia veneta il suo dominio su le città e provincie specialmente del continente, che come precario. Memori i Veneti dei diritti dell' impero su le dette città e provincie, e prevedendo forse il caso che venisse restituito dall' impero il regno d' Italia, a cui dovevano appartenere, e rimontando quindi essi ai titoli con i quali avevano le mentovate città e provincie acquistate, non pensarono di spiegare apertamente sopra le medesime in tutta la sua politica estensione il loro potere legislativo, per non irritare i popoli troppo tenaci delle antiche loro civili costituzioni.

§ XIII.

L' ostracismo che era particolare nelle greche repubbliche, *ad expurgandam civitatem constitutum*, come dice Plutarco, praticato alcune volte anche dai Romani, si considerava specialmente fatto per la democrazia, per conservare il governo popolare, se pure era possibile. Ma non pertanto fece uso di questo rimedio politico anche la repubblica veneta, come osservò il Giovio nel primo libro delle sue storie, e come abbiamo qualche esempio presso il Macchiavello nel libro terzo

de' suoi discorsi politici: *Sinistra erga eminentes interpretatio*, come scrive Tacito nella vita di Agricola, *nec minus periculum ex magna fama, quam ex mala. Manebat admiratio viri, sed oderant.* L'ostracismo che Paolo Paruta, storico e patrizio veneto, difende come necessario ad una repubblica, veniva esaminato colle regole e con i principj di un rigoroso diritto politico e civile; giacchè la giustizia e l'equità naturale medesima sembra che cedere debbano dove si crede o si fa credere che debba aver luogo il ben pubblico e la pubblica sicurezza, benchè spesso con una politica artificiale venga il ben pubblico e la pubblica sicurezza in apparenza adombrata e rappresentata. L'ostracismo sembra che esser debba quel *jus singulare* di Giulio Paolo (1), *quod contra tenorem juris, et rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est. Omne magnum exemplum*, soggiunge Tacito, *habet aliquod ex iniquo, quod utilitate publica rependitur.*

§ XIV.

Abusarono della legge dell'ostracismo gli Ateniesi nelle persone illustri pel loro merito utili alla loro patria stessa, di Temistocle, di Cimone, di Tucidide, di Alcibiade e di Aristide, e i Romani nella persona di Camillo dopo aver egli salvata la patria

(1) Leg. 16, D. *De legib. et Senatusconsultis.*

nei maggiori di lei cimenti, e nei due Scipioni, l' Africano e l' Asiatico, dopo aver essi conquistata alla repubblica l' Africa e l' Asia. Succede pur troppo che si odiano i meriti *quibus remunerandis*, come dice Tacito, *impares existimantur, semper breves et infaustos populi amores.* Anche la proscrizione di Cicerone, così benemerito della repubblica romana, fu opera dell' ostracismo che si era introdotto in Roma, e che prese il pretesto di proscriverlo da quanto anzi aveva esso operato in difesa e sostegno della libertà della repubblica, e dopo che fu applaudito con somini encomj dal popolo romano a questo riguardo.

§ XV.

Le ferree massime attribuite al veneto decemvirale e inquisitorio magistrato, furono, secondo un filosofo moderno, dettate dalla più crudele imbecillità; ma i politici veneti le vogliono conseguenze necessarie che devono derivare da quel diritto di convenienza politica che l' aristocratico sistema veneto nella sua particolare ragione di Stato per le sue circostanze interne e per la sua stessa situazione topografica e politica esigeva. L' aristocrazia ereditaria pertanto, come era quella di Venezia, è quel governo, come si è detto altrove, fra gli altri, in cui la tirannia si mostra e si spiega sotto le forme più metodiche e le più umilianti, e rende necessarie le massime più severe e ferree colle quali soltanto si può sostenere ben combaciato ed unito l' edificio politico che sempre per sè stesso

minaccia ne' suoi interni difetti e negli esterni urti di rovinare e sfasciarsi. Convien dire che in progresso di tempo codesti difetti uniti alle scosse esterne abbiano soprammodo disordinato e sconvolto questo politico edifizio, poichè di fatti esso rovinò e si disciolse interamente in questi ultimi anni; ma il Macchiavelli medesimo però dice che le cadute delle repubbliche e degli Stati sono un indizio sensibile, che vi ha un' intelligenza superiore alla prudenza degli uomini, la quale fa a suo talento il destino degli Stati.

§ XVI.

Celebre è la contesa che ebbe quella repubblica col pontefice Paolo V, segnatamente per aver essa emanata una legge che proibiva l' alienazione de' beni in mani morte e e per istituti ecclesiastici, e di fabbricare chiese senza la sua permissione. Fra i giureconsulti e teologi ancora che difesero e sostennero la detta legge, si distinse fra Paolo Sarpi, benchè appartenesse a un monastico istituto possidente. Fu questa contesa sopita dall'influenza imponente singolarmente del re di Francia, ma si ritenne in vigore la mentovata legge libera dalle censure alle quali era stata sottoposta da una troppo estesa immunità ecclesiastica. Questa legge è oramai universalmente adottata in tutti gli Stati cattolici, senza temere alcuna censura legittima della chiesa e del sommo pontefice, non ostante quell' opera comunemente riprovata che il frate Mamecchio Domenicano pubblicò col titolo *Del diritto libero*

della chiesa di acquistare e di possedere beni temporali, sì mobili che stabili; opera che fu riconosciuta per una rapsodia di inette, monche e infedeli citazioni e stravaganze, e quindi disapprovata dall' una e l' altra potestà, cioè dalla civile e politica, e dalla ecclesiastica e pontificia.

§ XVII.

Il principe e sovrano è pel suo grado in una certa lontananza tale, moralmente parlando, dalle persone de' suoi sudditi, che famigliarmente e comunemente la sua persona non viene sotto i loro occhi, ed egli è cotanto moralmente eminente e superiore, che essi non possono immaginare alcuna relazione la quale possa eccitare in loro uno spirito di emulazione e di invidia. Ma pel contrario i nobili aristocrati che al loro corpo attribuiscono privativamente la sovranità e il principato, sono sotto gli occhi famigliarmente di tutti, e non sono in un rango così sollevato che non possano essere un oggetto di paragoni e confronti odiosi. Sono questi sempre presso i sudditi riguardati con un occhio livido di emulazione e di invidia, ed i loro vizj morali li rendono spesso ad essi spregevoli. Le repubbliche democratiche all' incontro, nelle quali la nascita non dovrebbe dare per sè stessa alcuno speciale diritto al governo, non possono somministrare oggetti morali e politici nel loro governo, i quali eccitar possano facilmente emulazione, livore e invidia, giacchè il popolo non può invidiare ed emulare un' autorità, un grado

e una prerogativa che egli medesimo conferisce, e che sa di poter riprendere e togliere a suo talento; quando però alcuno arrivando sediziosamente a preoccupare e sedurre l'opinione e l'affetto del popolo, e quindi ad avere una specie di dominio e preponderanza nel governo, non si faccia un oggetto di emulazione, di odio e di invidia, come spesso si è veduto nelle democrazie, che perciò si cangiarono in aristocrazie dispotiche o in oligarchie, e successivamente in monarchie; è però sempre vero ciò che dice Tacito, che *semper breves et infausti sunt populi amores.*

§ XVIII.

Ciò non per tanto si è osservato che, per quanto abbia di difettoso e di odioso il governo aristocratico, è quel governo singolarmente che per sè sembra che conservar possa una possibile e durevole forma di repubblica, nè si sa che siavi stato giammai governo popolare che siasi mantenuto tale, non dico molti secoli, come l'aristocrazia veneta, ma molti anni. Anzi a prendere il termine nel suo rigore in cui dovrebbe essere ricevuto, secondo il medesimo Rousseau (1), non ha mai esistito una vera democrazia e non esisterà giammai. Nella Repubblica Elvetica, ne' suoi cantoni, che in apparenza sembrano Stati democratici, esaminandoli con occhio politico si vedrà che

(1) *Contract. social.*, liv. III, chap. 4.

il popolo basso ha pochissima o niuna parte nel governo, e che i soli ricchi e nati da antiche e accreditate famiglie sono quelli che reggono il paese e lo Stato. La differenza che si osserva tra queste repubbliche dette democratiche e quelle che si chiamano aristocratiche, si è soltanto che nell' une l'aristocrazia è ereditaria, nelle altre si può dire elettiva e più conveniente in apparenza a un popolo commerciante. Quindi è che vere e prette democrazie, come si è già detto, non si hanno che nel solo nome e in apparenza, poichè in sostanza sono tutte aristocrazie e oligarchie, che vanno spesso risolvendosi successivamente in monarchie, come dalla storia impariamo. Dice in fatti anche Tacito, che è più facile di celebrare in astratto la democrazia, che di trovare un paese in cui la massa intiera di una nazione non sia dominata da un piccolo numero, ed obbligata più ad obbedire che ad aver parte alcuna diretta nel governo, per stabilire successivamente l' oclocrazia, come osserva Polibio nel suo sesto libro, col disprezzo delle leggi e con una sfrenata licenza.

CAPO DECIMOTERZO.

Del governo federativo.

§ I.

Dopo che si è ragionato sopra l' aristocrazia veneta, sembra che l' argomento dell' opera esiga ancora qualche cenno e saggio storico politico intorno il governo federativo, o sia di confederazione, giacchè fino dai tempi e dalle età rimote ed antiche, e dalla moderna storia civile e politica abbiamo illustri esempi non solo della di lui esistenza ma ancora della di lui forza e dignità nel sistema politico degli Stati e nazioni. Questo governo, come ben lo descrive il Montesquieu (1), è una convenzione, o sia un ordine di governo che nasce da una convenzione in virtù della quale più corpi politici consentono di divenire cittadini di uno Stato maggiore che vogliono formare. Ella è un' unione di società civili e politiche che entrano a formare una nuova società, senza che alcuna di esse lasci per questo di governarsi colle sue proprie leggi. Può questa confederazione ampliarsi ed accrescersi per mezzo di nuovi associati che si volessero ad essa unire, come è seguito in questi ultimi tempi nell' Elvezia. Questa for-

(1) *Esprit. des lois*, liv. IX, chap. 1. — Aristot. *Politic.*, lib. II, cap. 1. — Grozio, *De jure belli e pacis*, lib. I, cap. 3, § 7, 2, 3. — Puffend., *De jur. nat. et gent.*, lib. VII, cap. 5, § 18 et 19.

ma di governo è stata inventata da que' popoli che distintamente non avendo forza per respingere l' armi nemiche, e assicurare la libertà e stabilità de' loro governi particolari, si sono procurati la loro sicurezza, la pace e tranquillità politica col mezzo di sì fatte unioni socievoli, poichè vediamo nell'ordine dei corpi politici il medesimo effetto che nell' ordine de' corpi fisici.

§ II.

Questo sistema di governo fece un tempo fiorire la Grecia, di cui gli storici greci dicono che Anfizione, uno de' più antichi legislatori della Grecia e terzo re d'Atene, abbia data la prima idea, e che nel tempio di Cerere alle Termopili alternativamente, e nel tempio di Apolline in Delfo avesse stabilita la raunanza due volte all' anno de' rispettivi deputati delle società politiche riunite per trattare de' pubblici affari della confederazione. Pensò Anfizione con questo sistema di governo federativo di formare e stringere un nodo sociale tra tutti i parziali governi e repubbliche della Grecia, per renderli imponenti e rispettabili ai popoli vicini, e conservare e difendere con una comune cospirazione e concordia la civile e politica libertà di ciascheduna di esse. Non seppe però Anfizione prevenire con opportuni regolamenti e leggi quello spirito di mala intelligenza, di gelosia ed emulazione che si introduce spesso fra gli stessi Stati federativi. In fatti la vile compiacenza del tribunale degli Anfizioni in riguardo al re

Filippo il Macedone che lo ricevette inoltre fra' suoi membri, mentre tendeva a soggiogare i Greci, fece perdere tutto il credito a questo tribunale e la riputazione a tutta l'associazione Anfizionita, cosicchè venne presto a sciogliersi. Eschine nella sua orazione *De falsa legatione* descrive tutte le città che erano entrate in questa associazione, come quelle ancora che ricusarono d'entrarvi (1).

§ III.

Poichè la Grecia venne in parte conquistata e occupata da tiranni, e la lega Anfizionita fu disciolta e distrutta, una nuova lega federativa si formò nell'Acaja, provincia del Peloponneso, che fu per qualche tempo celebrata, onde difendere i proprj rispettivi territorj e governi dalla forza e prepotenza di chi cercava dilatare nella Grecia le sue conquiste e la sua potenza. Quattordici città entravano in questa confederazione, di cui non abbiamo però che cognizioni imperfette e confuse. Si sa soltanto da Polibio (2) e da

(1) Abbiamo da Erodoto nel libro primo, cap. 110, che Talete di Mileto, per far argine alla potenza del Monarca Persiano, propose alle città della Ionia, di stabilire tra esse un vero governo federativo; Teos, città situata nel centro della Ionia, doveva essere il luogo in cui si doveva formare il consiglio generale della confederazione, cosicchè poi ciascuna città doveva sempre conservare la costituzione sua particolare e governarsi colle sue proprie leggi, ma dicesi che questo progetto non sia stato adottato.

(2) Lib. IV.

Strabone (1), che ciascuna di queste città regolava la sua polizia particolare e quella del suo territorio colle proprie particolari leggi e politica economia, ma che tutte però inviavano i loro deputati all'assemblea federativa che si teneva in una determinata città dell'Acaja ne' primi giorni di primavera. Vi si stabilivano in essa que' regolamenti che esigevano le circostanze, e si nominavano i magistrati che dovevano eseguirli. Filippo re di Macedonia, e così Alessandro suo figlio, dopo aver soggiogata la maggior parte della Grecia, rispettarono la repubblica Achea, e servì poi questa di rifugio a' Greci che volevano conservare la loro libertà, ma non potè essa finalmente resistere alla politica e far argine alla prepotenza de' Romani. Vi fu ancora la repubblica di Licia che il Montesquieu (2) propone per un modello di una perfetta repubblica federativa, il cui governo fu rispettato dai Romani (3), ma divenne poi successivamente il bersaglio del dispotismo dei re della Lidia e della Persia, e lo strumento passivo dell'ambizione di alcuni prepotenti cittadini.

§ IV.

Venendo alla nostra Italia, abbiamo dalla storia che gli Etruschi, riguardati come i più antichi popoli abitanti dell'Italia, emuli della

(1) Lib. VIII.
(2) Lib. IX, cap. 3 *Esprit. des lois.*
(3) Strabone, lib. XIV.

potenza che Roma andava acquistandosi, formarono da prima un sol corpo di nazione, fra le antiche la più colta e famosa, e poscia si divisero in dodici repubbliche indipendenti, come si ha da Strabone (1), ciascuna delle quali aveva alla testa del suo governo uno col titolo di re. Queste repubbliche situate tutte in terra fertilissima e sotto un cielo salubre, ricche e potenti per mare e per terra, si unirono con un legame federativo a formare un solo corpo sociale composto di più società politiche nei primi periodi del regno e repubblica romana, e forse per difendersi dallo spirito di conquista, da cui i Romani fin d' allora erano dominati e di cui davano non equivoci argomenti. Si raunavano anch'essi gli Etruschi per mezzo dei deputati delle rispettive repubbliche e governi nel tempio di Voltumna, in una determinata città centrale della confederazione, per deliberare in comunione sopra gli interessi generali della nazione e sopra le provvidenze opportune per assicurare la propria libertà, eleggendo uno col titolo di re, che presedesse a tutta la confederazione (2). Non poterono però successivamente gli Etruschi sottrarsi dalla prepotenza de' Romani che seppero prevalersi delle loro interne dissensioni e fazioni prodotte dagli oggetti particolari e parziali d' interesse e d' ambizione, e divennero finalmente dopo varie

(1) Lib. V.

(2) Livius, lib I, decad. I; lib. II, IV, V et X. — Dionysius de Halicarnasso, lib. III.

vicende di aspre guerre, di tregue e di trattati di pace, conquista de' Romani per qualche tempo, sotto una figura precaria e affettata di alleati, e poscia colla condizione assoluta di veri sudditi.

§ V

I principali governi federativi che ci dà la storia moderna di questi ultimi secoli, sono le sette provincie unite Batave avanti che fossero associate alle altre provincie del Belgio a formare in questi ultimi tempi un regno; gli Stati Uniti d'America e il Corpo Elvetico. Parlando specialmente e primieramente di quest' ultimo che parte almeno formava già del regno d' Arles, omettendo il romanzesco fatto del pomo spiccato da Guglielmo Tell dalla testa del di lui figlio, diremo soltanto che l' omicidio eseguito dal Tell nella persona del balivo di Ury, che tiranneggiava quel paese commesso al suo governo, scosse tutta la nazione e diede il primo movimento alla rivoluzione elvetica per rivendicare dalla oppressione e tirannia dei suoi governatori la sua civile e politica libertà che con un valore e costanza straordinaria seppe la nazione Svizzera difendere e sostenere. Ella è costante storica osservazione, che i paesi montuosi e che si alternano tra il monte, il colle e il piano, quasi divisi dalla natura in tante picciole parti e distretti, i quali abbiano dalla loro situazione sufficienti comodi ed agi per una discreta vita civile, risvegliano e formano negli abitatori un genio e un carattere

portato alla libertà che li rende difficilissimi ad essere sommessi, ed inquieti e indocili sotto quel governo monarchico, cui la forza gli avesse ridotti e uniti, come è avvenuto specialmente fra i popoli che compongono la confederazione elvetica.

§ VI.

Il primo nodo della confederazione elvetica lo formarono i tre cantoni di Schvitz, Undervald e Ury, cui successivamente si unirono Zurich, Claris, Zug, poscia Berna, Friburgo e Soletta, indi Basilea e Sciaffusa, e finalmente il paese di Appenzel. In questi ultimi anni le vicine popolazioni e paesi, gli uni come repubbliche sotto la protezione de'primieri cantoni elvetici, come particolarmente i Grigioni (già divisi per sè in tre così dette leghe che si reggono in uno Stato precario rispetto all'impero e alla Casa d'Austria, e per li fanatici partiti che li dividono e li reggono) e i Ginevrini, gli altri nella qualità di loro sudditi condizionati, furono tutti come tanti nuovi cantoni con un solenne atto federativo aggregati alla repubblica federativa elvetica per comporre attualmente l'unità politica del corpo elvetico, conservando però ciascuno de' cantoni internamente la primiera loro singolare e parziale forma di governo. Alcuni cantoni ritengono una forma costituzionale aristocratica consistente in una città principale da cui dipendono i villaggi e terre che formano il cantone, ma che hanno però qualche parte anch'esse nel governo e nelle

pubbliche radunanze, ed altri, i più sterili e infecondi, divisi in comuni con un diritto eguale al governo, formano una specie di una apparente democrazia regolata dalle loro leggi e antiche costumanze che spirano la originale semplicità della nazione, ma circoscritta dalla giurisdizione e potestà dei loro magistrati eletti dal popolo. V' ha un cantone che alternativamente di un anno all' altro si dice dirigente, in cui deve risiedere il landamano, che è il magistrato il quale deve presiedere a tutta la confederazione elvetica, ed in cui si deve radunare e riunire la dieta generale della confederazione.

§ VII.

L' eguaglianza civile e politica si mantiene tra gli Svizzeri quanto possa essere questa ammessa e aver luogo fra le nazioni incivilite e dirozzate dall' antica barbarie. Ma non s' intende già di parlare di quella assurda eguaglianza e per sè stessa metafisica, per cui si pretende che il servo e il padrone, l' artefice e chi lo impiega prezzolandolo, il colono ed il proprietario non debbano conoscere tra essi alcuna subordinazione: la sola eguaglianza politica che esiste tra gli Svizzeri, è quella che protegge la libertà e la proprietà del debole contro gli attentati del più forte, e che riunisce gli uomini tutti sotto una dipendenza moralmente eguale alle leggi; eguaglianza che deve esistere ancora in astratto ne' governi monarchici sotto la guarentia dello stesso Sovrano. Le arti e le scienze sono presso gli Svizzeri in onore e stima, avendo

questi saputo riunire e combinare fra essi la politezza d'Atene con la semplicità di Sparta.

§ VIII.

Il territorio elvetico, poichè ebbe assicurata la sua libertà da' primieri signori e dinasti, non fu mai attaccato ostilmente avanti la rivoluzione francese che voleva obbligare e ridurre la repubblica elvetica stessa a secondare i suoi vasti progetti di conquista sopra la Germania e sopra i legittimi sovrani della medesima. Non si può dire che il vantaggio di non essere da prima stato il territorio elvetico esposto alle più odiose invasioni ostili, possa essere il solo risultato della forza e unione del nodo federativo tra i cantoni, poichè la sovranità scompartita e distribuita in tanti cantoni avrebbe imbarazzato per sè stessa l'incamminamento politico del governo, ed eccitato dissensioni e discordie tra gli stessi cantoni, e il corpo elvetico sarebbe stato facilmente minacciato di una inevitabile dissoluzione, se le alpi che lo circondano d'ogni parte, non gli avessero servito di riparo e difesa dalla forza esterna, e se la sterilità de' terreni montuosi della maggior parte dei cantoni non fosse stata uno dei motivi singolari che si oppose all' interesse di conquistarlo e possederlo.

§ IX.

La forma di un governo federativo, a ben considerarla e ravvisarla nel suo civile e politico sistema, è diretta in sè stessa a prevenire tutti gli inconvenienti e pericoli che minacciar possano la libertà, indipendenza

e tranquillità della parti che lo compongono. Colui che volesse arrogarsi una superiorità civile per dirigere il governo secondo le sue parziali viste politiche e di proprio interesse, non potrebbe essere accreditato egualmente in tutti gli altri confederati; se egli si rendesse troppo potente in uno, metterebbe in allarme gli altri; se egli sottomettesse una parte, l'altra, rimasta libera, potrebbe a lui resistere con le proprie forze e opprimerlo avanti che riescisse di stabilirsi e assicurarsi l'usurpato dominio; se avvenisse qualche sedizione e si introducesse qualche abuso presso uno degli Stati confederati, gli altri possono pacificare e prevenire la sedizione e correggere l'abuso introdotto, come avviene nella confederazione elvetica. Un governo federativo pertanto in sè stesso gode e partecipa della bontà e lealtà dell'interno governo di ciascuno Stato particolare confederato; nelle sue relazioni esteriori e politiche cogli altri Stati e governi e nella forza imponente della sua confederazione ha tutti i vantaggi delle grandi monarchie.

§ X.

Se la repubblica così detta delle Sette Provincie unite, stabilita nel nord del Brabante, si conservò per tanto tempo la libertà e indipendenza e il suo governo federativo, non ostante le interne rivoluzioni che cangiarono una volta la democrazia in oligarchia, lo deve alle reciproche gelosie delle Corti di Londra, Parigi e Vienna. Quando però i

Francesi si resero padroni del Belgio, essi non ebbero che a presentarsi sulle rive del Reno e della Mosa per sciogliere e distruggere la confederazione batava, e ridurla a formare colle altre provincie del Belgio il regno di Batavia da prima, poscia ridotto a un semplice dipartimento dell' impero francese, ed indi finalmente col Brabante a stabilire un nuovo principato sovrano o sia regno a favore della casa d'Oranges che deriva da Guglielmo da Nassau principe d'Oranges, stato già proclamato primo magistrato nell' orizzonte della novella repubblica federativa delle sette provincie unite, sotto il nome di Stadhauder, che in sè stesso non era che un capitano generale.

§ XI.

Ciascuna delle sette provincie unite, il cui centro era Amsterdam, conservando la sua indipendenza particolare, le sue leggi e i suoi magistrati civili e politici del suo parziale governo, confidava gli interessi generali della confederazione alla sorveglianza di un consiglio comune col nome di Stati generali, e sotta la presidenza dello Stadhauder. Questo consiglio era composto dei plenipotenziarj di ciascuna delle sette provincie, i quali però non potevano nè dichiarare la guerra, nè fare la pace, nè arrolare truppe e milizie, nè stabilire imposizioni, nè contrarre alleanze, senza essere espressamente autorizzati dalle rispettive provincie committenti. Sembra pertanto che questi deputati delle sette provincie col carattere e nome illusorio di pleni-

potenziari fossero meri automi in sè stessi nel loro consiglio, senza alcuna autorità e arbitrio per presiedere e dirigere il governo federativo delle sette provincie, non potendo essi nulla operare senza le precise istruzioni de' loro committenti, che spesso temporeggiando a trasmetterle ai medesimi, dovevano incagliare anche i più delicati pubblici affari con pregiudizio della stessa repubblica federativa. Il commercio delle sette provincie non essendo stato da principio massimamente, che di sola economia per la sterilità del loro suolo, e per la circostanza di trovarsi in mezzo alle acque, col mare che sempre minacciava di sommergerle, ne venne che l' interesse parziale di ciascuna delle stesse sette provincie, e la multiplicità di altri particolari interessi nel commercio (poichè una nazione commerciante ha sempre un numero prodigioso di interessi privati) dovevano facilmente mantenere e fomentare le interne discordie e fazioni, e sconcertare quella unione e armonia che doveva rendere vie più rispettabile e forte la repubblica delle sette provincie unite nella loro confederazione, cosicchè non esistendo più questa unione, ed essendo ella in pericolo di essere ridotta ad uno stato precario, divenne poi un oggetto di facile conquista a Napoleone Bonaparte.

§ XII.

Una repubblica federativa formavano nientemeno le colonie unite degli Anglo-americani, perchè ciascuna colonia in particolare rimanendo indipendente, riteneva tutti i poteri che non erano stati espressamente attribuiti con l' atto della confederazione al

corpo incaricato di mantenere e dirigere l'unione federativa. Questo corpo, nominato *congresso*, e composto dei deputati di ciascuna delle Colonie confederate, doveva eleggere annualmente il presidente capo ed organo del congresso, in cui risiedeva l'assemblea nazionale. Gli altri membri di questo congresso venivano annualmente eletti il primo lunedì di novembre di ciascun anno, colla condizione che non potessero possedere alcun ufficio lucrativo nella repubblica. Essi potevano essere eletti di nuovo dopo l'anno, ma non era loro permesso di ritenere la carica più di un triennio di seguito.

§ XIII.

Nel congresso si decideva della pace e della guerra, si spedivano e si ricevevano gli ambasciatori e inviati degli altri esteri Stati, si dirigevano e si combinavano le alleanze con le nazioni straniere, di maniera però che per condizione espressa della confederazione la potestà legislativa particolare di ciascuna colonia dovesse conservare il diritto di proibire sul suo parziale territorio l'importazione di ogni specie di derrate e di merci, e la facoltà di stabilire que' diritti di entrata ed uscita che essa guidicasse convenienti alla sua economia e commercio particolare. Non si sa come con questo patto e condizione costituzionale potesse conservarsi l'unità e e l'armonia federativa delle colonie anglo-americane, e forse quindi sono derivate le vicende per le quali questa repubblica venne ormai disciolta e dissipata.

§ XIV.

Aveva inoltre il congresso l'autorità di fissare il titolo ed il valore delle monete, il corso delle quali era ammesso nelle colonie unite; di nominare gli officiali generali di terra e di mare, di prescrivere la disciplina militare e le operazioni delle armate; di decidere delle contestazioni degli abitanti degli Stati Uniti e de' popoli circonvicini (che originarj del paese, vivevano vagando in esso), e di vegliare affinchè il diritto legislativo di ciascuno Stato fosse rispettato. Giudicava inoltre il congresso definitivamente delle differenze nate tra più Stati limitrofi tra essi e de' loro rispettivi confini. Non poteva mantenere alcuno Stato, o sia colonia, in tempo di pace un maggiore numero di truppe e di bastimenti di guerra di quello determinato dal congresso. Non poteva nè pure alcuno Stato armarsi per sua difesa, fuori del caso di una istantanea invasione ostile, il cui pericolo imminente non lasciasse il tempo opportuno per consultare il congresso. Da tutto ciò si comprova che la repubblica delle colonie anglo-americane doveva tutta esistere nel congresso, e quindi da questo ne doveva divenire la sua dissoluzione.

§ XV.

Fu anche la Germania riguardata come una repubblica federativa, sotto l'alto ed eminente dominio dell' imperatore, composta di tanti e diversi Stati sovrani uniti insieme in un comune interesse di difesa, di esistenza politica e di commercio; ma essendo stato ulti-

mamente alterato, modificato e limitato il sistema federativo delle potenze della Germania, non si può per ora discorrere di esso per darne un adequato detaglio. I sovrani componenti il sistema federativo germanico divenuti troppo potenti, hanno distaccato il loro interesse particolare dall' interesse generale. La disunione degli Stati fa che ne' pericoli e danni comuni ogni Stato resti abbandonato a sè stesso, e quindi obbligato a sottomettersi alla legge del più forte. L' esperienza ha dimostrato che una grande nazione non troverà giammai in una unione e nodo federativo il pegno e la sicurezza della sua tranquillità civile e della sua politica indipendenza. La facilità con cui un moderno conquistatore ha potuto portare un gran cangiamento alla unione della confederazione germanica, dà all' accennata esperienza un grado di convinzione la più evidente. In una nazione estesa e vasta che potrebbe sviluppare tutte le difficoltà locali e politiche che quasi ogni giorno possono sopravvenire, l'intrigo e imbarazzo delle medesime, moltiplicato in tante maniere, può arrestare l' unità de' mezzi e degli oggetti del governo federativo; e quindi come si potrà imaginare in questa nazione la prosperità di una repubblica federativa estesa e diramata da tanti principj differenti?

§ XVI.

Un singolare esempio di confederazione abbiamo nella storia d' Italia, che fu così detta società de' Lombardi, in cui concor-

sero le principali città della Lombardia, con altre ancora della Romagna, e alcuni principati particolari, risoluti, come scrive il Muratori, di non più tollerare l' esorbitante alterigia dell' imperatore Federico I detto il Barbarossa, e l' insolenza e rapacità de' suoi ufficiali. Fu a questa lega e confederazione stabilito un consiglio e rettore (la cui residenza particolare è ignota, non facendone gli storici menzione), senza il cui consenso nulla di rilevante si doveva intraprendere nell' oggetto particolare della convenuta confederazione. Questa confederazione non era però diretta a formare e stabilire l' unità morale e politica di un vero governo federativo tra le città, Stati e principi confederati, ma soltanto ne' patti convenzionali ai quali era appoggiata, cospirava a formare e stabilire una specie singolare di repubblica, composta di una unione e concordia federativa di altre repubbliche, al solo oggetto di difendersi con le sue forze riunite dalla tirannica oppressione di cui era l' Italia minacciata dall' accennato imperatore Federico, poichè nel resto i confederati protestavano sempre di conservare all' impero i suoi eminenti diritti, dichiarando per altro di voler ritenere insieme distintamente e particolarmente i distinti loro governi civili e politici indipendenti nella loro economia e organizzazione morale politica interna.

§ XVII.

Colla celebre pace di Costanza, in cui fu accordata alle città e ai principi compresi nella confederazione della così detta società dei

Lombardi, la forma parziale di repubblica e di libertà politica e civile, e furono in conseguenza concedute loro tutte le regalie dallo stesso imperatore Federico I, e da Arrigo IV re de' romani suo figlio, si sciolse la confederazione, o sia società Lombarda, per qualche tempo. Furono però riservate all'imperatore nell' accennata pace di Costanza le appellazioni delle cause di maggior rilievo, per prova del supremo ed eminente suo dominio; le quali cause si trattavano successivamente avanti i di lui vicarj stabiliti nelle città e Stati d'Italia. Ai tempi di Federico II, la lega, o sia società de' Lombardi, venne rimessa e invigorita per opporsi alle novità di questo Augusto, che sembrava voler seguire le massime dell' avolo suo in danno della pubblica pretesa libertà politica e civile. Continuò ancora a fortificarsi questa confederazione e società de' Lombardi, e stringersi fortemente per seguire il partito detto de' Guelfi contro quello detto de' Gibelini, che andava a prendere gran piede per estendere vie più e sostenere negli asseriti diritti della sovranità dell' impero la prepotenza e predominio di que' signori e magnati che si dicevano suoi vicarj.

§. XVIII.

Disciolto il regno d' Italia, e ridotto alla condizione precaria di uno Stato subordinato all' impero, in cui, per così dire, venne concentrato tutto quel regno quasi nel semplice grado di provincia, i popoli di molte città italiane colsero l' opportunità

della debolezza e imbecillità di alcuni imperatori ed ebbero il coraggio successivamente di prendere e arrogarsi con un sistema federativo la forma di repubblica, ritenendo e rispettando con una apparente formalità il supremo eminente dominio dell' impero, mentre però alcuni potenti signori in alcune altre città si attribuirono invece il principato, ottenendo per sola formalità l'investitura dall' imperatore. In queste parziali repubbliche entrò ben tosto la discordia tra i nobili e magnati, e la plebe o sia popolo (sotto il cui nome s' intende quel corpo che non poteva vantare il grado di nobiltà), come avvenne già alla repubblica romana rispetto ai patrizj, che erano i magnati e nobili di quella repubblica distinti dal popolo. Non è da dubitarsi che gli esempi di quella sì potente e celebre repubblica tratti dalla storia romana, che non doveva essere affatto ignota, non ostante l' ignoranza di que' tempi, abbiano servito a movere gli animi e le forze popolari contro il corpo de' nobili e magnati, poichè il fanatismo d'una mal intesa libertà sedusse i popoli ad usurparsi democraticamente il governo delle rispettive città e provincie.

§ XIX.

Ma quand'anche fossero mancati questi esempi della storia di Roma, altri stimoli giusti, o ingiusti poteva avere il volgo, troppo facilmente mobile, eccitato massime, come per lo più suole avvenire, dall' ambizione e perfidia de' demagoghi e facinorosi

seduttori dell'idiotismo volgare, per correre all'armi e cercare di entrare e avere una parte imponente e principale nel reggimento e governo della repubblica. Questo disordine fu sempre l'appendice propria di tutti i governi popolari, siccome ci dà un esempio solenne la più celebre, la più possente e la più singolare repubblica dell'universo, qual fu la romana, in cui dalla prepotenza popolare i patrizj furono obbligati a dividere il comando e la dignità del governo, e a tollerare i tribuni della plebe armati di un' ampia autorità imponente e sediziosa.

§ XX.

Quantunque da alcuni si pretenda che il reggimento e governo popolare possa in certe circostanze morali e politiche avere i suoi comodi e vantaggi, e riuscire ancora talvolta in utili stabilimenti civili e politici, sarà non pertanto sempre vero, che siccome il popolo è per lo più ignorante, rozzo, inetto per sè alla direzione dell' economia civile e politica di un regolare governo, e incapace quindi di prendere saggie ed utili risoluzioni ne' grandi affari, e d' altronde è sempre soggetto a torbide e violente passioni, facile ad essere sedotto ed ingannato dalle apparenze speciose di un supposto pubblico interesse, ed accecato da una immaginaria libertà, perciò se esso avesse parte nel reggimento di una repubblica la renderebbe continuamente soggetta a sconvolgimenti, a dissensioni, a gare ed emulazioni, e la ridurrebbe così ad uno stato precario, incerto

e tumultuoso. La pura democrazia è sempre stata in sè stessa una chimera, e la rapidità con cui cadono per lo più le democrazie, dimostra che non sono proprie a governare gli uomini. Quindi ne dovette avvenire, secondo la condizione comune di tutte le repubbliche, che il governo monarchico in cui per le interne fazioni, discordie ed emulazioni vengono esse a cospirare e cadere, dovesse necessariamente succedere alle medesime per istabilire con principj più costanti, ragionevoli e fermi un governo che richiamasse finalmente tutta la popolazione e tutte le classi delle persone al vero ordine politico e civile, e quindi alla tranquillità, all'armonia ed alla pace.

Fine del Tomo quarto ed ultimo.

Digitized by Google

INDICE.

PARTE QUARTA.

Dei popoli detti Barbari, che conquistarono gli Stati dell' impero, e specialmente l'Italia, dei successivi governi politici e leggi, e qual riguardo si ebbe da essi al diritto di natura, delle genti e civile romano . . . . pag. 3

CAPO PRIMO.

Dei principj della morale naturale e civile, e della legislazione de' popoli detti Barbari, che invasero le provincie dell' impero, e de' successivi governi . . . . . » ivi

CAPO SECONDO.

Di Teodorico re de' Goti e poi dell' Italia, delle sue leggi e de' successori nell' impero. » 19

CAPO TERZO.

De' successori di Teodorico . . . . . » 37

CAPO QUARTO.

De' Longobardi, del loro regno e delle loro leggi ed istituti civili e politici . . . . » 48

CAPO QUINTO.

Continuazione sul governo e sulle leggi de' Longobardi . . . . . pag. 68

CAPO SESTO.

Di Roma, del suo particolar governo e delle sue leggi al tempo de' Goti, de' Longobardi, e successivo . . . . . » 86

CAPO SETTIMO.

Di Carlo Magno, del suo governo e delle sue leggi . . . . . » 96

CAPO OTTAVO.

Continuazione intorno il governo e le leggi di Carlo Magno . . . . . » 112

CAPO NONO.

De' successori nell' impero e regno d' Italia, e delle vicende del loro governo politico, e delle loro leggi . . . . . » 129

CAPO DECIMO.

Dell' impero trasferito in Germania e del regno d' Italia. Sistema e diritto politico relativo. » 146

CAPO UNDECIMO.

Dell' impero di Massimiliano I e di Carlo V, del loro governo e sistema politico successivo e relativo anche all' Italia . . . . . » 163